

RESOCONTO STENOGRAFICO

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI E DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	3061	3097, 3101, 3102, 3104, 3135, 3137, 3138, 3141	
Disegni di legge:		CRISTOFORI NINO (DC), Relatore . 3081, 3101, 3141	
(Approvazione in Commissione) . . .	3068	DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale	3102, 3141
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	3062	FERRARI MARTE (PSI)	3083
Disegno di legge di conversione: (Discussione)		GIANNI ALFONSO (Misto-PDUP)	3093
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (<i>modificato dal Senato</i>) (424-B).		LECCISI PINO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	3083
PRESIDENTE 3081, 3083, 3085, 3087, 3092,		MUSCARDINI PALLI CRISTIANA (MSI-DN) . 3137	
		PALLANTI NOVELLO (PCI)	3087
		PASTORE ALDO (PCI)	3132, 3137
		TAMINO GIANNI (DP)	3086, 3138
		VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN)	3097
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	3061
		(Approvazione in Commissione) . . .	3068

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

PAG.	PAG.
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 3069	PISANU GIUSEPPE (DC) 3075
(Modifica nell'assegnazione a Commis- sione in sede referente) 3069	POGGIOLINI DANILO (PRI) 3079
Proposta di legge d'iniziativa regiona- le:	POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN) 3074, 3075, 3079
(Annunzio) 3061	SERAFINI MASSIMO (Misto-PDUP) 3076
Interrogazioni e interpellanze:	SERRENTINO PIETRO (PLI) 3079
(Annunzio) 3141	TAMINO GIANNI (DP) 3077, 3079
Mozioni Valensise ed altri (1-00002), Pu- lia ed altri (1-00024), Formica ed altri (1-00025), Gorla (1-00026) e Am- brogio ed altri (1-00028) e della in- terpellanza D'Aquino ed altri (2- 00136) sulla Calabria. (Rinvio del seguito della discussione):	Risoluzione (Annunzio) 3141
PRESIDENTE 3062, 3067, 3068	Commissione parlamentare per il con- trollo sugli interventi nel Mezzo- giorno
DE VITO SALVERINO, <i>Ministro senza por- tafoglio</i> 3066	(Costituzione) 3085
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . 3067, 3068	Commissione parlamentare per le que- stioni regionali
POCHETTI MARIO (PCI) 3066, 3067, 3068	(Costituzione) 3085
Interrogazioni a risposta immediata:	Commissione parlamentare per la ri- strutturazione e riconversione in- dustriale e per i programmi delle partecipazioni statali
(Svolgimento)	(Costituzione) 3085
PRESIDENTE 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3081	Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato
BATTAGLIA ADOLFO (PRI) 3073	(Costituzione) 3085
BROCCA BENIAMINO (DC) 3078	Parlamento europeo
COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) . . . 3072, 3073	(Trasmissione di una risoluzione) . . 3070
CUFFARO ANTONINO (PCI) . . 3070, 3071, 3073, 3077, 3079	Richiesta ministeriale di parere parla- mentare ai sensi dell'articolo 1 del- la legge n. 14 del 1978 3062
DUTTO MAURO (PRI) 3076	Ordine del giorno delle sedute di doma- ni 3141
GRANELLI LUIGI, <i>Ministro senza portafog- lio</i> . 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079	
PELLICANÒ GEROLAMO (PRI) 3071, 3075	

La seduta comincia alle 11,10.

GABRIELE SALERNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti, Azzolini, Ciaffi, Fioret, Fracanzani, Lo Bello, Mannino Calogero, Pandolfi, Pasqualin e Scalfaro sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposta di legge di iniziativa regionale.

PRESIDENTE. Il consiglio regionale del Lazio, in data 8 novembre 1983, ha trasmesso alla Presidenza, a norma dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

«Utilizzazione del fondo sociale di cui al titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392, per l'incremento del patrimonio pubblico di edilizia abitativa» (795).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 8 novembre 1983 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FERRARI MARTE: «Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile» (786);

BALZAMO ed altri: «Contratti di formazione e di qualificazione professionale per i laureati e diplomati» (787);

BELARDI MERLO ed altri: «Nuove norme relative all'indennità di maternità per coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali» (788);

FUSARO: «Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici» (789);

FUSARO ed altri: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari confermati» (790);

FUSARO ed altri: «Obbligo di uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli» (791);

FUSARO ed altri: «Modifica dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di termini per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» (792);

GENOVA: «Integrazione all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato di personale che espleta funzioni di polizia» (793);

GENOVA: «Estensione dell'indennità pensionabile al personale in quiescenza della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato» (794).

Saranno stampate e distribuite.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

alla IV Commissione (Giustizia):

«Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale» (705) *(con parere della I e della V Commissione).*

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dei trasporti ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Guido Baracca a presidente dell'Aeroclub d'Italia.

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X Commissione permanente (Trasporti).

Rinvio del seguito della discussione delle mozioni Valensise ed altri (1-00002), Pujia ed altri (1-00024), Formica ed altri (1-00025), Gorla (1-00026) e Ambrogio ed altri (1-00028) e della interpellanza D'Aquino ed altri (2-00136) sulla Calabria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni Valensise ed altri, Pujia ed altri, Formica ed altri e Gorla sulla Calabria.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì alla Camera che è stata presentata, nella seduta di ieri, la seguente mozione:

«La Camera,

considerato che la Calabria presenta un quadro di crisi sociale, dell'economia, delle istituzioni, di degenerazioni nella vita politica tale da destare un vero e proprio allarme democratico;

considerato, in particolare, che:

la disoccupazione è giunta al 16 per cento del totale delle forze di lavoro (nelle regioni del centro-nord è del 6 per cento e nel complesso del Mezzogiorno è del 12 per cento) e che fra i giovani fino a 24 anni raggiunge la cifra *record* del 44,5 per cento;

il reddito *pro capite* è il più basso tra le regioni italiane e negli ultimi anni il PIL è calato di più del 3 per cento;

gli insediamenti industriali, seppur limitati, avutisi nella prima metà degli anni '70, principalmente nel campo tessile e chimico, sono ormai tutti in crisi, così come una vera e propria mortalità ha investito la piccola industria locale, come dimostra anche il dato della cassa integrazione che interessa attualmente 5.000 addetti sui 20.000 della industria manifatturiera;

nessuna delle decisioni, prese dal 1970 in poi, di investimenti industriali è stata realizzata, nonostante siano state spese

notevoli risorse finanziarie per realizzare importanti infrastrutture, fra cui un grande porto, nella zona di Gioia Tauro e che il Governo sta per compiere ai danni di quelle popolazioni una vera e propria beffa con la costruzione di una centrale a carbone, al di fuori e in alternativa ad ogni concreto progetto di sviluppo industriale e di valorizzazione delle notevoli risorse ambientali che rischiano così di venire distrutte;

ai danni del territorio calabrese, così ricco di risorse naturali, è stata compiuta una selvaggia opera di devastazione, favorita dal lassismo e dalla complicità delle autorità di governo regionali, nazionali e locali;

considerato che:

la vita della regione e anche di enti locali fondamentali è contrassegnata da una permanente paralisi istituzionale che provoca di fatto l'abolizione delle assemblee elettive e da un'attività di Governo esercitata spesso al di fuori della legalità, di ogni forma di controllo (al punto che la Regione da dieci anni non presenta i conti consuntivi di una spesa per 15 mila miliardi);

la gestione di tutti gli enti economici, finanziari e di assistenza è sempre di più improntata a criteri di appropriazione privata e di affarismo;

la vita politica è spesso segnata da processi degenerativi, al punto che non costituisce più scandalo il fatto che parlamentari ed esponenti di partiti di governo si scambiano permanentemente accuse di collusione con la mafia e di arricchimenti illeciti;

anche in conseguenza di tutto ciò la mafia e la criminalità organizzata si sono enormemente estese e hanno accresciuto il loro peso di ricatto e di corrompimento economico e politico;

rilevato che tutto ciò ha provocato un processo di sempre maggiore emarginazione della Calabria dalla vita economica, politica, culturale nazionale e anche un distacco dal resto delle regioni meridio-

nali e resa la condizione calabrese bisognosa di una attenzione, di un intervento e di decisioni di carattere eccezionale,

impegna il Governo,

in considerazione di questa situazione, a promuovere una iniziativa e un'azione adeguata e in particolare a:

decidere la creazione di un'agenzia del lavoro in Calabria e un piano straordinario per l'occupazione giovanile;

garantire la continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti delle aziende (ex INTECA di Castrovillari; ex Andreae Calabria di Castrovillari; ex Lini e Lane di Praia; ex ICM di Scalea; ex Sud-Pneus di Crotone; ex OMA di Vibo Valentia; ex Operplast di Lamezia; ex Creco Ferramenti di Cosenza; ex Zagarese Liquirizia di Cosenza) rilevate dalla GEPI con le leggi numeri 784 e 684, con la revoca dei licenziamenti avvenuti in questi giorni, e a presentare rapidamente un concreto progetto di ristrutturazione e riconversione per la ripresa produttiva;

varare un programma di utilizzazione del patrimonio impiantistico esistente a Saline Ionica e a Lamezia Terme, oggi dell'ENI, nel campo della biochimica e della chimica secondaria e per quanto riguarda la Five-Sud di Lamezia a realizzare intanto il progetto produttivo esistente attraverso la costituzione dell'apposita società mista ENI-EFIM, garantendo la continuità del rapporto di lavoro per i 300 lavoratori di questa azienda;

far conoscere l'uso delle risorse finanziarie attribuite dal Parlamento negli anni passati agli enti a partecipazione statale con una precisa finalizzazione di investimenti industriali a Gioia Tauro e a decidere un insieme di interventi del sistema pubblico volti anche a valorizzare le importanti infrastrutture già realizzate;

fornire direttive alla GEPI e agli strumenti pubblici per operare un intervento differenziato in grado di fronteggiare la ricordata epidemia mortale che ha colpi-

to le piccole aziende industriali esistenti;

dare continuità all'azione per il piano di riqualificazione del settore fertilizzanti e della detergenza che preveda l'utilizzazione dello stabilimento Montedison, con il suo necessario processo di ristrutturazione e riconversione;

superare rapidamente la gestione della quota pubblica della Pertusola da parte della GEPI, collocando lo stabilimento di Crotona in un piano integrato del settore minero-metallurgico;

presentare un ventaglio di proposte di agevolazioni finanziarie e di sostegno agli investimenti (comprendente anche la questione delle tariffe elettriche) per renderne possibile l'ubicazione in Calabria;

promuovere una iniziativa perché gli enti a partecipazione statale, la GEPI e le altre finanziarie meridionali, in collaborazione con l'Agensud della Confindustria, lavorino alla costituzione di una società per azioni che, ottenendo gli opportuni finanziamenti, agisca per la creazione di un parco progetti, che, oltre l'esistente, serva a dare vita e sostenere altre necessarie iniziative industriali;

operare una verifica puntuale dei programmi e progetti ENEL di produzione idro-elettrica e di estensione, potenziamento e ammodernamento della rete distributiva;

garantire i finanziamenti necessari per la realizzazione e il completamento delle reti di utilizzazione civile del metano e per la costruzione delle reti adduttrici secondarie anche ai fini industriali;

garantire il finanziamento pluriennale di un piano per la difesa e la valorizzazione del suolo e di difesa antisismica che interessi le zone di collina e di montagna, anche al fine della utilizzazione e riconversione dei lavoratori forestali; stimolare e sostenere l'elaborazione ed attuazione di progetti integrati (PIM) da finanziare con i fondi CEE nonché assicurare il necessario finanziamento per il completa-

mento degli abitati colpiti dall'alluvione del 1972-1973;

verificare l'attuazione dei programmi di costruzione degli invasi e delle reti di adduzione e distribuzione per l'irrigazione per accelerarne la rapida attuazione;

predisporre, d'intesa con la Regione, un piano che, nel quadro di una politica di difesa e valorizzazione delle produzioni tipiche calabresi, ne sperimenti un uso anche industriale;

verificare i programmi ANAS anche ai fini di una rapida e più razionale utilizzazione di finanziamenti ordinari e straordinari per definire alcune priorità;

accelerare la realizzazione del piano stralcio di ammodernamento delle ferrovie statali per la parte riguardante la Calabria e verificare la puntuale assegnazione, nei limiti di legge, delle commesse a favore delle aziende operanti nella regione; finanziare un piano di ristrutturazione delle ferrovie calabro-lucane; predisporre un programma di completamento e utilizzazione dei porti calabresi, nel quadro della realizzazione di un progetto integrato dell'area dello Stretto che preveda tra l'altro la costruzione del ponte tra Calabria e Sicilia;

assegnare alla Calabria un adeguato finanziamento sulla legge quadro per il turismo per lo sfruttamento delle potenzialità di sviluppo del settore e per la realizzazione di un programma di recupero e di risanamento urbanistico e ambientale di alcune aree, insieme alla garanzia di interventi, con altri strumenti finanziari, per il risanamento igienico-sanitario e il disinquinamento delle acque;

predisporre un piano straordinario di interventi per il recupero, la difesa e la valorizzazione dell'immenso patrimonio archeologico, monumentale e culturale oggi completamente trascurato;

assicurare gli adeguati finanziamenti per il completamento, la realizzazione e il funzionamento dell'università della Calabria, di Reggio Calabria e Catanzaro e la

dislocazione nella regione di importanti strutture di ricerca;

predisporre la rilevazione dello stato degli organici della pubblica amministrazione anche al fine di decidere il loro completamento ed adeguamento.

La Camera,

al fine di una migliore efficienza degli strumenti di previsione e repressione della criminalità organizzata e mafiosa,

impegna il Governo:

a verificare ed adeguare gli organici delle forze dell'ordine e della magistratura;

ad operare per un effettivo ed efficace coordinamento degli organi preposti alla attuazione della legge La Torre;

ad esercitare un adeguato controllo sulla pubblica amministrazione allo scopo di eliminare ogni forma di lassismo, tolleranza e complicità verso le cosche mafiose.

La Camera,

impegna, altresì, il Governo

a riferire sull'attuazione di queste decisioni entro tre mesi alla Commissione bilancio e programmazione.

(1-00028)

«AMBROGIO, OCCHETTO, FANTÒ,
FITTANTE, GIANNI, PIERINO,
RODOTÀ, SAMÀ».

e, in una precedente seduta, la seguente interpellanza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, delle partecipazioni statali, dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere — premesso che:

1) la situazione economica e sociale

della Calabria ha subito in questi ultimi anni un progressivo deterioramento accentuato dall'attuale stato di crisi complessiva del paese che ha riflessi particolarmente negativi nelle aree economicamente più sfavorite;

2) la situazione occupazionale calabrese è ormai da tempo estremamente pesante sia per il mancato o difficoltoso decollo di iniziative economiche private e pubbliche, sia per il carente raccordo tra mondo della produzione e mondo della scuola che hanno dato luogo al vastissimo fenomeno della disoccupazione giovanile specie intellettuale;

3) l'azione dei pubblici poteri non è stata fino ad ora qualitativamente e quantitativamente adeguata ad affrontare i problemi economici e sociali della regione;

4) la lotta alla criminalità specie organizzata che tanto negativamente pesa sulla possibilità di sviluppo civile ed economico della Calabria, non ha dato fino ad ora risultati soddisfacenti —:

se il Governo intenda riservare adeguato spazio, nella pur difficile manovra di bilancio per il 1984, ad interventi delle varie amministrazioni statali e delle aziende a partecipazione statale, nella regione Calabria, con particolare riferimento ai finanziamenti del Fondo investimenti ed occupazione;

quali azioni il Governo intenda portare avanti a livello comunitario per ottenere, nell'ambito della rinegoziazione delle politiche agricole e comunitarie, provvidenze per le produzioni agricole mediterranee paragonabili a quelle già previste per le produzioni agricole continentali;

come, nell'ambito delle necessarie azioni per ridurre la disoccupazione giovanile ed intellettuale, si intenda adeguare la formazione scolastica e professionale alle richieste del mercato del lavoro;

quali provvedimenti si intendano adottare per accrescere l'efficacia e l'incisivi-

tà della lotta alla criminalità organizzata.

(2-00136)

«D'AQUINO, PATUELLI, BOZZI».

Se la Camera lo consente, la mozione e l'interpellanza di cui ho dato ora lettura, saranno trattate congiuntamente alle mozioni Valensise, Pujia, Formica e Gorla.

Se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Mammi nella seduta di ieri, registrando alcune considerazioni emerse nell'illustrazione delle mozioni, aveva accolto l'orientamento di gran parte dell'Assemblea favorevole ad una occasione di maggiore approfondimento dei problemi e ad una risposta più complessiva del Governo sui temi all'ordine del giorno.

La proposta del collega Mammi incontra il consenso del Governo anche perché il Governo stesso aveva programmato un particolare impegno in relazione alla situazione della Calabria fissando la scadenza del 31 di questo mese.

Nel corso della riunione del CIPE, al cui ordine del giorno figurava uno specifico punto riguardante la Calabria, fui io stesso a sollevare l'esigenza di un confronto con la regione e di un impegno preciso del Governo sulla difficile situazione della Calabria.

Da quella mia proposta scaturì la decisione di fissare entro il 31 novembre un incontro con la regione Calabria.

MARIO POCHETTI. Il mese di novembre ha solo trenta giorni!

SALVERINO DE VITO, *Ministro senza portafoglio*. Significava il giorno dopo, onore-

vole collega! Fu incaricato il sottosegretario Vizzini, quale segretario del CIPE, di acquisire tutti gli elementi di valutazione per rendere proficua la prevista riunione. Rispetto al calendario dei lavori di questo ramo del Parlamento, il Governo aveva incaricato lo stesso sottosegretario Vizzini, sempre nella sua qualità di segretario del CIPE, di informare il Parlamento sull'andamento della discussione di questi problemi.

L'illustrazione delle mozioni ha evidenziato non tanto l'esigenza di informazioni sugli impegni del Governo sulla Calabria, quanto quella di una maggiore e più complessiva attenzione ai problemi di questa regione.

Queste considerazioni ci portano a chiedere il rinvio della discussione. Tale richiesta si fonda soprattutto sulla considerazione che il Governo condivide le analisi che qui sono state fatte, nei documenti presentati e nella illustrazione degli stessi; il Governo è consapevole che, se il Mezzogiorno nel suo complesso è da considerarsi ancora strutturalmente diviso dal resto del paese, la regione Calabria rappresenta un punto particolare del sottosviluppo che si manifesta attraverso i vari indici che si registrano: disoccupazione, mancato sviluppo industriale, il più basso livello di crescita del prodotto interno lordo.

Proprio in considerazione di tutto ciò, e valutando la necessità dei problemi all'interno dell'area meridionale, il Governo aveva ritenuto di dover fare un'ulteriore verifica con la regione, per mettere a punto un impegno più sostanziale e complessivo articolato sul territorio della regione Calabria.

Del resto, chi vi parla, come responsabile dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, proprio nella sede del CIPE aveva sollevato per primo il problema dell'impegno complessivo del Governo e di una verifica con la regione (tra l'altro, la Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento dovrebbe iniziare in queste ore la discussione della proposta di legge sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno), perché proprio l'interven-

to straordinario in Calabria — che in ogni caso non deve considerarsi come sostitutivo dell'intervento ordinario — deve tendere a mettere a punto un programma complessivo che recuperi i termini di una programmazione sul territorio, che investa la responsabilità dell'intervento ordinario e che coinvolga la responsabilità dell'uso delle risorse regionali e del migliore utilizzo delle risorse della Comunità economica europea.

Proprio in virtù di queste considerazioni il CIPE arrivò alla determinazione di fissare questa data, entro il mese di novembre, per una verifica complessiva anche con la regione Calabria e perché il Governo potesse assumere impegni precisi e complessivi per affrontare la più difficile situazione esistente nel nostro paese, e in particolare nel Mezzogiorno.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo chiede il rinvio a tempi brevi della discussione.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di rinvio del seguito della discussione avanzata dal Governo darò la parola, ove me ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore, ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del regolamento. Qualora essa fosse accolta, mi farò carico, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, di investire tale organismo del problema della data per il seguito della discussione.

MARIO POCCHETTI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCCHETTI. Signor Presidente, noi avremmo potuto sciogliere questa riserva già ieri sera. Infatti, come lei ricorderà, la nostra richiesta fondamentale ieri sera fu quella di una corretta procedura: proponemmo cioè che, andandosi ad una modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea la questione fosse riportata in sede di Conferenza dei capigruppo.

Oggi non possiamo che prendere atto

della richiesta di rinvio formulata dal Governo, anche se le motivazioni addotte non ci convincono assolutamente. Rimane da capire il motivo per il quale il Governo ha proposto in sede di Conferenza dei capigruppo la discussione delle mozioni sulla Calabria quando a questa discussione era del tutto impreparato.

Mi sono chiesto, tra ieri e questa mattina, se per caso questo gesto del Governo non debba essere interpretato come una apertura a determinate forze politiche; apertura della quale si sta tanto discutendo in questi giorni nel nostro paese e che noi condanniamo (*Applausi all'estrema sinistra*).

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. A parte le aperture, sulle quali si può essere favorevoli o contrari, onorevole Pochetti, la realtà è che in questa Assemblea devono essere perseguite — questa è la mia opinione di sempre — anche le proposte delle opposizioni; altrimenti l'Assemblea diventa uno strumento della maggioranza, e tale non è e non può essere.

Prescindendo però da queste considerazioni, che costituiscono semplicemente motivo di scaramuccia assembleare, dobbiamo sottolineare che il Governo ci ha confermato mancanza di idee e di orientamenti in ordine alla Calabria, e ha definito breve un rinvio ad oltre il 30 novembre.

Questi sono i due elementi che sono emersi; dopo di che, la Presidenza della Camera ha ritenuto di accogliere questa richiesta di «breve rinvio» del Governo. Certo, tutto è relativo: rispetto all'eternità è breve anche un anno, signor Presidente; ma rispetto alle esigenze della Calabria, la richiesta di differire questo dibattito a dicembre (quando la Camera sarà impegnata nella sessione di bilancio, che tutti abbiamo voluto e che tutti dobbiamo rispettare), e molto più probabilmente a gennaio, non ci può trovare consenzienti.

Allora, signor Presidente, proprio perché intendiamo discutere seriamente di questi problemi e desideriamo che il Governo sia messo nelle condizioni di dover assumere atteggiamenti precisi in ordine alla Calabria (se così non fosse, continueremmo a procedere con valutazioni complessive dei problemi, che non si sa cosa significhino e che lasciano del tutto insoddisfatti coloro che hanno a cuore le sorti della Calabria), la sola soluzione che riteniamo praticabile è quella di sospendere la discussione e di rimettere alla Conferenza dei capigruppo le decisioni.

Questa è l'unica soluzione che possiamo accettare, non solo per un rispetto alla Conferenza dei capigruppo e all'Assemblea, ma soprattutto per un rispetto alle nostre norme regolamentari. Se invece si proponesse in qualunque modo un rinvio per poi, attraverso la Conferenza dei capigruppo, decidere sul da farsi, noi ci pronunzieremmo decisamente contro e ci riserveremmo tutte le iniziative per ottenere che su questo problema il Governo prenda decisioni che non possono essere ulteriormente rinviare.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, la proposta da lei avanzata mi sembra che sostanzialmente non si discosti dall'altra, visto che l'Assemblea non può che deliberare il rinvio alla Conferenza dei presidenti di gruppo, che si terrà nel pomeriggio e che potrà indicare (mi auguro all'unanimità e comunque a maggioranza, rimettendo in tal caso la decisione all'Assemblea) la data più idonea per il prosieguo della discussione. Non ci troviamo dunque di fronte a due proposte discordanti ma, sostanzialmente, ad un'unica proposta, quella volta a decidere un rinvio perché tutta la materia sia affrontata nella Conferenza dei capigruppo nella riunione di questo pomeriggio.

Se non vi sono obiezioni, possiamo passare alla votazione (*Commenti del deputato Baghino*).

MARIO POCHETTI. Su che cosa votiamo?

PRESIDENTE. Votiamo sul rinvio alla Conferenza dei capigruppo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. No, onorevole Pazzaglia, per questi casi la votazione a scrutinio segreto è esclusa.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ho avanzato questa richiesta perché qui si tratta non di un rinvio, ma di una sospensiva.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo: si tratta di un rinvio affinché la Conferenza dei capigruppo di oggi pomeriggio possa prendere in esame la questione al fine di fissare la data per la conclusione del dibattito.

Pongo in votazione la proposta di rinvio nei termini che ho sopra indicato.

(È approvata).

Suspendo la seduta fino alle ore 16
(*Commenti del deputato Aloï*).

**La seduta, sospesa alle 11,40,
è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla XI Commissione (Agricoltura):

LOBIANCO ed altri: «Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del "prosciutto di San Daniele"» (744), *con l'assorbimento della proposta di legge:* **DE CARLI ed altri:** «Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio

1970, n. 507, concernente la tutela della denominazione di origine e tipica del "prosciutto di San Daniele"» (378), *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno*;

dalla XII Commissione (Industria):

«Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento» (688) *(approvato dalla X Commissione permanente del Senato)*;

«Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983» (673) *(approvato dalla X Commissione del Senato)*.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. La XIII Commissione permanente (Lavoro) ha chiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alle Commissioni riunite XII (Industria) e XIII (Lavoro), in sede referente, siano trasferite alla propria esclusiva competenza primaria:

ZOPPETTI ed altri: «Nuove norme in materia di procedure relative alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria» (496);

GIANNI e SERAFINI: «Norme concernenti la liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria» (590).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte stesse, ritengo di poter accogliere la richiesta.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di leg-

ge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

TATARELLA: «Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla ineleggibilità a parlamentare dei consiglieri regionali» (519);

FERRARI SILVESTRO: «Norme per l'ordinamento delle aziende autonome dello Stato» (558) *(con parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione)*;

ALMIRANTE ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente il calcolo delle indennità di anzianità a favore degli ex combattenti dipendenti da enti pubblici economici» (586) *(con parere della V e della XIII Commissione)*;

IV Commissione (Giustizia):

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI: «Modifica dell'articolo 644 del codice di procedura civile circa i termini di efficacia del decreto di ingiunzione in caso di mancata notificazione» (678) *(con parere della I Commissione)*;

VI Commissione (Finanze e tesoro):

LOBIANCO ed altri: «Nuove norme per la applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni delle carni macellate provenienti dagli allevamenti di animali effettuate direttamente dagli imprenditori agricoli singoli o associati» (433) *(con parere della V e della XI Commissione)*;

AMADEI ed altri: «Integrazione della legge 2 agosto 1982, n. 512, relativa al regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale» (506) *(con parere della I, della II, della IV, della V e della VIII Commissione)*;

VIII Commissione (Istruzione):

PORTATADINO: «Norme per il riconosci-

mento agli effetti economici e di carriera dei periodi trascorsi, in posizione di assegnisti e contrattisti della università, dai docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica» (473) *(con parere della I e della V Commissione)*;

X Commissione (Trasporti):

BRICCOLA ed altri: «Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori e modifiche del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (497) *(con parere della I, della IV e della IX Commissione)*;

XIII Commissione (Lavoro):

SILVESTRI ed altri: «Norme per il ripristino della festività dell'Epifania» (237) *(con parere della I, della IV e della XII Commissione)*;

XIV Commissione (Sanità):

PAZZAGLIA ed altri: «Norme per la lotta alla droga e per la riabilitazione sociale e civile dei tossicodipendenti» (542) *(con parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della VIII, della XI e della XIII Commissione)*.

**Trasmissione di una risoluzione
del Parlamento europeo.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo e il copresidente dell'Assemblea consultiva ACP-CEE hanno trasmesso il testo di una risoluzione su:

«La situazione nell'Africa australe» (doc. XII, n. 7),

approvata nel corso della ottava riunione annuale dell'Assemblea consultiva ACP-CEE il 23 settembre 1983.

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferito alla III Commissione permanente (Esteri).

**Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.

Onorevoli colleghi, faccio presente che di questa seduta si effettua una ripresa televisiva, per altro in via sperimentale: vorrei pregare i colleghi che faranno richieste di precisazione al Governo di spostarsi presso i microfoni del terzo banco di ogni settore, per agevolare la ripresa televisiva stessa.

Do lettura della seguente interrogazione:

CUFFARO. — *Al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.* — Quali misure intenda adottare o sollecitare per affrontare, in attesa di un provvedimento complessivo di riforma, i gravissimi problemi del livello, della tempestività e della ripartizione equilibrata dei finanziamenti per l'università, per il CNR e per gli altri enti pubblici di ricerca, alcuni dei quali, come l'Istituto della nutrizione e l'INEA, non riescono a garantire neppure il regolare pagamento degli stipendi al proprio personale.

(091183-1)

L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere.

LUIGI GRANELLI, *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, onorevoli deputati, dati i tempi non mi resta che fornire cifre e mi riferisco in particolare a tutti i dati contenuti nella relazione sullo stato generale della ricerca scientifica in Italia, approvata dal CIPE, che sarà stampata e distribuita a tutti i parlamentari. Ne deriva una considerazione abbastanza semplice: da una parte, si tratta di incentivare ulteriormente la destinazione di risorse al settore, dall'altra, di uscire da uno stato di polverizzazione, di dispersione e di duplicazione che certamente nuoce alla produttività dell'attività di ricerca.

Per quanto riguarda invece gli aspetti più specifici dell'interrogazione, ricordo

che per quanto riguarda l'INEA, al capitolo 1255 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per il 1983, è previsto lo stanziamento di 850 milioni di lire, quale contributo che dovrebbe essere destinato a fronteggiare le spese generali di funzionamento e di personale, che ammontano a 2.300 milioni e gravano completamente sull'istituto. Questa somma è insufficiente ed il Ministero, che ha la responsabilità vigilante, ha chiesto ai Ministeri del tesoro e del bilancio di poter usufruire di 4 miliardi, per sopperire a tali necessità.

Per l'Istituto nazionale della nutrizione il contributo di funzionamento è previsto in 1.600 milioni al capitolo 4581 del bilancio del Ministero competente sempre per il 1983, ed è anch'esso insufficiente a fronteggiare le spese generali di funzionamento che ammontano complessivamente a 2.416 milioni. Anche per l'INEA il Ministero vigilante ha chiesto l'aumento dei contributi per 5 miliardi di lire. Naturalmente, tutte queste richieste attendono una risposta nel quadro della manovra complessiva di bilancio e non mi resta che aggiungere che pure da questi dati risulta confermato che, se non interviene una revisione generale che privilegi la spesa dei programmi rispetto a quella di funzionamento, rischiamo di mantenere in vita soltanto istituti che sbrigano l'ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Cuffaro.

ANTONINO CUFFARO. Il ministro mi ha dato una risposta seria e ne prendo atto. Un'autorevole rivista inglese, esaminando il sistema scientifico italiano, si chiede se dal caos può nascere l'ordine della ricerca: in realtà, dalle attuali condizioni non può scaturire una ricerca che sia soddisfacente rispetto alle grandi esigenze del nostro paese. Abbiamo bisogno di una grande riforma per non mortificare energie che oggi vanno disperse.

Il ministro mi risponde per l'INEA e per l'Istituto della nutrizione; non per l'università ed il CNR. Ricordo che

nell'università — e soltanto a settembre sono stati erogati fondi per il 5 per cento degli stanziamenti di bilancio per il 1983 — il 95 per cento dovrebbe essere erogato nel 1984. Il ministro certamente intuisce quanto gravi siano le conseguenze di questo ritardo, per la ricerca universitaria!

Mi auguro che nella prossima discussione sulla legge finanziaria e di bilancio lo stesso ministro voglia appoggiare tutte le richieste di modifiche finalizzate ad un rafforzamento della ricerca ed all'equilibrio ed alla tempestività della erogazione dei finanziamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi. Chiedo se vi siano onorevoli colleghi che intendono intervenire. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellicanò.

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor ministro, perché nel CNR ed in altri enti, quando si stipulano contratti di ricerca, non si procede con la tecnica dell'apertura di credito presso la banca tesoriera, invece che con l'accreditamento iniziale dell'intera somma, determinando così un incentivo al ritardo nella corresponsione dei pagamenti?

PRESIDENTE. Il ministro Granelli ha qualcosa da aggiungere?

LUIGI GRANELLI, Ministro senza portafoglio. Non sono catastrofico come l'onorevole Cuffaro, che parte dal caos sperando nell'ordine; condivido però l'opinione che per il nostro paese si tratta di realizzare un'ampia riforma di tutto il settore, anche per una maggiore razionalizzazione economica.

Quanto alle erogazioni, qui vi è anche il capitolo relativo allo snellimento delle procedure burocratiche secondo le leggi che presiedono alla contabilità nazionale. In ogni caso, bisogna trovare altre occasioni e sedi per discutere questi argomenti in Parlamento.

All'onorevole Pellicanò devo fornire la stessa risposta: finché non saranno stati

rivisti i regolamenti amministrativi attualmente vigenti sotto il controllo della Corte dei conti, non è possibile aderire a procedure che risulterebbero più snelle e produttive per l'adempimento del mandato; comunque, nell'ambito della riforma del CNR, è allo studio un'ipotesi in questo senso.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

COLUMBA. — *Al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.* — In base a quali ipotesi di intervento nell'area il CNR ha acquistato a Palermo le sole strutture portanti di un grande edificio da ultimare, quali stanziamenti ha riservato il CNR al completamento dell'opera, quale sarà la sua destinazione visto che le dimensioni sono di gran lunga esuberanti rispetto alle esigenze attuali e future degli organi di ricerca del CNR a Palermo e se non ritenga che tale sproporzionato impegno finanziario finisca per danneggiare il regolare sviluppo e la stessa possibilità di lavorare in modo produttivo di quegli organi.

(091183-2)

L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere.

LUIGI GRANELLI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevole interrogante, onorevoli deputati, il CNR, come è accaduto in altre città, si è trovato nella necessità di dover collocare al di fuori dei locali di proprietà dell'università i propri laboratori. Per questa ragione ha acquistato l'edificio sito in Palermo in via dei Cantieri. La scelta di questo edificio corrisponde ad alcune esigenze che sono abbastanza obiettive: è ubicato in zona centrale, nelle vicinanze dell'università; è ancora in fase di completamento e, quindi, si presta ad un adattamento più funzionale; consente inoltre una adeguata riserva di superfici disponibili per sviluppi futuri; permette, infine, l'accorpamento in un unico edificio di più organi di ricerca, evi-

tando la duplicazione dei servizi e favorendo un lavoro di tipo interdisciplinare che è utile per la ricerca stessa.

Non c'è dubbio (e qui condivido le preoccupazioni dell'interrogante) che la cifra è notevole e che il suo reperimento implica il compito di sollecitare da parte degli organi di vigilanza — cosa che è stata fatta — una verifica della sua compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'ente. Questa operazione, tra l'altro, va vista anche nel quadro, che è impegnativo per il CNR, di destinare più risorse allo sviluppo degli strumenti di ricerca nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda, infine, l'iter amministrativo della necessaria autorizzazione governativa, ricordo che sono in atto, come ho già detto, accertamenti da parte degli organi vigilanti, e si fa presente che il Consiglio di Stato ha recentemente emesso un parere interlocutorio, in cui si richiede una più ampia documentazione sull'operazione. Da parte del ministro della ricerca scientifica verranno intensificate tutte le richieste per la rapida conclusione sia degli accertamenti che delle verifiche previste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Columba.

MARIO COLUMBA. Onorevole ministro, io sono soltanto parzialmente soddisfatto della sua risposta.

Le sarò grato per l'intervento che ella vorrà compiere riguardo alla vigilanza su questo tipo di interventi che il CNR ha fatto, fa e farà nel Mezzogiorno. Mi corre però l'obbligo di citarle alcune cifre molto brevemente. Innanzitutto, l'edificio non è nelle vicinanze dell'università, come viene affermato, bensì in zona diametralmente opposta rispetto agli insediamenti (almeno a quelli più recenti) universitari a Palermo. La superficie coperta dell'edificio è dell'ordine di 32 mila metri quadrati e sono attualmente in funzione a Palermo cinque organi di ricerca del CNR ed una unità amministrativa decentrata, per un totale di 68 persone più sei direttori, 74 persone in tutto. Anche

immaginando il raddoppio di queste persone in un tempo ragionevolmente breve, si arriverebbe alla cifra di 150 persone, e con ciò si avrebbero a disposizione circa 213 metri quadrati per addetto.

PRESIDENTE. Onorevole Columba, il tempo a sua disposizione sta scadendo.

MARIO COLUMBA. Concludo subito, signor Presidente.

Accettando l'ipotesi del CNR di un milione e 300 mila lire circa di spesa per il completamento, si avrebbe un costo di circa 400 milioni per addetto per il completamento dell'edificio. Non è di questo tipo di intervento che gli organi del sud hanno bisogno, non è questo tipo di politica che il sud può utilizzare per un suo sviluppo scientifico, insieme al suo sviluppo economico.

PRESIDENTE. Onorevole Columba, lei ha parlato per un minuto e 36 secondi, mentre a norma di regolamento avrebbe potuto replicare solo per un minuto.

MARIO COLUMBA. Chiedo scusa, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma non si può andare oltre il tempo stabilito, altrimenti dovremo abbandonare questo esperimento per tornare alle interrogazioni ordinarie.

Passiamo alle richieste di precisazione al Governo, (per non oltre 30 secondi ciascuno), da parte di deputati di altri gruppi. Chiedo se vi sono onorevoli colleghi che intendono intervenire. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battaglia.

ADOLFO BATTAGLIA. Onorevole ministro, può precisarci in quale data il CNR ha approvato la delibera relativa all'investimento operato a Palermo? Può precisarci altresì quando si è data attuazione a questa delibera? In relazione anche alle osservazioni formulate dal collega, si può effettivamente essere sicuri, a suo parere, che si tratti di un investimento completamente utile alla ricerca e non di un inve-

stimento immobiliare, come talvolta si dice a Palermo?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuffaro.

ANTONINO CUFFARO. Collegandomi a quanto hanno detto gli altri deputati, vorrei chiedere se non sia possibile per il CNR recedere dal contratto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha due minuti di tempo per fornire le ulteriori precisazioni richieste.

LUIGI GRANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli deputati, io credo che, nell'ambito della sperimentazione di questo nuovo istituto parlamentare, si debba anche ricordare che il ministro che deve rispondere ha modo di conoscere le domande formulate soltanto un giorno prima della risposta in Parlamento. Per altro, io ho l'onore di essere un ministro senza portafoglio, e non sono dotato di mezzi adeguati per adempiere il mio lavoro: pertanto, devo richiedere i dati agli organi sui quali ho la vigilanza. Dunque, del dato concernente la diversa localizzazione dell'edificio prendo atto, e lo verificherò successivamente.

Per quanto riguarda la proporzione tra l'ipotesi dell'edificio e lo sviluppo dell'attività della ricerca scientifica, devo soltanto far notare che l'attività di ricerca non è legata al personale attualmente in funzione, ma si prevede uno sviluppo, un potenziamento. Che questo sia rapportato alla dimensione dell'edificio è tutto da verificare e, infatti, sono in atto accertamenti.

All'onorevole Battaglia devo dire che, se avesse presentato anch'egli una interrogazione contenente questa richiesta specifica di dati, forse avremmo aumentato il tempo del nostro confronto ed io avrei avuto la possibilità di raccogliere i dati, che invece non ho a disposizione. Mi riservo, quindi, di farglieli avere semmai direttamente.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità

di recedere da questo impegno, ciò dipende, nel rispetto della autonomia del CNR, dagli accertamenti che sono in corso. E non posso pronunciarmi prima della loro conclusione.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

POLI BORTONE. — *Al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.* — Quale sia stato nel primo semestre 1983 il flusso di erogazione per la ricerca scientifica al centro ricerche SIAT, all'AIRI, alle CGIL-CISL-UIL ricerca, all'Assoreni, all'Ente nazionale sementi elette, alle Regioni, e quali i risultati dei rispettivi progetti finalizzati, alla luce della relazione semestrale che il CNR è tenuto a fare sui problemi e sui risultati di tutti i progetti al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

(091183-3)

L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere.

LUIGI GRANELLI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, questa interrogazione, forse più di tutte le altre, dimostra quale sia la mole degli elementi richiesti e la sproporzione tra la medesima e le possibilità tecniche che sono offerte al ministro per rispondere.

Devo dire, tra l'altro che si tratta di dati non facilmente reperibili in modo rapido, anche perché non è molto ben precisato se si comprenda il rapporto tra i progetti finalizzati, cui l'interrogante fa riferimento, e gli enti che partecipano non ad un progetto ma a più progetti. Quindi, occorre un accertamento molto più preciso. Ricordo che i progetti finalizzati attualmente in corso sono almeno 15.

Per quanto riguarda, poi, i dati delle regioni, siamo addirittura di fronte ad un problema estremamente complesso anche dal punto di vista del reperimento. Personalmente, ho già preso contatto con il ministro per gli affari regionali, per stabilire delle forme organiche di accertamento del flusso delle risorse destinate,

del loro utilizzo, del loro controllo. E, nella riorganizzazione dell'ufficio del Ministero che è sottoposto alla mia responsabilità, ho previsto un servizio apposito, che dovrebbe coadiuvarmi in questo accertamento, per il quale non sono in grado di fornire elementi concreti.

Per quanto concerne la relazione semestrale (che, a norma dell'articolo 15 della legge n. 702 del 1975, il ministro della ricerca scientifica deve presentare al CIPE, appunto, nel termine di sei mesi), non è stato ancora possibile farlo da parte del mio predecessore perché il CNR non ha messo a disposizione i dati e la documentazione necessari. Io sono intervenuto immediatamente per sollecitare questi dati, e farò tutte le pressioni necessarie per avere al più presto possibile i dati per ottemperare a questo obbligo di legge, presentando la relazione semestrale. Più di questo non posso dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di replicare.

ADRIANA POLI BORTONE. Decisamente è poco, signor ministro, direi niente, quello che lei ha detto in risposta alla mia interrogazione, anche perché sarebbe stato molto semplice guardare la relazione del presidente del CNR, consegnata nel settembre del 1983, per vedere, per esempio, che l'Ente nazionale sementi elette, che pure rientra tra gli enti di ricerca definiti dalla legge n. 70 del 1975, di cui alla tabella 28 contenuta in questa relazione, per il 1983 dichiara di non poter fornire dati sui finanziamenti e sul personale di ricerca, e di non avere conteggiato assolutamente, per esempio, i collaboratori esterni. Comunque, tutti i dati che avevo chiesto possono tranquillamente essere ritrovati nella relazione del presidente del CNR che ho qui e che, se vuole, le posso fornire per la dovuta informazione.

I progetti finalizzati autorizzati nel 1982 non sono 15 ma 23, con 140 sottoprogetti. La domanda era tesa ad evidenziare la sperequazione che esiste, per esempio, tra i 43 miliardi andati al CNR

per 1.750 contratti dell'importo medio di 24 milioni e gli 80,1 miliardi andati all'industria per 921 contratti dell'importo medio di 87 milioni l'anno.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazioni al Governo da parte di deputati di altri gruppi. Chiedo se vi sono onorevoli colleghi che intendono intervenire.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellicanò.

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor ministro, verifico che sono state erogate delle somme ai sindacati e vorrei sapere se tali somme vengono corrisposte alle organizzazioni sindacali in quanto tali ovvero a loro istituti di ricerca, e per quali ricerche, in particolare, queste somme vengono erogate ed utilizzate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisanu.

GIUSEPPE PISANU. Condivido l'opinione espressa dal ministro, secondo la quale non è possibile riferire sui risultati della ricerca in un così breve lasso di tempo. Resta tuttavia l'esigenza di avere sistematicamente dal CNR un'informazione più puntuale soprattutto per quel che riguarda gli effetti di ricaduta sul sistema produttivo dei risultati delle ricerche che il CNR svolge.

Chiedo perciò al ministro di considerare l'opportunità di esortare il CNR ad operare in questo senso.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le precisazioni richieste.

LUIGI GRANELLI, Ministro senza portafoglio. Devo dire anzitutto con molta franchezza che mi stupisce che un collega parlamentare chieda dati di cui è già in possesso e dimentichi che io, in apertura...

ADRIANA POLI BORTONE. Credevo che il ministro ne sapesse di più!

LUIGI GRANELLI, Ministro senza portafoglio. Mi lasci parlare! Io ho ascoltato e parlo, altrimenti il tempo vola. Dicevo che in apertura, rispondendo ad altro interrogante, ho precisato che per i dati generali mi riferivo alle relazioni, che sono documenti di dominio parlamentare.

Per quanto riguarda, invece, il dato specifico dei progetti finalizzati, devo ricordare che qui bisogna fare una distinzione fra quelli che sono da considerare progetti finalizzati in corso e i progetti in stadio meno avanzato di sviluppo. Comunque, indipendentemente da questo, suggerirei una cosa, per dare un senso più costruttivo al dibattito: se questa interrogazione viene trasformata in una interrogazione a risposta scritta, io sarò estremamente preciso in tutti i particolari, anche integrando i dati che sono stati forniti dal CNR. Ma, nell'ambito di una procedura così ristretta, non sono in condizioni di fare nulla di più.

Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Pellicanò, sono in grado di escludere assolutamente che i contributi siano stati dati ai sindacati in quanto tali; essi infatti sono riferibili ad istituti di ricerca nel quadro dell'organizzazione generale dell'utilizzo di queste risorse.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Pisanu, sono totalmente d'accordo sulla necessità che occorra non soltanto un controllo contabile di tutte queste spese, ma anche un controllo sulla qualità degli sforzi prodotti nel campo della ricerca. Ma di questo abbiamo già avuto modo di parlare in Parlamento nella Commissione competente, che mi ha fatto l'onore di chiamarmi per una indagine conoscitiva. In quella sede mi sono soffermato in modo abbastanza ampio su tutti questi particolari.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

SERAFINI, GIANNI E CRUCIANELLI. — *Al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.* — In quale misura siano state effettivamente erogate le somme previste per il quarto piano quinquennale

dell'ENEA nel campo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico (lire 25 miliardi per il 1980; 45 miliardi per il 1981; 70 miliardi per il 1982 e 110 miliardi per il 1983), e, nel caso tali somme siano state inferiori alle previsioni, quali ne siano le ragioni.

(091183-4)

L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere.

LUIGI GRANELLI, *Ministro senza portfolio*. Di fronte a questa interrogazione, le cui richieste sono abbastanza esplicite e — mi pare — compatibili con il mezzo tecnico adottato, posso dire che nel quinto piano quinquennale 1980-84 sono stati assegnati all'ENEA 390 miliardi per attività di ricerca nel campo specifico delle fonti alternative di energia e del risparmio energetico.

Questi impegni, assunti al 31 dicembre 1982, ammontano a 87.364 milioni, di cui 15,6 miliardi per il 1980, 23,4 per il 1981, 48,3 per il 1982, ai quali va aggiunta una previsione di spesa per il 1983 di 129,4 miliardi e per il 1984 di 174 miliardi.

Rispetto a queste previsioni del piano quinquennale (i cui dati ho riferito per gli anni 1980, 1981 e 1982), le cifre realmente impegnate sono in effetti inferiori. E la motivazione va ricercata nel fatto che la legge di finanziamento è stata approvata solo in data 18 marzo 1982. Quindi, per gli anni 1980 e 1981, l'Ente ha avuto segnati, con legge di finanziamento annuale, solo, rispettivamente, 15 miliardi e 38 miliardi. Quindi l'attività nell'anno oggetto dell'interrogazione è stata molto più lenta rispetto alle previsioni del piano.

Il ritardo del primo biennio, nel quale è stato impiegato solo il 75 per cento della disponibilità, è stato poi superato nel corso del 1983, anno nel quale, oltre a completare la spesa precedente, si sono impegnati anche circa 80 miliardi a valere sulle disposizioni di 174 miliardi previste per il 1984.

Comunque, al di là delle cifre, mi rima-

ne da osservare che il limite degli stanziamenti annuali, quando si tratta di spesa per la ricerca, è estremamente grave, perché la ricerca ha bisogno di una programmazione pluriennale di spesa per potersi sviluppare con una certa organicità, nonché di una tempestività di erogazione che mi riconduce all'osservazione già fatta in precedenza sulla necessità di snellire i regolamenti di tipo amministrativo che ancora valgono in base alla legge sulla contabilità pubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Serafini.

MASSIMO SERAFINI. Mi dichiaro insoddisfatto, signor ministro, in primo luogo perché a me pare che emerga dai piani di previsione che, entro il 1983, doveva essere erogata, per il potenziamento dell'organico dell'ENEA, una dotazione che immettesse in organico, per il 1983, 700 nuove unità di personale. Se non vengono banditi i concorsi e potenziato il personale secondo le previsioni del piano, non ci si può lamentare se la ricerca non viene eseguita.

Il piano prevede poi 18 mega-term di risparmio energetico all'anno, cosa ben lungi dall'essere stata ottenuta. Mi pare che complessivamente, al di là delle giustificazioni che lei ha addotto, la responsabilità principale del Governo sia quella di preferire alle fonti alternative l'investimento dei soldi dei contribuenti in centrali nucleari che non fanno che inquinare e che non offrono al nostro paese un'autonomia energetica.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi. Chiedo se vi sono onorevoli colleghi che intendono intervenire.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dutto.

MAURO DUTTO. Lo Stato eroga fondi per la ricerca scientifica a pioggia, in tutte le direzioni. Ritene il ministro di dover seguire una metodologia di selezione de-

gli interventi e di gestione delle somme che sia orientata verso un corretto rapporto costi-benefici? Ritiene in questo senso applicabile la metodologia dell'ENEA, che in questo settore ha una lunga esperienza?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuffaro.

ANTONINO CUFFARO. Onorevole ministro, quali conseguenze può provocare il fatto che il Ministero del tesoro ha preannunciato all'ENEA, per quanto riguarda gli stanziamenti del prossimo anno, una cifra inferiore di 400 miliardi a quella che figura nel bilancio di competenza? Credo che ciò possa avere pesanti ripercussioni sui programmi dell'ente e sui contratti di promozione industriale e vorrei in proposito conoscere la sua valutazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamino.

GIANNI TAMINO. Volevo sapere dal signor ministro se, tenuto conto di quanto ci ha detto e degli importi sia previsti che realmente erogati, ritenga tali cifre adeguate all'obiettivo da raggiungere, quello cioè dell'utilizzo in prospettiva delle fonti alternative rinnovabili e di un adeguato risparmio energetico. Ciò anche in considerazione delle somme stanziare da altri paesi europei ed extraeuropei in questo campo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le precisazioni richieste.

LUIGI GRANELLI, Ministro senza portafoglio. Comprendo l'insoddisfazione dell'onorevole Serafini. Devo dire che, per quanto riguarda le spese in altri settori, occorrerebbe fare una discussione di carattere generale ed io sono costretto a vigilare ed operare nell'ambito del settore di mia competenza, che è quello relativo ai dati che ho ricordato.

All'onorevole Dutto vorrei dire che, se avrà la bontà di leggere, insieme alla rela-

zione sullo stato della ricerca scientifica in Italia, che sarà distribuita ai parlamentari, anche la relazione che per la prima volta il ministro della ricerca scientifica ha accompagnato alla relazione del CNR, troverà piena soddisfazione alla sua richiesta; nel senso che io condivido pienamente la necessità di moralizzare il settore, da un punto di vista dell'efficienza e della produttività, proprio istituendo forme di controllo che, pur lasciando intatta la piena autonomia della ricerca, sotto il profilo scientifico, ne verifichi però i risultati e lo svolgimento. Naturalmente si tratta di una intenzione politica: bisognerà attuarla nei fatti, attraverso una revisione delle normative che attualmente sono in vigore.

All'onorevole Cuffaro vorrei dire che è prassi generale del Tesoro, nell'ambito delle ristrettezze economiche che sono note a tutti i colleghi parlamentari, di usare procedure che, molte volte, si risolvono in un appesantimento e in una distorsione del funzionamento, anche nell'ordine degli stanziamenti che sono previsti. Pur in materia, al di là delle ragioni di tempo, vi sono motivi di competenza, per cui sarebbe preferibile rivolgersi al titolare del Tesoro.

Per quanto concerne l'ultima richiesta di precisazione, non ho difficoltà a dire che sarebbero necessari, nel settore delle energie alternative, più risorse ma anche più controlli sullo svolgimento di tale attività. Complessivamente, debbo precisare che l'Italia non è tra i paesi più arretrati, come quantità di risorse. Siamo all'1,8 per cento sul prodotto nazionale lordo, mentre paesi europei più avanzati di noi sono tra il 2 e il 2,5 per cento. C'è, quindi, un problema di adeguamento, ma quel che a me preoccupa di più e che rende legittima la richiesta di maggiori risorse è un rigore più puntuale nel controllo delle spese che già si effettuano, e che non sempre sono ordinate in termini di produttività e di obiettivi posti alla base della spesa stessa.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

BROCCA. — *Al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica.* — Quali iniziative il Governo intenda intraprendere nel settore della ricerca applicata per rispondere alle esigenze relative al processo di ammodernamento.

(091183-5).

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro.

LUIGI GRANELLI, *Ministro senza portafoglio.* È noto a tutti i colleghi, credo, che la legge n. 46 del 1982 è considerata una legge assai importante, proprio perché si è rivelata uno strumento molto utile per incentivare la ricerca applicata all'industria ed anche gli specifici piani di ricerca nazionale che sono approvati dal CIPE. Semmai, il problema è quello di rendere più funzionale questa legge e di sveltire talune procedure, ma lo strumento in generale è abbastanza efficiente.

La questione, però, che si pone in questa sede, di fronte alla domanda dell'interrogante, è più di natura finanziaria che di natura giuridica. Come è noto, infatti, il finanziamento della legge n. 46, che nel biennio 1982-1983 è stato di 1.700 miliardi, si conclude con la fine di quest'anno, mentre sono già accumulate presso l'IMI, che è il braccio operativo del Ministero della ricerca scientifica in questo campo, molte domande delle imprese per avere finanziamenti, in termini di credito agevolato oppure di contributi a fondo perduto. Sono inoltre già lanciati, con l'approvazione del CIPE, quattro grandi piani di ricerca, che prevedono contratti di ricerca con imprese, università e laboratori.

Per dare un'idea, debbo dire che il fabbisogno realistico, sulla base delle domande che sono state raccolte e dei piani che sono stati presentati al CIPE, porterebbe — per il triennio 1984-86 — alle cifre che seguono: oltre 4.000 miliardi per i progetti presentati autonomamente dalle imprese, circa 4.000 miliardi per i contratti di ricerca legati ai piani nazionali. Tutta questa spesa, naturalmente, va coperta con uno strumento di legge. Il Go-

verno si propone di presentare un provvedimento per il rifinanziamento della legge n. 46; io insisto perché tale rifinanziamento sia triennale, dal momento che, per le cose che ho prima detto, nel campo della ricerca non è possibile procedere con finanziamenti di tipo annuale. Si tratterà ora, nell'ambito della manovra complessiva di bilancio per il 1984, di utilizzare dei fondi globali o le note di variazione che sono previste e, per quanto riguarda il periodo pluriennale, di inserire nel piano (che in questo momento il ministro del bilancio sta rivedendo nella sua impostazione) un raccordo più funzionale tra tale fabbisogno di spesa nel settore della ricerca e l'utilizzo generale delle risorse economiche del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Brocca.

BENIAMINO BROCCA. Signor ministro, apprezzo la risposta che ha dato, per l'impegno che in essa è contenuto ed anche per la considerazione nella quale lei dimostra di tenere la ricerca scientifica, elemento fondamentale dello sviluppo economico e sociale del nostro paese.

Mi consenta una osservazione. La ricerca, oggi, assume un rilievo particolare, se soprattutto va riferita alla presenza di una crisi occupazionale grave, che impone una revisione qualitativa e quantitativa del nostro modello di sviluppo. Credo che un contributo particolare possa venire dal riordino della ricerca scientifica anche in Italia. Le indicazioni espresse dalla Commissione pubblica istruzione, nel dibattito che abbiamo avuto l'onore di svolgere con la sua presenza, sono precise e voglio qui richiamarle. Innanzitutto è necessario un accordo tra ricerca scientifica e mondo della produzione e dei servizi; è necessaria una maggiore destinazione di risorse, per portarci al livello degli altri paesi europei; ed è necessario, soprattutto, conferire maggiore efficienza ed incisività, attraverso una riforma del settore, articolata su tre punti: un'intesa tra la ricerca finalizzata ed il mondo universitario, una revisione dello stato giuridico del

personale addetto alla ricerca, la creazione di un Ministero che non sia la brutta copia dei ministeri esistenti.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi. Chiedo se vi sono onorevoli colleghi che intendono intervenire.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Poggiolini.

DANILO POGGIOLINI. Signor Presidente, desidero sapere se, in attesa di un riordino organico della ricerca in Italia, il ministro non ritenga che, in particolare per quanto riguarda la ricerca biomedica, non sia opportuno un più stretto collegamento con il Ministero della sanità, per evitare che numerosi enti, come oggi il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il CNR, il Consiglio nazionale sanitario, si occupino della materia, con il risultato di registrare anche notevoli squilibri nella erogazione dei fondi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamino.

GIANNI TAMINO. Volevo chiedere quali sono le valutazioni che dà il ministro dell'utilizzo, in questi anni, della legge n. 46 e se, alla luce di tali valutazioni, sia possibile parlare soltanto — come ha adesso detto — di rifinanziamento o se non si ponga anche il problema di rivedere i criteri della legge stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Poli Bortone.

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole ministro, vorrei sapere se non ritenga che i 36.184 ricercatori delle imprese private (con dati riferibili al 1981), rispetto ai 22.837 ricercatori dell'università, diano ancora una volta l'immagine che, anche per la ricerca scientifica, vi sia un taglio decisamente assistenziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuffaro.

ANTONINO CUFFARO. Restando nell'ambito della interrogazione Brocca, credo che il ministro sia d'accordo con noi nel richiedere una modificazione sia dei meccanismi di erogazione del fondo dell'innovazione, sia di quelli relativi alla ricerca applicata, la cui responsabilità è oggi attribuita all'IMI. Vi sono strozzature burocratiche intollerabili e, d'altra parte, vengono ad essere svantaggiate le piccole e medie imprese. In questo quadro chiedo al ministro che giudizio dà delle centinaia di miliardi che sono stati erogati alla FIAT per ricerca ed innovazione e se il Governo abbia mai valutato i risultati ottenuti con questi finanziamenti, sotto il profilo tecnico, scientifico ed economico-sociale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serrentino.

PIETRO SERRENTINO. Chiedo all'onorevole ministro se non ritenga opportuno assumere iniziative atte a sollecitare investimenti nella ricerca scientifica da parte delle imprese private. Tutto questo attraverso una detassazione o, meglio ancora, un certo tipo di considerazione, ai fini fiscali, degli investimenti stessi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le precisazioni richieste.

LUIGI GRANELLI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, vorrei subito dire al collega Brocca e ricordare a tutti gli altri colleghi che il Governo in carica, nel momento della sua presentazione, ha dato una impostazione del tema della ricerca scientifica tale da non considerare la stessa legata soltanto agli interessi della comunità scientifica nazionale ma come elemento raccordato ai programmi di trasformazione e di sviluppo dell'economia nazionale ed anche dei servizi, della qualità della vita e così via. C'è quindi un'impostazione politica fortemente impegnata nel considerare la ricerca come un elemento importante della politica

complessiva. Naturalmente, questa affermazione di principio cadrebbe nel nulla se non si effettuasse, nel quadro del bilancio per il 1984 e del programma pluriennale per il triennio che ci sta davanti, l'indicazione delle risorse che sono indispensabili a tal fine. Ma il ministro per la ricerca scientifica si avvarrà di tutte le sue possibilità per realizzare, in armonia con l'impostazione politica generale, tutti gli adempimenti necessari per assicurare una coerenza sul piano della destinazione delle risorse.

All'onorevole Poggiolini rispondo che sono totalmente d'accordo sulla necessità del riordino, e non solo per il settore che egli ha richiamato. Ho avuto recentemente un incontro con il ministro della sanità e con il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, allo scopo di esaminare forme di coordinamento concreto, perché anche in quel settore esiste una polverizzazione di risorse estremamente grave. Da questo punto di vista, lo strumento dell'anagrafe della ricerca non è funzionale, perché rappresenta una registrazione *a posteriori* di ricerche iniziate nelle sedi più svariate e non può quindi prevenire doppioni o ricerche del tutto inutili. Voglio assicurare che è nelle mie intenzioni accentuare tutti gli sforzi per dar luogo, non solo per quanto riguarda il settore biomedico ma anche per gli altri settori, ad una razionalizzazione preventiva del coordinamento e alla eliminazione delle disfunzioni esistenti.

Per quanto riguarda la successiva osservazione sul rifinanziamento della legge n. 46, premesso che appare necessario perfezionare la legge stessa, dal punto di vista dei meccanismi e delle procedure, debbo dire che non voglio però assumermi la responsabilità politica di giustificare per questa via un ritardo nel rifinanziamento della medesima. Il rifinanziamento è invece essenziale perché lo strumento possa continuare a funzionare. La sua revisione può essere una tappa successiva, cui non ho intenzione di porre mano in tempi lunghi, bensì in tempi estremamente ravvicinati.

Per quanto riguarda il problema del personale, non vi è dubbio che si pone il rischio di un appesantimento in termini assistenzialistici anche nella gestione di tale settore. Esiste però anche il problema di un peggioramento, sia in termini quantitativi che qualitativi, della situazione riguardante i ricercatori. Ricordo che l'età media del ricercatore italiano è di 40 anni, il che dimostra che rispetto ad altri paesi abbiamo una potenzialità creativa abbastanza modesta nel settore. Occorre dar luogo ad interventi appropriati, affinché sul piano della formazione e della selezione e del rigore nell'attribuzione di personale ai vari enti di ricerca vi sia un maggior impegno ad uno sforzo di razionalizzazione del settore.

Per quanto riguarda la questione posta dall'onorevole Cuffaro, debbo dire che il fondo innovazioni, sempre nell'ambito della legge n. 46, è — come lo stesso onorevole Cuffaro certamente sa — interamente amministrato dal Ministero dell'industria, mentre gli uffici della ricerca scientifica si limitano ad esprimere pareri sulla congruità o meno dei progetti di innovazioni. È certo che si impone anche qui, però, un problema di procedure, perché i tempi sono estremamente lunghi e l'innovazione è una di quelle cose che, se viene operata in ritardo, rischia di essere già superata nella sua efficacia. Occorre, sul piano delle procedure, giungere dunque ad uno snellimento accentuato. Sono convinto che in questo campo, senza aspettare nuove leggi, vi siano provvedimenti amministrativi praticabili per rendere le procedure più snelle.

Ricordo infine — chiedo scusa se parlo in modo un po' affannoso, ma sono costretto a ciò dai tempi previsti dal regolamento — che nei paesi più avanzati del nostro campo della ricerca si fa abbondantemente uso dello strumento delle esenzioni fiscali o di strumenti analoghi per incentivare gli investimenti nella ricerca da parte dei privati (che per altro in Italia hanno una certa consistenza, sul piano della quantità). Nel nostro sistema,

che è assai carente dal punto di vista dell'efficienza tributaria, mi guarderei bene dal prendermi le responsabilità del titolare delle finanze per assumere impegni in questo campo. Condivido, comunque, la necessità di individuare strumenti per incentivare sempre più l'afflusso di risorse private al settore della ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 135-bis del regolamento. Poiché siamo (per l'ultima volta, mi auguro) sul terreno della sperimentazione, desidero formulare alcune osservazioni. Innanzitutto, debbo dire che ho consentito qualche lieve ampliamento dei termini perché oggi avevamo a nostra disposizione tempo sufficiente, non essendo, su tutte le interrogazioni precedenti, intervenuti tutti e cinque gli oratori cui è concessa la possibilità di chiedere precisazioni. Occorre però prestare molta attenzione nella formulazione delle interrogazioni, per non obbligare il ministro incaricato della risposta ad eccedere il termine regolamentare di due minuti: e da questo punto di vista mi sembra che l'ultima interrogazione si configuri piuttosto come una interpellanza, che riguarda un intero settore di attività; in questo modo diventa difficile contenere la risposta all'interrogazione stessa e alle eventuali ulteriori richieste di precisazione in soli due minuti di tempo. Anche le altre interrogazioni oggi svolte mi sembrano ancora un po' troppo ampie, ed anche ricche di dati; quella che, a mio parere, appare come la più funzionale all'istituto che stiamo sperimentando è l'interrogazione Serafini n. 091183-4.

Avverto i colleghi che la prossima volta, cioè nella seduta di mercoledì 16 novembre, avrà luogo la ripresa televisiva del dibattito sulle interrogazioni svolte ai sensi dell'articolo 135-bis del regolamento; e ritengo — riservandomi naturalmente di consultarmi al riguardo con i presidenti di gruppo — che sarebbe opportuno che tali interrogazioni riguardassero i problemi della giustizia.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (modificato dal Senato) (424-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato, ricordando che in una precedente seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore, onorevole Cristofori, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NINO CRISTOFORI, Relatore. Le modifiche apportate dal Senato al testo del decreto sono state precedute, nell'altro ramo del Parlamento, da un dibattito che ha evidenziato alcune delle preoccupazioni che erano emerse sia in Commissione sia in Assemblea, qui alla Camera. In sostanza, con riferimento ad alcune materie riguardanti le strutture dello Stato sociale, ed in modo particolare concernenti la previdenza e l'assistenza sanitaria, anche in quel ramo del Parlamento è stata sottolineata l'inopportunità di ricorrere a norme emanate per decretazione, suscettibili per loro natura di dar vita a disposizioni che si possano porre in contraddizione con il sistema in cui i settori interessati operano.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO**

NINO CRISTOFORI, Relatore. In secondo luogo, è stata ribadita l'esigenza di affrontare con riforme organiche i pro-

blemi previdenziali e quelli dell'adeguamento del servizio sanitario nazionale alle realtà che si sono modificate nella vita del nostro paese.

Ora, credo che il Governo non possa non aver preso atto di tali indicazioni. E vorrei far presente all'Assemblea che il Senato si è limitato, in linea di massima, ad approvare emendamenti che erano stati già accolti dal Comitato dei nove della Commissione bilancio della Camera, aggiungendone pochi altri: in sostanza, dunque, sono stati recepiti quegli emendamenti che furono sottoposti all'esame di questa Assemblea ma che poi non furono votati a causa della questione di fiducia posta allora dal Governo. Complessivamente, occorre dire che tali modifiche migliorano notevolmente il provvedimento, consentendo — unitamente a quelle già operate dalla Camera in Commissione (e quindi recepite nel testo su cui è stata poi posta la questione di fiducia) — di eliminare talune contraddizioni e diverse sperequazioni relative ad alcune norme che non si inserivano in modo omogeneo ed articolato nel sistema previdenziale e sanitario e per le quali come relatore in quest'aula avevo avuto modo di esprimere alcuni suggerimenti.

Mi limiterò strettamente ad indicare quali sono state le modifiche più importanti apportate dal Senato: al primo comma dell'articolo 2 il Senato ha approvato una nuova formulazione in riferimento al termine di pagamento dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, entro il quale si estingue il reato; il Senato ha, inoltre, approvato un emendamento, di cui si era parlato anche in Commissione bilancio e in Assemblea, che ammette al condono le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983; al quattordicesimo comma dell'articolo 5 viene mitigata la norma che prevede la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per il periodo di malattia per il lavoratore che sia risultato assente alla visita di controllo senza giustificato motivo: infatti, mentre prima era prevista una deca-

denza totale da tale diritto all'indennità per l'intero periodo di malattia, con la norma emendata dal Senato si prevede la decadenza dal diritto per dieci giorni e il pagamento per la metà della misura dell'indennità per l'ulteriore periodo, fatti salvi naturalmente i periodi di ricovero ospedaliero e quello di primo accertamento.

All'articolo 6 è stato introdotto un emendamento, che è stato oggetto di vive discussioni in Commissione e in Assemblea, per il quale, nel calcolo del reddito del lavoratore autonomo e dell'azienda agricola, ai fini della non integrazione al minimo, si stabilisce che il reddito venga calcolato tenendo conto delle unità attive familiari e della dichiarazione del titolare dell'impresa e in riferimento all'apporto delle varie unità attive.

Evidentemente sull'articolo 6 sono rimasti aperti altri problemi, che del resto ho avuto modo di sottolineare, e questa norma di disciplina della non integrazione al trattamento minimo in rapporto al reddito avrebbe certamente trovato migliore collocazione nella riforma generale del sistema pensionistico, in modo specifico per i lavoratori autonomi, in quanto per questi ultimi vige un metodo di calcolo per la pensione, che è quello contributivo, diverso da quello dei lavoratori dipendenti, che per alcune categorie, in modo particolare per i coltivatori diretti, aveva visto il non adeguamento dei coefficienti di valutazione della pensione-base.

Gli emendamenti apportati dalla Camera e dal Senato evitano gravi sperequazioni o comunque consentono, nel caso del lavoratore autonomo, attraverso alcuni congegni (nel caso del lavoratore autonomo-coltivatore diretto con l'innovazione apportata dal Senato) di garantire il diritto previdenziale del lavoratore stesso, anche se dobbiamo sottolineare che in sede di riforma delle pensioni tutta la materia dovrà essere rivista.

Al nono comma dell'articolo 7 viene accolta la proposta avanzata dal Comitato dei nove della Commissione bilancio della Camera affinché ai fini dell'accertamento

del diritto e della determinazione della misura della pensione dei lavoratori agricoli vengano tenuti in considerazione alcuni elementi importanti.

All'articolo 8 è stato introdotto il concetto del reddito familiare, previsto anche all'articolo 6, in caso di sospensione della pensione di invalidità per il lavoratore-coltivatore diretto, ed è stato recepito il concetto del recupero dei ratei di pensione indebitamente percepiti in sede di ripristino della pensione di invalidità. In effetti, questa norma ha vigore dal 1° ottobre, ma nel momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione relativa al suo mancato diritto all'integrazione al minimo passeranno alcuni mesi: è prevedibile che si giunga al mese di giugno del prossimo anno e, considerando che un onere improvviso così consistente per il lavoratore sarebbe insopportabile, i ratei di pensione ricevuti indebitamente saranno recuperati al momento del ripristino della prestazione.

All'articolo 9, relativo al collocamento obbligatorio, sono state accolte osservazioni che erano state mosse in quest'aula al primo e al terzo comma; potremmo dire che l'articolo è stato migliorato, ma non si colloca ancora in modo armonico ed organico nella disciplina. Tuttavia prendiamo atto delle dichiarazioni fatte dal Governo, sia alla Camera sia al Senato, in base alle quali queste norme saranno riconsiderate in sede di esame della legge sul collocamento.

All'articolo 9-bis è stata inserita, come del resto era stato proposto in quest'aula, l'esenzione dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 8 per i lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati, cittadini italiani residenti all'estero.

Vorrei far presente che nel testo ho riscontrato un errore materiale, e precisamente una virgola, che fa cambiare profondamente il significato della norma; credo sia un errore materiale perché, se non lo fosse, si deve intendere che le norme previste agli articoli 6 e 8 non si applicano per tutti i lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati, cittadini italiani residenti all'estero.

Per la parte sanitaria, che va dall'articolo 10 al 20, sono state razionalizzate alcune norme e non ci sono state modifiche di natura sostanziale; in pratica si sono poste alcune categorie protette, più deboli, al riparo dalla partecipazione ai maggiori oneri della spesa pubblica sanitaria.

Inoltre, è stato soppresso l'articolo 10-bis in quanto si è ritenuto che questa materia potrà essere meglio disciplinata in un provvedimento di carattere organico nel settore sanitario.

Infine, vorrei ricordare la modifica apportata all'articolo 23 riguardante il settore scolastico e l'esclusione delle supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditorati agli studi per supplenza annuale; osservazione questa che era già stata mossa in Commissione pubblica istruzione della Camera.

Per concludere, raccomando vivamente ai colleghi la sollecita conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

PINO LECCISI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore e si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevole ministro, il provvedimento al nostro esame in terza lettura testimonia l'urgenza di una definizione più organica dei problemi in esso trattati, da quello del riordino delle pensioni, dell'invalidità pensionabile e del collocamento, obbligatorio e ordinario.

Indubbiamente i problemi che si sono dovuti affrontare in tema di contenimento della spesa pubblica hanno messo in

luce esigenze alle quali sono state date risposte non tutte felici.

Vi sono certamente questioni che dovremo considerare brevemente e che, come dicevo, debbono trovare risposta in un quadro di riordino complessivo: così, ad esempio, il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali, del quale avevo già parlato nel corso del precedente dibattito. Tutti questi problemi impongono un serio esame; ed il ministro sembra incamminato in questa direzione. Mancano ancora, certamente, concreti strumenti di verifica, ma l'orientamento dovrebbe essere quello di risanare una situazione che è motivo di amarezze e fonte di sperequazioni per i cittadini, considerati in maniera diversa a seconda che siano inseriti nel settore pubblico o privato, o a seconda della loro qualità di lavoratori dipendenti o autonomi. Come rilevava il relatore, esistono sperequazioni per i lavoratori agricoli o i lavoratori artigiani e i commercianti.

Occorre quindi valutare in modo più rapido ma con maggiore attenzione i problemi che sono stati sottolineati. Per fare ancora un esempio, occorre riconsiderare il problema del periodo contributivo dei braccianti dei cosiddetti «elenchi prorogati», per i quali viene escluso dalla considerazione il contributo figurativo, mentre invece in altri casi i contributi figurativi o volontari erano stati considerati utili ai fini della pensione.

Esiste quindi nel settore una grave disorganizzazione. Le modifiche apportate dal Senato sono state in alcuni casi positive, ma in altri negative, e sono venute ad incidere su punti che erano abbastanza controversi nel dibattito svoltosi alla Camera.

Il gruppo socialista non ha certo alcuna volontà di frapporre ostacoli all'approvazione di questo provvedimento; permane tuttavia l'esigenza di affrontare in maniera concreta i problemi di riforma ai quali abbiamo fatto cenno all'inizio e la cui soluzione potrebbe determinare un salto di qualità. Si dovranno quindi proporre in modo più equo le modificazioni necessarie ad affrontare

il problema del contenimento della spesa, ma anche quello della qualificazione dei diritti previdenziali, quelli dell'assistenza, stabilendo anche termini più precisi per la pensione di invalidità, per eliminare le sperequazioni esistenti tra settore pubblico e settore privato. Potremmo infatti avere il caso di un lavoratore invalido per motivi di servizio (questo infatti è il titolo della pensione di invalidità nel settore pubblico) che continua a percepire la pensione, mentre a un dipendente del settore privato tale pensione verrebbe sospesa, per il collegamento al fondo obbligatorio pensioni della previdenza. Queste sono considerazioni che correttamente dobbiamo fare.

Prendiamo atto con piacere dell'accoglimento, seppure parziale, della sostanza di alcuni emendamenti che noi avevamo presentato all'articolo 9, nel cui primo comma si stabilisce l'obbligo della visita in maniera differenziata (chi ha un'invalidità superiore al 50 per cento non verrà sottoposto a visita di controllo), ma si dispone un termine di quindici giorni entro i quali la visita deve essere effettuata. Questo elimina una delle fondamentali preoccupazioni delle associazioni dei lavoratori interessati al collocamento obbligatorio, in base alla legge n. 482, nel senso che le difficoltà connesse alla verifica fiscale da parte delle unità sanitarie locali avrebbero potuto impedire l'avviamento al lavoro. Il provvedimento in esame dispone quindi che, se la visita non verrà effettuata entro tale termine, il lavoratore potrà senz'altro essere avviato al lavoro. Riteniamo quindi che per questa parte le modifiche introdotte siano state positive.

In un altro comma si disciplina il caso di lavoratori assunti mediante collocamento ordinario e che durante il rapporto di lavoro si sono infortunati; per costoro viene quindi riconosciuto il diritto al collocamento obbligatorio, se hanno un'invalidità superiore al 60 per cento, nell'ambito delle percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

In questo senso possiamo dire che una

parte dei problemi da noi sollevati ha trovato soluzione, fermo restando che, a mio giudizio, si sarebbe dovuto sopprimere un comma che non risponde ad un'esigenza reale. Mi riferisco al comma relativo allo scorrimento, che avrebbe dovuto essere eliminato anche in relazione al fatto che, in base ad una legge entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno, nei casi di ristrutturazione e riconversione produttiva esiste una possibilità di ridurre la percentuale del collocamento obbligatorio, in relazione ai dipendenti che permangono all'interno dell'azienda.

Occorrerà quindi riflettere, come dicevo prima, in materia di riforma del collocamento ordinario e del collocamento obbligatorio, per superare una serie di difficoltà che certamente sono presenti.

Il relatore ha già chiarito il significato del comma che prevede la non sospensione della pensione al minimo, o della pensione di invalidità, quando si tratti di cittadini, lavoratori dipendenti o autonomi o pensionati, residenti all'estero. Sarà forse opportuno inserire nel testo un chiarimento, come ha detto il relatore, per evitare interpretazioni sbagliate rispetto alla volontà che la Camera aveva già espresso, mentre la correzione del Senato è stata realizzata in modo forse impreciso, tale da poter dare luogo a difficoltà interpretative.

Detto questo, annuncio che il nostro gruppo, sia pure con queste osservazioni critiche, esprimerà sul provvedimento voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

Costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto, in data odierna, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: presidente, il senatore Armando Cossutta; vicepresidenti, i senatori Antonio Muratore e Leonardo Melandri; segretari, i deputati Antonio Baslini e Matteo Piredda.

Costituzione della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha proceduto, in data odierna, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: presidente, il senatore Enrico Novellini; vicepresidenti, il deputato Michele Viscardi e il senatore Napoleone Colajanni; segretari, i senatori Roberto Romei e Massimo Riva.

Costituzione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

PRESIDENTE. Comunico che il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha proceduto, in data odierna, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: presidente, il senatore Libero Gualtieri; vicepresidente, il senatore Ugo Pecchioli; segretario, il deputato Giuseppe Zamberletti.

Costituzione della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno ha proceduto, in data odierna, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: presidente, il senatore Giuseppe Cannata; vicepresidenti, i senatori Decio Scardaccione e Salvatore Frasca; segretari, i deputati Luigi Foti e Graziano Ciocia.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, colleghi deputati, io credo sia superfluo riparlare di questo decreto, sul quale abbiamo già speso molte parole per denunciarne — noi come altre forze politiche in quest'aula — i contenuti fortemente antipopolari e soprattutto gravemente lesivi dei diritti di quei cittadini che più hanno bisogno di attenzione da parte del Parlamento. Mi riferisco ai pensionati, ai portatori di *handicap*, alle categorie che si trovano nella necessità di ricorrere a cure mediche e che, in forza di questo decreto, dovranno andare incontro a spese qualche volta insostenibili, date le normali condizioni di vita di queste persone.

Tutto questo è stato già detto varie volte. Ci troviamo oggi di fronte ad un testo modificato, in qualche caso in senso migliorativo, in qualche altro in senso peggiorativo, dal Senato. Ma ciò che, come democrazia proletaria, intendiamo mettere in luce è che anche le modifiche positive apportate dal Senato non cambiano la sostanza ed il significato del decreto, non modificano il senso, ad esempio, dell'articolo 9, quando cioè si pongono in condizioni di espulsione dal mondo del lavoro gli handicappati, soprattutto nell'aspetto più importante, che è quello dello scorrimento, che non è stato minimamente modificato dal Senato.

Già questo per noi rende vane le modifiche apportate e rende fortemente negativo il giudizio che diamo del testo che ci è giunto dal Senato. Riteniamo anche che talune delle modifiche apportate possano essere pericolose: là dove la Camera aveva apportato tramite la Commissione modifiche a nostro avviso migliorative, sono state apportate aggiunte che ne limitano la portata. È il caso di alcuni rinvii al Governo per quanto riguarda l'esenzione di alcune categorie di cittadini dai *ticket*. Crediamo che anche questo sia in contrasto con lo spirito della votazione praticamente unanime che c'è stata in Commissione, quando il decreto è stato esaminato dalla Camera.

Sarebbe ben poca cosa analizzare punto per punto le modifiche apportate se di fatto non entrassimo nel merito delle giu-

stificazioni che il Governo ha addotto per non accettare di correggere alcune norme scandalose e fortemente peggiorative per quanto riguarda le garanzie, previste anche dalla Costituzione, a tutela di tutti i cittadini. Sia in quest'aula sia al Senato il Governo ha ribadito che tutta la manovra di questo decreto-legge si inserisce nell'ambito del rispetto degli accordi del 22 gennaio tra Confindustria, sindacati e Governo. È vero, noi abbiamo visto anche accordi, praticamente segreti, che sono stati firmati dai sindacati; ci dispiace per i sindacati, che sono incorsi in un così grossolano errore, anche se come democrazia proletaria abbiamo sempre detto che l'accordo del 22 gennaio andava respinto e che esso era l'inizio di un grave processo di arretramento delle conquiste dei lavoratori in Italia.

Credo tuttavia che non si possano ignorare gli avvenimenti di questi ultimi giorni né le dichiarazioni che emergono da parte di alcuni esponenti del Governo. Mentre da una parte il ministro De Michelis ci ha detto che non può venir meno agli accordi del 22 gennaio, noi assistiamo al fatto che la Confindustria viene continuamente meno a quegli accordi, che sono già fortemente limitativi per quello che è il potere di acquisto dei salari, per quella che è la democrazia dei lavoratori.

Abbiamo sentito inoltre da parte di alcuni ministri che, tutto sommato, nel giro di qualche tempo, probabilmente entro il 1984, dovremo di nuovo intervenire sul costo del lavoro: il che significa che dovremo ulteriormente diminuire il potere di acquisto del salario, toccando il meccanismo della scala mobile. Allora, con quale diritto si viene a giustificare questo decreto in nome del rispetto di accordi che si ha già in animo di non rispettare e che non vengono rispettati da uno dei contraenti?

Credo che l'atteggiamento, che il Governo assume riproponendo gli articoli particolarmente incriminati, sia del tutto inaccettabile. Mi riferisco all'articolo 9 sull'avviamento al lavoro degli handicappati; all'articolo sulla trattenuta dello sti-

pendio per coloro che non vengono trovati in casa nell'ipotesi di malattia: articolo che, per la sua formulazione, è molto pericoloso per quello che è il diritto alla libertà, che certamente non è il diritto all'assenteismo. Vi sono mille modi per accertare se una persona è realmente ammalata, e non c'è nessun motivo, né sanitario né giuridico, per imporre gli arresti domiciliari a chi si trova in una condizione di particolare situazione di salute. Senza dire poi che un tale articolo non si può introdurre in un decreto-legge, come invece si sta facendo.

Non è accettabile poi che si insista nel dire che i cittadini devono contribuire alla spesa sanitaria con i *ticket* sui farmaci e sulle prestazioni di laboratorio o di diagnosi, perché questo tipo di manovra non raggiunge l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, colpisce fasce di lavoratori a reddito fisso, non interviene né sul meccanismo che ha portato all'uso del farmaco o all'uso degli esami di laboratorio, non interferisce di fatto sul complesso della spesa sanitaria e non garantisce quindi una riduzione reale della spesa, in quanto è stato accertato da molte unità sanitarie locali che è maggiore la spesa per riscuotere i *ticket* che non il guadagno che deriva dai *ticket* stessi.

Tutte queste osservazioni sono state già ampiamente rappresentate, ma purtroppo non sono state sufficienti ad ottenere modifiche né alla Camera né al Senato per un atteggiamento di chiusura — che io ho già definito ostruzionistico nei confronti del Parlamento — da parte di questo Governo. Ci è stato ricordato dal relatore che i tempi sono ristretti, e che se la Camera non approverà il testo pervenuto dal Senato il decreto-legge decadrà. Bene, non è certo colpa di nessun atteggiamento ostruzionistico, né da parte della Camera né da parte del Senato, se siamo arrivati a questi tempi, anche tenuto conto che questo decreto-legge è una riedizione di precedenti decreti.

Tutta la responsabilità ricade dunque sul Governo e sulla maggioranza; ed è ancora più grave, proprio per questo, sapere che molto probabilmente, come ha

già fatto in precedenza, il Governo arriverà a chiedere la fiducia per la conversione del decreto-legge. Credo che con questo modo di operare, con questo modo di agire, con questa arroganza del potere, si sta andando nella direzione di spogliare il Parlamento dei suoi diritti e dei suoi doveri; si sta fortemente limitando il significato stesso del nostro ruolo di parlamentari.

Il nostro giudizio quindi, già fortemente negativo sul decreto, diventa ancora più negativo, se è possibile, alla luce di tale comportamento del Governo e della maggioranza. Perciò ribadiamo la nostra ferma opposizione alla conversione in legge di questo decreto, soprattutto per le gravi conseguenze che ne deriverebbero.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pallanti. Ne ha facoltà.

NOVELLO PALLANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, noi non neghiamo né intendiamo sottovalutare il valore delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo di questo decreto-legge.

Appreziamo ciò come un fatto positivo, frutto del lavoro svolto nei due rami del Parlamento, ma frutto anche della costante pressione che in tutta questa vicenda hanno esercitato categorie sociali e cittadini su ognuno di noi e, direi, sulle istituzioni in quanto tali.

Appreziamo alcune di queste modifiche, ad esempio quella introdotta all'articolo 5, comma 14, che attenua le penalità per i lavoratori che durante la malattia risultino assenti nelle visite di controllo. È una attenuazione che valutiamo positivamente, come apprezziamo il perfezionamento tecnico del comma 9 dell'articolo 7, dove si specifica meglio la normativa che riconosce ai braccianti il diritto alla pensione di anzianità.

Non ci sfuggono neppure le modifiche introdotte all'articolo 9, nel primo e terzo comma, là dove si è introdotto l'obbligo di assunzione del lavoratore invalido, a prescindere dalla visita medica, qualora que-

sta visita non avvenga entro quindici giorni.

Allo stesso modo ci sembra positivo che non si computino, ai fini della percentuale di obbligo, quei lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi per ragioni di lavoro. Questa norma determinava di fatto un premio ingiustificato alle aziende meno attente alla prevenzione sui luoghi di lavoro. Il fatto che sia stata eliminata ci sembra un passo avanti positivo.

Ho detto prima che si tratta di modifiche che si muovono nella direzione degli emendamenti che avevamo presentato in Commissione e che poi non fu possibile votare in Assemblea per la questione di fiducia posta dal Governo: modifiche che si muovono su quella linea, di cui colgono però solo in parte la sostanza.

Nonostante questi nuovi aspetti limitatamente positivi, a nostro giudizio, quello in esame resta un pessimo provvedimento, signor Presidente, una testimonianza negativa di come non si devono fare le leggi nel nostro paese per il metodo scelto — quello della decretazione d'urgenza, rispetto al quale mi sembra che lo stesso relatore abbia avanzato qualche rilievo — e per la sostanza. Non si tratta solo di eterogeneità, di norme non coerenti fra loro, ma anche di disarticolazione rispetto a provvedimenti organici sui singoli capitoli che sin qui si sono voluti concentrare in un miscuglio indescrivibile di norme, che rendono sempre più difficile ai cittadini una lettura della nostra legislazione.

Ci siamo battuti per limitare gli effetti negativi, proponendo degli emendamenti, ma il voto di fiducia ci ha impedito di procedere oltre. La vicenda che abbiamo vissuto, a nostro giudizio, dimostra come il Governo abbia avuto paura essenzialmente della propria maggioranza. Le ventiquattro ore trascorse in attesa del voto di fiducia avrebbero infatti consentito un confronto di merito in Assemblea sulle questioni sollevate dal nostro gruppo, ed anche da parlamentari della stessa maggioranza.

Non vi è dubbio che il Governo ha inte-

so operare una forzatura sul Parlamento, prima con la presentazione del provvedimento e poi con la posizione della questione di fiducia. In tale situazione, gli spazi angusti lasciati aperti al Senato non hanno consentito di superare le più stridenti contraddizioni di fondo di questo decreto-legge.

Voglio richiamare queste contraddizioni perché servano di insegnamento a tutti e soprattutto al Governo affinché cambi orientamento. Non si possono presentare provvedimenti che si motivano con la esigenza del contenimento della spesa pubblica, ma che poi muovono in direzione diametralmente opposta.

La nostra posizione è suffragata da dati reali che lo stesso ministro infatti, non ha smentito. Il 1983 si chiuderà con un disavanzo di 150-200 miliardi. Come si concilia questo discorso nel 1983 e poi nel 1984?

Le motivazioni non sono solo quelle in base alle quali alcune norme che restringono le prestazioni proiettano la loro efficacia nel 1984, facendo finta di dimenticare che all'interno di questo decreto-legge vi sono elementi censurabili anche dal punto di vista costituzionale.

Come si fa a saltare a piè pari la norma che concede la fiscalizzazione degli oneri sociali per un importo stimato per la fine del 1984 intorno agli 840 miliardi, senza prevedere per questo titolo una copertura finanziaria con altre poste di bilancio oppure altre fonti di entrata? I risparmi saranno sostanzialmente assorbiti dalle maggiori spese di finanziamento degli oneri sociali, perché non coperti da poste di bilancio o da entrate specificamente previste.

Si sommano qui due aspetti negativi, signor Presidente. Il primo mi sembra di carattere costituzionale. Non si può pensare di legiferare — e mi sembra che lo vieti espressamente la Costituzione — indicando capitoli di spesa senza indicare contemporaneamente quelli rispettivi di entrata. Questo aspetto è assente nel decreto legge; vi è una falsità sul piano politico che deriva dal fatto che la riduzione delle prestazioni e l'aumento delle contri-

buzioni per singole categorie interessate si dice finalizzata a contenere il disavanzo, ma nella sostanza è distratta per coprire, appunto, una posta scoperta: quella della fiscalizzazione che avrebbe dovuto essere — ma non lo è — indicata chiaramente. È, quindi, automatico che questa fiscalizzazione verrà pagata con l'aumento delle contribuzioni ed il risparmio conseguente alla riduzione delle prestazioni. In questo senso siamo di fronte ad una falsità politica inaccettabile.

Vi sono poi altri ordini di contraddizioni, che io in questa sede schematizzerò per poter andare rapidamente alla sostanza della questione. In questo decreto, onorevoli colleghi, si sono magnificate alcune norme tese a combattere o comunque contenere le evasioni contributive. Ebbene, consideriamo il provvedimento dalla sua nascita. Ognuno sa che questo è il quinto decreto-legge in materia. La data di nascita della catena, se non vado errato, è quella del gennaio 1983. Nel corso del tempo queste norme hanno perso per strada molta della loro pregnanza.

Facciamo l'esempio della norma conosciuta con il nome di «manette agli evasori». Ci apprestiamo ad approvare una norma che stabilisce invece che le aziende possono versare entro sei mesi i soldi trattenuti dalla busta-paga dei lavoratori; infatti, si prevede che il datore di lavoro abbia sei mesi di tempo per versare i soldi trattenuti, prima che scattino le cosiddette manette.

Non so se si sia riflettuto sul fatto che la modifica introdotta produce un effetto aberrante: anche i datori di lavoro onesti, che penso siano la stragrande maggioranza, da oggi si sentiranno incentivati a ritardare il pagamento, perché si è diminuita l'efficacia di una norma che rappresentava un deterrente nei confronti di chi compiva una appropriazione indebita, sia pure circoscritta in un preciso arco temporale.

Sostanzialmente, si autorizzano tutte le aziende a trattenere per ben cinque mesi e ventinove giorni dei tributi che dovrebbero versare mese per mese; si incorag-

gia, cioè, un comportamento poco corretto anche in chi fino ad oggi ha versato tempestivamente i contributi trattenuti.

Questa franchigia, inoltre, non la si dà una volta tanto, ma la si rinnova ogni mese, mettendo le aziende nella condizione di disporre di risorse economiche trattenute ai lavoratori e che avrebbero dovuto affluire alle casse dello Stato e della previdenza. Ma dov'è la coerenza di questa norma con la necessità di ridurre il disavanzo pubblico e quello previdenziale?

Queste contraddizioni di fondo avrebbero dovuto essere superate, perché questi rilievi che ribadisco hanno già formato oggetto del precedente dibattito in quest'aula, anche se con la fretta imposta dai ristretti termini costituzionali concessi per la conversione di un decreto-legge.

Qui non c'è, signor Presidente, solo una questione di principio, ma anche un problema di coerenza tra le affermazioni di voler risanare la finanza pubblica e diminuire il debito previdenziale, e la volontà invece dimostrata di giungere poi a risultati diametralmente opposti. Questo non è un costume politico accettabile, ma piuttosto un modo per gabbare la buona fede della gente: noi non intendiamo avallare questi comportamenti e insistiamo perché questa norma sia profondamente corretta e ricondotta al suo significato originario.

Inoltre, l'angusto tempo a disposizione, cioè il *tour de force* imposto anche al Senato, ha impedito di risolvere un'altra contraddizione politica ed economica presente nel decreto-legge. Si è introdotto il concetto della limitazione dell'integrazione al trattamento minimo e si è chiaramente detto che, essendo questa parte integrata della pensione di carattere assistenziale, non è legittimo fare dell'assistenza a chi non ne ha diritto.

Noi abbiamo condiviso questa impostazione; fa parte del nostro bagaglio culturale e politico, e nel corso degli anni abbiamo cercato di affermarla in mille modi diversi. Abbiamo già rilevato che tale norma andrebbe meglio collocata

all'interno del riordino previdenziale, ma abbiamo dichiarato che, siccome sulla sostanza possiamo convenire, non ne facciamo un problema formale. Tuttavia, la coerenza avrebbe imposto che, una volta che si è determinata con chiarezza l'entità globale della parte di assistenza che si eroga tramite l'integrazione al trattamento minimo, non si possa far pagare all'infinito l'assistenza solo ai lavoratori dipendenti. Questa è un'ingiustizia inaccettabile, che non può più continuare!

Noi avevamo proposto che i circa 18-20 mila miliardi che costituiscono l'incidenza di siffatto onere passassero da domani al bilancio dello Stato; sappiamo bene quale tipo di scontro dovremo affrontare sulla legge finanziaria per risolvere problemi assai pesanti, che riguardano l'asse portante dell'economia nazionale, i problemi dell'occupazione, eccetera. Abbiamo detto, in termini realistici, che tale onere avrebbe potuto essere accollato d'ora in avanti, e che eravamo disposti a discutere anche se dovesse essere accollato per intero o solo per una parte. Ci siamo trovati, invece, di fronte ad una chiusura netta, alla patente contraddizione tra l'affermazione di una linea e le conseguenze che da questa linea discendono.

All'interno di tale quadro, si possono poi discutere altri aggiustamenti che sono stati introdotti per i lavoratori autonomi ma che non sanano sperequazioni: non capisco perché ci si rifiuti di vederle e di coglierle. Mi riferisco a quella situazione che non è data da qualche decina di unità, ma da migliaia di unità di figure professionali che oggi sono lavoratori autonomi e che in passato sono stati lavoratori dipendenti. Queste persone con la legislazione in atto possono, sì, cumulare i due periodi lavorativi, senza però che il cumulo produca effetti concreti ai fini del trattamento pensionistico.

Pertanto, nell'attuale situazione giuridica, noi abbiamo lavoratori che dopo oltre dieci anni di lavoro dipendente e oltre 25 di lavoro autonomo si sentono dire che la loro pensione di diritto è di appena 40 mila lire al mese.

Noi abbiamo chiesto di rivedere il meccanismo di calcolo della pensione e con questa norma ci proponevamo di risolvere, per lo meno parzialmente, tale problema adottando un correttivo, perché almeno si riconosca a chi ha lavorato di aver versato contributi per 40 anni. È vero che vi sono dipendenti pubblici che dopo dieci anni possono andare in pensione con 600 mila lire, e ciò è una cosa che andrà rivista. Il lavoratore non avrà neppure quello che gli spetta, ossia le 280 mila lire mensili, perché anche questo avete respinto, nonostante non vi fosse aggravio di spesa.

De Michelis può benissimo trattare con le organizzazioni sindacali. Non sarà certamente il nostro gruppo che cercherà di limitare l'iniziativa o l'autonomia del ministro nel suo intrattenere legittimamente rapporti con le parti sociali, con le quali sta discutendo di riforma del sistema pensionistico. Si fanno molti discorsi, si accenna a linee generali, però un punto è sempre ricorrente nelle dichiarazioni del ministro: e cioè che è necessario pervenire ad un sistema previdenziale che attui una separazione netta tra rapporti previdenziali in senso stretto e rapporti assistenziali. Ma poi? Si dice, ma non lo si fa. E non crediamo che con parole diverse si possa cambiare la sostanza delle cose, che è quella che ho detto e che è in aperta contraddizione con i vari pronunciamenti.

Reputiamo grave che al Senato non sia stato possibile ripristinare la norma sui braccianti agricoli che non aveva per noi certo un valore di bandiera. Noi non diciamo che, siccome vi era un accordo tra sindacati e Governo per abbandonare una normativa superata da tempo, bisognava rimanere fermi a difendere quelle norme nuove. No, noi contrastiamo piuttosto la filosofia sottesa a questo modo di fare del Governo, il quale ritiene che ciò che delle intese corrisponde al proprio orientamento politico deve essere tradotto in norme di legge, ancorandosi in modo notarile agli accordi sottoscritti; mentre invece la parte degli accordi che non piace può benissimo venire modificata. È una filo-

sofia politica che non possiamo condividere, e non perché riteniamo che il Parlamento debba accettare tutto quanto viene deciso a livello di intese tra il Governo e le parti sociali, avendo soltanto l'obbligo di mettersi al riparo di una firma. Noi vogliamo salvaguardare invece l'autonomia di giudizio del Parlamento, sapendo che in questa società le spinte corporative tendono ad accentuarsi e che quindi non possiamo dire «sì» a tutto quanto viene dalla società: si devono trovare le necessarie mediazioni, sulla base di una strategia politica e di scelte politiche. Quindi non sono qui a richiamare la norma sui braccianti agricoli solo per dire «c'è un accordo che bisognava rispettare», ma perché i problemi sollevati da quella norma avrebbero dovuto trovare, nel rispetto anche di quell'accordo, una loro collocazione e soluzione, in collegamento con la riforma della previdenza agricola, per la quale da anni ci stiamo battendo senza risultati.

Ho già detto prima che consideriamo positiva l'attenuazione delle penalità previste per i lavoratori che risultino assenti in caso di malattia e di visita di controllo. Però, nonostante la riduzione, la sostanza è che rimane una sproporzione tra infrazione e penalità. Basta fare un esempio: un lavoratore rimane a casa per malattia un mese, viene colto in infrazione l'ultimo giorno e così perde completamente dieci giorni e poi la metà dei rimanenti venti; in totale, per un'assenza di un mese dal lavoro per malattia, si vede falcidiata la retribuzione di due terzi. Ci sembra eccessivo, soprattutto non essendo chiari i termini in cui devono effettuarsi i controlli, perché nel decreto non è detto quale sia il disciplinare che regola le visite di controllo. Uno che rimane a casa per depressione nervosa cosa deve fare? Un collega di democrazia proletaria ha detto giustamente che si ritrova agli arresti domiciliari, perché non può uscire di casa, al massimo può affacciarsi alla finestra: dovrà buttarsi di sotto per fare due passi? E dove sta scritto che in certi momenti della giornata questo lavoratore può allontanarsi dal domicilio? Non in questo decreto-leg-

ge, per cui io credo che questa normativa autorizza lassismo da un lato e repressione borbonica dall'altro. Lassismo perché qualcuno può sempre dire «me ne vado e anche se non mi trovano non me ne importa niente», mentre se qualcuno vuole, per le ragioni più varie, penalizzare quel lavoratore, non vi è difesa, perché non si sa con quali strumenti si dovrà accertare l'assenza.

Noi avevamo proposto una normativa che rinviasse il problema della penalizzazione alla definizione di un disciplinare preciso, che stabilisse gli obblighi di chi rimane a casa e i doveri di chi deve effettuare i controlli. Questa proposta è stata respinta; così rimarrà una norma dai connotati descritti e che io ritengo per gran parte illeggittimi, penalizzanti, borbonici: non trovo altro termine per definirli.

Che cosa dire altresì del fatto che al Senato si è solo introdotta qualche modifica all'articolo che toglie l'invalidità quando si superano 900 mila lire di reddito? È una modifica tesa soltanto a salvaguardare certe categorie di lavoratori autonomi, dalla quale ancora uscirà confermato che questa norma è concepita per penalizzare gli invalidi che siano lavoratori dipendenti, visto che nessun altro sarà ad essa sottoposto. È una discriminazione che noi non accettiamo, perché anche in questo campo moralizzare vuol dire ben altra cosa. Intanto vuol dire, a nostro giudizio, che il requisito dell'invalidità deve essere non reddituale ma fisico, anche se, non voglio tornare su un argomento tanto a lungo dibattuto. Inoltre vuol dire non avere una ingessatura del capo, che obblighi a guardare sempre in un'unica direzione, senza vedere gli altri settori della società in cui si annidano rendite improprie o comunque erogazioni non dovute. In questo modo non si affermano certo i principi dell'equità ai quali tante volte a parole ci si riferisce, mentre nei fatti si agisce in senso opposto.

Oltretutto, con questa normativa si instaura un principio molto grave, che mi meraviglia altre parti politiche non abbiano voluto sottolineare, in quanto costituisce un grave rischio. In effetti, non è che

si tolga la parte assistenziale dell'invalidità (cosa per cui già provvede l'articolo 6), bensì la parte di diritto previdenziale maturato, che già, agendo soltanto per i lavoratori dipendenti, è estremamente ridotta. Si deve sapere che, sul totale della pensione minima, circa 200 mila lire possono essere di integrazione che viene tolta con le norme dell'articolo 6, e quindi ciò che rimane sono 70-80 mila lire. Tagliando anche questa parte si taglia una parte della pensione vera, quella frutto del diritto previdenziale già maturato. Come mai non reagiscono coloro i quali ad ogni pie' sospinto hanno alzato la bandiera dei diritti acquisiti, dicendo «questi non si toccano!»? E come non vedono, costoro, il rischio che si corre introducendo un principio di questa natura?

Io ritengo, signor Presidente, che tutte queste cose testimoniano il modo in cui il Parlamento non deve fare le leggi. Ed è grave la sommatoria di tutti questi errori e di queste contraddizioni, alla quale si deve poi aggiungere il grave atto rappresentato dall'articolo 9, quello sul collocamento delle categorie protette.

Prendiamo atto con soddisfazione che le modificazioni ai commi primo e terzo hanno molto stemperato questa normativa penalizzante per le categorie «protette», ma resta sempre il fatto grave che, in concreto, con la permanenza del comma quarto (che inibisce la possibilità d'interscambio tra le varie categorie), si giunge di fatto alla penalizzazione della grande maggioranza degli invalidi, i quali non sono più gli orfani di guerra, né le vedove di guerra o gli invalidi di guerra, ma sono gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, signor Presidente! Bloccando questa possibilità di interscambio e di scorrimento, la grande massa di coloro che attendono un'occupazione (bisogna guardarvi con occhio particolare perché non è solo un problema umano, astratto, ma un problema sociale molto grave) rimane estremamente limitata. Voglio perciò ricordare la nostra accanita volontà nel tentativo di cancellare completamente l'articolo 9, e non già perché non vi siano distorsioni nel collocamento delle categorie protette,

perché sappiamo che vi sono anche falsi invalidi. Forse è inesatta l'espressione di falso invalido, ma intendo riferirmi ad un'invalidità estremamente ridotta, e comunque a gente che fa ricorso al riconoscimento dell'invalidità civile, perché spera di ottenere un'occupazione. Che tipo di falsità è questa? Chi compie atti del genere, a cosa li finalizza? Ad appropriarsi di migliaia di miliardi, come nel nostro paese sanno fare in molti, compreso chi ha vissuto o vive negli alti ranghi degli apparati dello Stato? Oppure il movente è la ricerca di un lavoro e non già il compimento di atti delittuosi?

Noi, signor Presidente, siamo comunque per mettere ordine anche su questa materia. Allora perché volete farlo in questi termini, tagliando con la scure? Approviamo un provvedimento organico: rivediamo le percentuali, aggiorniamo tutto, ma non andiamo avanti in questi termini! Se a quanto già detto aggiungiamo che, all'interno della parte sanitaria del decreto (su cui al momento opportuno si soffermerà il mio compagno e collega Pastore), con l'inasprimento dei *ticket* sulle prestazioni diagnostiche si è opposto un rifiuto ad alcune variazioni — che sostanzialmente non partono dal concetto di voler in qualche modo evitare che, nella spesa sanitaria, non si possano attuare anche riduzioni —, devo notare che invece si insiste a considerare i *ticket* essenzialmente come un prelievo fiscale sulla salute dei cittadini. Allora in tutta evidenza emerge l'iniquità di questo decreto-legge, nella centrale contraddizione tra quel che si dice di voler fare e ciò che invece si realizza.

Signor Presidente, quello che resta di questo decreto è una penalizzazione ancora a svantaggio essenzialmente della gente più umile della nostra società, che dovrebbe essere maggiormente tutelata, mentre in questa circostanza vede il Governo muoversi nella direzione opposta! (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il dibattito fin qui svolto ha già chiarito ampiamente il carattere pesantemente iniquo, contraddittorio, ingiusto, caotico ed inutile delle norme contenute in questo ennesimo decreto-*omnibus*. Ma prima di passare più analiticamente ai contenuti, voglio richiamare anche l'assurdo *iter* (dai punti di vista parlamentare ed istituzionale) che questo decreto ha seguito, in contemporaneità di un dibattito certamente interessante, appassionato e partecipato, presso la Commissione affari costituzionali: iniziativa certamente lodevole, che ha visto un confronto con il Governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento onorevole Mammi, su come limitare la decretazione d'urgenza da parte del Governo. Contemporaneamente a questo dibattito affatto teorico — o, per meglio dire, astratto ed un po' ipocrita — abbiamo invece concretamente vissuto la storia di questo decreto-legge, su cui è stata posta la questione di fiducia dal Governo in un modo del tutto particolare. Il Governo ha posto la questione di fiducia non semplicemente per tappare la bocca alla propria maggioranza o ad una parte di essa (e non sarebbe la prima volta che ciò avviene), dimostrando come le tesi sull'ostruzionismo o le lungaggini del dibattito parlamentare fossero, in realtà, una foglia di fico per celare ben altre vergogne; in questo caso, si è trattato di una fiducia addirittura condizionata, posta cioè su un testo di cui in partenza si dava per scontata una sia pur timida modificazione da parte dell'altro ramo del Parlamento: la Camera votava quindi la fiducia su qualcosa che di lì a poco sarebbe tornata in forza di una ulteriore modificazione. Si trattava di una fiducia finta, condizionata da ulteriori cambiamenti. Si ripropone infatti, in terza lettura, questo testo legislativo ed ancora una volta certamente nei corridoi (non ancora ufficialmente in Assemblea) da parte di autorevoli esponenti della maggioranza rimbalza questa possibilità, questa spada di Damocle ormai non più affilata, di una nuova posizione della que-

stione di fiducia, ancora su quella mancata di emendamenti da respingere, che noi della opposizione — se non altro, per svolgere un elementare dovere sul piano parlamentare — abbiamo cercato di sottoporre all'attenzione dei colleghi, anche in questa terza lettura del decreto.

Siamo quindi di fronte ad un nuovo caso nella storia della decretazione d'urgenza e della posizione della questione di fiducia, un caso estremamente preoccupante e grave, che peggiora la situazione di degrado nei rapporti tra Parlamento e Governo, che si è venuta manifestando su altri versanti e per molti altri aspetti. Ma veniamo ai contenuti di questo decreto, senza rifare il discorso svolto in Commissione, in Assemblea ed in tutte le altre occasioni in cui abbiamo trattato questi temi. Voglio però rimettere fortemente in discussione il fatto che questo decreto-legge abbia subito miglioramenti reali, nella discussione intervenuta al Senato. Mi rivolgo a coloro che, all'interno della maggioranza, hanno votato la fiducia con la promessa di ottenere quello che richiedevano. Infatti, la natura di questo decreto-legge non è modificata sostanzialmente: ad esempio, il carattere palesemente contraddittorio di esso non è affatto mutato. Già il collega Pallanti ricordava molto bene che non si tratta affatto di un provvedimento per il contenimento della spesa pubblica, in quanto esso costa allo Stato una nuova quantità di miliardi, rispetto ai quali non c'è copertura. Da questo punto di vista, il Senato non ha modificato nulla, se non ha addirittura introdotto peggioramenti; i provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali, estesi per il 1984 anche ai settori dei commercianti ed agricolo, rimangono inalterati nel testo nuovamente presentato alla nostra Assemblea in terza lettura; essi risultano senza alcuna contropartita, neppure dal punto di vista vago e teorico, rispetto all'assunzione di responsabilità da parte di categorie così largamente beneficiate, circa il contenimento effettivo e verificabile dei prezzi e quindi dei prevedibili aumenti del costo della vita che, per altro, continua a galoppare con estrema rapidi-

tà! Tutto è rimasto esattamente come prima e ci troviamo in palese contraddizione fra il titolo, la filosofia proclamata dai ministri rispetto a questo decreto-legge e gli effetti reali che produrrà non in un futuro lontano, ma che ha già prodotto nel corso di tutto il 1983, da quando cioè questo decreto-legge è entrato in vigore. E lo stesso sottosegretario per il bilancio lo ha riconosciuto, dicendo che c'è un buco di un centinaio di miliardi tra le entrate operate con i contributi recuperati e le spese che vi sono state per la fiscalizzazione degli oneri sociali. Si ha ragione di ritenere che questo maggiore esborso continuerà in maniera proporzionalmente geometrica per i mesi e gli anni a seguire, in cui avrà vigore questo provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali.

D'altro canto, siamo di fronte ad una legislazione nel settore che continua ad aggiungere pallina a pallina, per cui, in sostanza, l'albero di Natale non si può mai toccare. Si comincia con un certo settore, che è beneficiato dalla fiscalizzazione; poi se ne aggiunge un altro, poi un altro ancora. Successivamente, questi diventano diritti acquisiti da parte di determinate categorie. È impossibile pensare ad una gestione dell'economia senza questi procedimenti a pioggia, ad albero di Natale, a regalo multiplo della fiscalizzazione degli oneri sociali. E, quindi, essi vanno avanti, producendo un continuo esborso, una continua spesa che non è piccola cosa rispetto ai problemi dei vari deficit che abbiamo.

Questo provvedimento si inserisce perfettamente in questa logica. Quindi, è parte di quei 17-18 decreti di fiscalizzazione degli oneri sociali che si sono succeduti ormai da anni. Non vi è copertura, per altro; anzi, non essendovi una copertura apposita, si presume che la fiscalizzazione degli oneri sociali verrà sovvenzionata con il recupero dei contributi previdenziali, cosa profondamente scorretta e sbagliata in sé (e non devo sprecare molte parole per dimostrarlo), e per giunta anche improbabile, perché questo recupero di fondi non è assolutamente certo nella

sua quantità, mentre è certa la spesa per la fiscalizzazione degli oneri sociali. Oppure, ci si rivarrà, come appare da alcuni calcoli fatti recentemente da alcuni settimanali, direttamente sui proventi derivanti dai *ticket*. Quindi i *ticket* sui prodotti medicinali, sulle diagnosi, sulle analisi, profondamente ingiusti secondo me sotto un profilo costituzionale, sono doppiamente ingiusti perché qui servono per dare soldi ad alcune categorie, senza avere in cambio non solo la garanzia di una tutela della salute, ma neppure che non aumentino i prezzi e il costo della vita.

Il carattere profondamente iniquo, ingiusto e contraddittorio di questo decreto-legge non è stato mutato dalle modificazioni intervenute al Senato. Quindi, le ragioni di fondo della nostra opposizione al provvedimento al nostro esame rimangono assolutamente inalterate.

Inoltre, bene faceva il collega che mi ha preceduto a ricordare come alcuni provvedimenti che partivano all'insegna del rigore, della volontà di perseguire l'evasione da parte di alcuni settori, si siano venuti illanguidendo. Quando abbiamo discusso, a partire dal precedente decreto-legge che risale al gennaio 1983, in sede di Comitato ristretto, prima con il ministro Scotti, poi con i suoi successori, sui modi in cui il condono andava attuato, su dove doveva cominciare o non doveva cominciare, se era lecito o non era lecito parlare di estinzione del reato, e via dicendo, di dove era il limite da porre tra efficacia di un provvedimento che facesse rientrare dei soldi nelle casse dell'erario e tutela della giustizia, per cui chi ha violato rubando deve essere perseguito ed è penalmente responsabile dei suoi atti! Poi, via via, le cose si sono venute illanguidendo. I socialisti sembravano essere partiti da una posizione di grande rigore, di grande durezza, e siamo arrivati al testo del Senato, che è ulteriormente peggiorativo del testo della Camera per ciò che concerne l'articolo 2.

Né mi convincono, francamente (e qui sarei più tenue rispetto alle proclamate soddisfazioni per ciò che il Senato ha fatto), le modificazioni intervenute al com-

ma 14 dell'articolo 5. Noi ci siamo permessi di presentare un emendamento volto a cancellare l'idea che si tratti di stabilire la perdita dell'intera indennità economica fino a 10 giorni di congedo e di metà dell'indennità stessa per l'ulteriore periodo di congedo. Almeno questa seconda parte deve essere cancellata, limitando la sanzione quanto meno ai 10 giorni, escluso il ricovero ospedaliero. Questo ci pare coerente con una logica di azione di lotta nei confronti di fenomeni — che certamente esistono e sono deprecabili — di assenteismo, concentrati soprattutto su periodi brevi.

Quindi, non ha senso (salvo quello di una eccessiva e impropria fiscalità in questa sede) riferirsi a periodi più lunghi, che si presuppone abbiano una fondata documentabilità. Pertanto, mi pare che, se si vuole lavorare e se è stato recepito dalla battaglia dell'opposizione qualcosa rispetto a quest'ultima parte dell'articolo 5, si possa andare anche più in là per migliorare il testo che il Senato ci ha fornito.

Così pure non cambia nulla di sostanziale rispetto ad altri due grandi temi, quelli contenuti negli articoli 6 e 8 di questo decreto. Mi riferisco alle questioni relative all'integrazione al minimo ed a quelle relative all'invalidità pensionabile. Direi, anzi, che il modo in cui si è svolta la discussione in quest'aula e il modo stesso in cui si è svolta al Senato, sia pure in modo più rapsodico e costretto nei tempi, dimostrano la validità della tesi che abbiamo sempre sostenuto, e cioè che questo decreto pasticcia su questi temi e che anche alcune pie intenzioni rimangono solamente pie. E sono le pie intenzioni di cui sono lastricate le strade che portano all'inferno. Voglio dire che quegli spiriti, anche positivi, di rompere con un assistenzialismo su cui si fondano alcune fortune politiche vengono, poi, completamente distrutti da logiche che finiscono per penalizzare i settori più deboli, per non fare giustizia e, dunque, per aggiungere iniquità ad iniquità.

Quindi, avevamo sostanzialmente ragione nel sottolineare la necessità di togliere tali parti da questo decreto, riman-

dandole ad una discussione già cominciata nella passata legislatura e che si può riprendere immediatamente, su progetti di legge di riforma organica che permettano una discussione più serena, un intervento modificativo, che sia più serio e più deciso, di una realtà negativa esistente.

Analogamente, non possiamo non ribadire la nostra ferma contrarietà all'articolo 9. È vero che al testo originario sono state apportate modificazioni. È vero, soprattutto, che su tale questione si è mobilitata una parte considerevole del paese, dalle organizzazioni sindacali a quelle degli handicappati, a forze religiose, a parti delle forze politiche della stessa maggioranza. Quindi, era logico attendersi una qualche modificazione di un testo che, francamente, appariva sciagurato, al punto che lo stesso ministro del lavoro — voglio ricordarlo per la seconda volta — era convinto che nel testo stampato ci fosse un «non», e che quindi il testo iniziale fosse molto più simile a quello che poi è derivato dall'approvazione dell'emendamento presentato al Senato. Ed è una circostanza curiosa che il ministro del lavoro si presenti in Commissione convinto che il testo sia diverso da quello stampato, concordato all'interno della maggioranza e sotto gli occhi di tutti. Ma, santo cielo, una disattenzione di questo genere può anche succedere!

Ma la sostanza di questo articolo 9 non è totalmente rimossa, perché il fatto che si dovesse procedere alla riforma del collocamento obbligatorio rimane. E anche qui si tratta di una riforma già pronta da tempo — e non stiamo a ripetere per la centesima volta le solite cose —, approvabile senz'altro in un periodo molto breve, perché c'è tutto il lavoro già fatto nella precedente legislatura. Il fatto, poi, che questo articolo 9 tocchi una materia che è la più estranea tra le tante estranee all'interno di questo decreto-legge, perché non riguarda né norme pensionistiche, né di contenimento della spesa pubblica (perché poi voglio vedere che cosa realmente si contiene), viene giustificato dicendo che riguarda un lodo segreto (ogni tanto

il ministro del lavoro tira fuori tale argomentazione, quando è il caso, salvo essere contraddetto dai responsabili sindacali facenti capo alla sua stessa parte politica) che sarebbe intercorso con il beneplacito dei massimi responsabili delle organizzazioni sindacali, e che costituirebbe uno dei punti intorno ai quali si è costruito il famigerato accordo del 22 gennaio 1983.

Ebbene, io dico che per parte nostra siamo a posto con la coscienza, perché eravamo contro quell'accordo sindacale. Questo fatto dimostra ulteriormente che avevamo ragioni da vendere e quindi, anche se del senno di poi son piene le fosse, possiamo dire che lo abbiamo già dimostrato allora ed ora risulta con ancora maggiore evidenza.

Ma non è questo il punto che voglio sottolineare: ce n'è uno assai più importante che riguarda il funzionamento delle nostre istituzioni. Dobbiamo francamente chiederci quanto sia lecita l'assoluta e piatta recepibilità di accordi tra le parti sociali in testi legislativi quando ciò cozza contro l'autonomia del Parlamento e, soprattutto, viola alcuni principi cardine della Costituzione. Questo è il problema che il rapporto tra l'accordo del 22 gennaio e questo provvedimento (come altri) solleva. Ed è un problema sul quale dobbiamo discutere, perché non possiamo saltare a piè pari questa grave questione, altrimenti ci troviamo dritti e filati in una logica di modifiche istituzionali in senso neocorporativo che diventa poi il vero asse della cosiddetta «grande riforma», che si vuole realizzare con l'esautoramento globale della funzione legislativa e dell'autonomia del potere legislativo.

Senza dire poi che gli accordi con le organizzazioni sindacali vengono richiamati quando fanno comodo al Governo e vengono dimenticati quando non gli fanno comodo. Ma, a parte tale questione, che è di politica più spicciola anche se solleva problemi di grande sostanza (vedi ad esempio il problema dei braccianti agricoli), la grande questione è un'altra. Permettetemi allora di ritenere — lodo segreto o non segreto, autentica o non

autentica la firma dei dirigenti sindacali, che abbia ragione Ottaviano Del Turco o che abbia ragione il ministro De Michelis — estranea o comunque non cogente questa prova rispetto alla necessità di formulare l'articolo 9 così com'è e di mantenere questa materia in tale decreto-legge.

Ed allora noi siamo — ed è questa la ragione per cui voteremo nuovamente contro la conversione in legge del decreto — contrari a questo articolo 9. Ed abbiamo provato (lo dico perché, per questioni di tempo, può darsi che l'emendamento in materia non venga approvato, ma almeno ciò resterà agli atti) a migliorare il testo che ci perviene in terza lettura. Certamente si tratta — e ce ne rendiamo conto — di pezzi rabberciati; sarebbe stato molto meglio, come abbiamo proposto fin dall'inizio, sopprimere questa parte, anche se oggi tecnicamente non possiamo più farlo, se non votando contro l'intero provvedimento, per andare invece ad una riforma organica del sistema di collocamento obbligatorio.

Rimane altresì scandalosa e peggiorata la parte sanitaria, per tutti i motivi che abbiamo già esposto. In questa fase abbiamo cercato di intervenire (e lo dico per guadagnare tempo), nel tentativo di eliminare la concessione di deleghe al Governo per adottare decreti attuativi che invece, visto che siamo di fronte a provvedimenti di legge, possiamo anche adottare con leggi ordinarie. Riteniamo ad esempio che si debbano ampliare le categorie esenti da *ticket*, in particolare ricomprendendovi pazienti affetti da malattie congenite ed ereditarie, quelli in trattamento di dialisi e quelli affetti da tumori accertati.

Ebbene, ci pare che tale questione possa essere decisa e risolta non con una delega al Governo ma direttamente all'interno di questa legge, così come può esserlo quella di estendere l'esenzione dal *ticket* agli interventi di pronto soccorso e agli altri casi che non prevedono il ricovero, proprio al fine di sconsigliare il ricovero stesso, quindi in una linea che effettivamente si muova verso il contenimento della spesa ospedaliera

secondo modelli di comportamento già eseguiti in paesi avanzati quanto o più del nostro.

Permanendo quindi tutte le ragioni di fondo della nostra opposizione (che in taluni casi è addirittura rinforzata) e, non essendo sufficienti ad attenuarla le modifiche apportate dal Senato, ribadiamo la necessità di votare contro questo disegno di legge. Guardate: se dovesse prevalere una nostra (e per fortuna non solo nostra) tesi negativa alla conversione in legge, non si creerebbero vuoti incalcolabili nelle entrate dello Stato. Abbiamo anche dimostrato — e gli stessi esponenti del Governo non mi pare si siano contrapposti, né lo potrebbero, a questa analisi — che qui non siamo di fronte ad un 'contenimento' della spesa pubblica; semmai l'effetto già prodotto è un aumento delle uscite ed una assoluta incertezza o comunque una incalcolabilità delle entrate. Se dovesse prevalere una tesi contraria alla conversione in legge di questo decreto, non è affatto vero che si lascerebbe la situazione così com'è, respingendo esigenze e intenzioni positive di riforma verso situazioni incancrenite perché, anzi, proprio l'eliminazione di questo decreto-legge darebbe finalmente via libera alla discussione di quei provvedimenti di riforma organica che da tempo giacciono in Parlamento, da quello sul collocamento obbligatorio a quello di una nuova disciplina sull'invalidità pensionabile, fino a quello del riordino generale della materia pensionistica.

La caduta di questo decreto-legge potrebbe liberare forze, iniziative e volontà di confrontarsi su queste altre questioni, ove un rapporto fra maggioranza e minoranza, tra opposizione e Governo potrebbe giocare in termini più utili per il paese, soprattutto per coloro che ci votano e che non vogliono vedere ulteriormente distrutti i loro livelli di vita e di sussistenza, già profondamente minacciati dalla crisi economica che imperversa nel paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la terza lettura del disegno di legge al nostro esame ci impone di sottolineare i metodi sbrigativi, dal punto di vista del procedimento legislativo, cui si è fatto ricorso per condurre in porto ad ogni costo un provvedimento sfortunato che, per strada, ha perduto le caratteristiche che un po' umoristicamente gli sono assegnate da un titolo superato dagli eventi.

Dobbiamo denunciare, nella delicatezza e nella gravità che il fatto comporta, che i pareri delle Commissioni che erano stati richiesti dal Presidente della Camera a norma del nostro regolamento, sono stati espressi sul decreto-legge in un momento successivo alla sua approvazione in sede referente presso la Commissione bilancio. E ciò è in violazione dell'articolo 73 del nostro regolamento che, al secondo comma, recita: «La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione dello stampato. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto».

Quindi la Commissione competente per il merito, cioè la Commissione bilancio, sarebbe stata abilitata a procedere all'esame di merito del progetto soltanto dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 73, secondo comma, del nostro regolamento. Ma così non è stato perché, essendo stata sollevata in Commissione bilancio la questione relativa alla necessità di attendere il parere della Commissione sanità (che per altro si è riunita questa mattina), da parte del presidente della Commissione è stato risposto che si doveva proseguire nell'esame del disegno di legge, senza rispettare l'articolo 73, secondo comma, del nostro regolamento.

Signor Presidente, se i nostri regolamenti debbono essere osservati, non vi è dubbio che ci troviamo qui di fronte ad una palese violazione degli stessi. Se i nostri regolamenti, viceversa, sono da considerarsi quali raccolte di massime destinate ad essere violate, allora il procedimento legislativo è qualcosa in ordine al quale la «corsia preferenziale» è stata costruita a colpi di maggioranza, senza rispetto delle regole del gioco. Noi denunziamo queste violazioni, perché le violazioni delle norme del procedimento legislativo denunciate in questa sede interessano poi la formazione della legge, i destinatari della legge, coloro che quest'ultima debbono applicare. E se la legge è elaborata al di fuori delle norme del procedimento legislativo, la stessa nasce viziata. È questo che vuole il Governo? È questo che vuole la «diligenza» di una maggioranza che non vede l'ora di togliersi dai piedi questo decreto, a colpi di fiducia o con tagli agli emendamenti proposti? È quanto ci domandiamo.

Dunque, un brutto decreto reiterato, che ha prodotto un brutto disegno di legge di conversione, che ha prodotto un illegittimo procedimento legislativo.

Ieri in Commissione bilancio è stata sollevata la questione, ma la stessa è stata anche sollevata dal nostro rappresentante, l'onorevole Sospiri, in Commissione lavoro, con riferimento alla necessità che la Commissione bilancio attendesse il parere delle Commissioni consultate. Altrimenti le Commissioni danno parere inutilmente! Sono convocate *ad pompam*...

Signor Presidente, c'è il parere della Commissione affari costituzionali che è un parere articolato. Non sto qui a leggerlo, non voglio far perdere tempo all'Assemblea. È un parere — dicevo — articolato e condizionato. Per quale motivo la Commissione in questione viene richiesta di parere, su disposizione del Presidente, ex articolo 79 del nostro regolamento, e poi i suoi pareri condizionati vengono disattesi? Sono cose gravi, che denunziamo, sono cose gravi che vogliamo rimangano agli atti, per dimostrare che la maggioranza ha tanto paura di se stessa e della

sua inconsistenza, che non attende nemmeno che i pareri siano espressi, che il procedimento legislativo sia condotto secondo le regole, perché ha fretta di arrivare, prima del termine fatale del 10 o dell'11 novembre, data di scadenza del decreto, dal momento che la ulteriore reiterazione — per la sesta volta! — appannerebbe, forse, l'immagine che chissà chi, chissà in che modo, si ripromette di conseguire, attraverso l'approvazione di questo curioso provvedimento.

Ma non è l'unico «fiore», signor Presidente, di questo decreto, perché noi dobbiamo denunziare, con altrettanta forza, così come abbiamo denunziato il vizio del procedimento legislativo, un altro e più grave difetto che il decreto-legge reca in sé, quello relativo alla copertura. La copertura della fiscalizzazione degli oneri per le categorie commerciali non è garantita. Infatti, al comma 19 dell'articolo 4, quello relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, si prevede detta fiscalizzazione «al fine di concorrere al contenimento della inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali». Poi, al comma 25 dello stesso articolo, si prevede la copertura che viene valutata, per il 1983, in 250 miliardi. Ed in materia vi sono due errori: il primo consiste nel fatto che tale copertura, per l'anno finanziario 1983, viene assicurata con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto... È dunque il decreto che mangia se stesso. È il decreto fatto per economizzare che mangia le sue economie, dislocandole nella direzione che ho detto. Se le economie sono effettuate dalla previdenza sociale, perché quest'ultima si locupletta dei mancati versamenti per fiscalizzazione da parte dei commercianti, è la previdenza sociale che istituisce nel suo interno una partita di giro, senza economie, o senza quelle finalità di economie che dovrebbe derivare dal decreto-legge, secondo l'intendimento dei suoi proponenti.

Ma vi è altro. La copertura relativa al 1983 è, a nostro giudizio, sottostimata in 250 miliardi. E quel che è più grave, la copertura non è affatto prevista per il

1984... Come farete, da che parte la previdenza sociale prenderà i denari per sopperire ai mancati introiti della fiscalizzazione degli oneri sociali che, *ex* articolo 4, punto 19, le deriveranno? Mistero: nessuno ci risponde; non ci risponderà certamente il Governo, il Senato non ha emendato sul punto, noi abbiamo avvertito in Commissione ed in Assemblea di questa discrasia tra previsione del decreto e copertura finanziaria, ma tant'è, bisogna approvare. E così si converte in legge un decreto senza copertura.

Ed allora, così come suggerisce un'autorevole dottrina, una autorevole pubblicistica di questi giorni, la nostra speranza ed il nostro invito sono rivolti al Capo dello Stato. Nella Costituzione esiste l'articolo 81 e vi è anche l'articolo 74, il quale fa carico al Capo dello Stato, prima della promulgazione, di controllare se esistono i requisiti previsti dall'articolo 81 e, nel caso non esistano, di rinviare il provvedimento alle Camere per un nuovo esame. È quel che dobbiamo dire, poiché ci appare impossibile creare una situazione di fiscalizzazione degli oneri sociali, che è del tutto illusoria, quando la copertura ha un «buco» evidente, che si aggira (se per un determinato periodo del 1983 è di 250 miliardi), per il 1984, in un migliaio di miliardi.

Sono cose che dobbiamo dire per sottolineare con forza la improvvisazione e la maniera approssimativa con cui, attraverso una «corsia preferenziale» conquistata per forza da questo decreto, alla sua quinta edizione, si tende a portare nell'ordinamento una serie di norme che non hanno alcuna rispondenza con il resto delle regole dello stesso ordinamento.

Perché, allora, questo decreto è fatto in tutta fretta, nonostante le violazioni delle norme cui mi sono riferito? Poiché lo stesso accentua il suo carattere meramente punitivo, poiché trattasi di un decreto attraverso il quale la maggioranza ritiene di poter dare un esempio, un esempio a carico delle fasce più deboli della popolazione, un esempio a carico dei pensionati, un esempio a carico di coloro i quali hanno appena più del minimo vitale e che devo-

no essere puniti con i provvedimenti che sono stati da noi denunciati nella precedente lettura, la cui denuncia riaffermiamo in questa sede, anche se le evoluzioni compiute dal Senato non ci hanno consentito e non ci consentono emendamenti ulteriori sul punto, essendo stati i nostri emendamenti bloccati dalla votazione di fiducia con cui la Camera si è pronunciata la volta scorsa.

Siamo qui ad elevare ancora una volta la nostra protesta, che può sembrare platonica ma platonica non è, poiché questa è una assemblea politica e, pertanto, le proteste che dalla stessa si elevano sono proteste che raccolgono stati d'animo, che raccolgono situazioni esistenti nel paese reale, nella società reale. Siamo qui a raccogliere ancora una volta la protesta delle associazioni di invalidi; siamo qui pieni di telegrammi. L'onorevole Forner, un momento fa, mi ha passato l'ennesimo telegramma che proviene dal presidente provinciale degli invalidi civili di Venezia, che protesta ancora una volta contro le gravissime limitazioni e discriminazioni del collocamento obbligatorio, che rafforzano le iniquità delle imposizioni sanitarie, annunciando che la conversione del decreto suscita profondo sdegno nelle categorie interessate. Ma tant'è... Sono le fasce deboli ad essere colpite da questo decreto-legge ed esse debbono esserlo anche a costo di illegittimità, anche a costo di violazione del procedimento legislativo, anche a costo di violazioni del precetto costituzionale che riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge.

Ma, accanto alle fasce deboli dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, del collocamento obbligatorio degli invalidi civili, viene colpito anche il mezzogiorno d'Italia, come ha osservato questa mattina, in sede di Commissione sanità, il nostro rappresentante onorevole Mazzone, nella inutile seduta che si è tenuta: ed infatti, quando la Commissione sanità si è riunita, la Commissione bilancio aveva già approvato il decreto-legge, per cui le nostre osservazioni sono rimaste agli atti ed hanno valore soltanto di protesta poli-

tica; ed in questo senso noi le ribadiamo. Ma nel testo pervenuto dal Senato c'è un «fiore», cui non pensiamo si possa porre riparo con un qualsiasi emendamento, che sarebbe inesorabilmente colpito da chissà quale espediente, in questa forzata corsia preferenziale che viene inaugurata a colpi di maggioranza. Si tratta dell'emendamento soppressivo dell'articolo 10-bis, che era stato introdotto dalla Camera. Tale articolo disponeva che fino all'approvazione del piano sanitario nazionale fossero sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni aventi una dotazione superiore a sei posti letto per mille abitanti, con esclusione di quelli destinati al riequilibrio territoriale, nonché ai servizi di pronto soccorso e di emergenza. Era una norma severa, che però lasciava uno spiraglio per tutte quelle zone del territorio nazionale la cui dotazione ospedaliera non raggiunge il limite indicato ed in particolare, quindi, per le regioni meridionali. Al Senato la maggioranza ha ritenuto di cancellare l'articolo 10-bis: con quali conseguenze? Sembrerebbe che in tal modo si abolisce la sospensione dei finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere; ma noi temiamo fortemente che in realtà si realizzi invece l'abolizione dei finanziamenti, che colpirebbe in particolare il Mezzogiorno, il quale prima beneficiava di una deroga chiarissima ed era in condizione, in epoca di vacche magre, di sperare nella costruzione di strutture ospedaliere destinate in qualche modo a sanare la dicotomia tra le strutture esistenti al nord e quelle del sud. Con la soppressione dell'articolo 10-bis, dunque, il Mezzogiorno viene penalizzato: e ci auguriamo che il Governo possa smentirsi su questo terreno, dando assicurazioni che si continuerà ad operare nel Mezzogiorno ed in tutte le altre zone che non dispongono almeno di sei posti letto per mille abitanti.

Ma c'è un altro «fiore» che viene dal Senato, o meglio che la maggioranza ha imposto al Senato: perché poi quelli che ci pervengono dall'altro ramo del Parla-

mento sono emendamenti «scelti», solo qualcuno leggermente migliorativo, come quello riferito al reddito *pro-capite* dei lavoratori agricoli. Questa, anzi, è forse l'unica modifica positiva; anche se non sappiamo come potrà essere tradotta in pratica, visto che impegnerà, nell'esame dei moduli provenienti dai lavoratori interessati, gli uffici, i calcolatori elettronici, non so quali altri marchingegni organizzativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che è la grande vittima di questo decreto. Non so proprio come faranno i benemeriti funzionari dell'Istituto ad applicare le norme farraginose, talvolta contraddittorie, certamente poco chiare che il provvedimento reca. Ma quello cui voglio riferirmi e che ha colpito particolarmente la nostra attenzione è un emendamento introdotto all'articolo 20, concernente le linee generali di sviluppo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del servizio sanitario nazionale. Tale articolo prevede le procedure per l'approvazione del piano sanitario nazionale, stabilendo fra l'altro (nel testo originario) che «le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato». Questo punto è stato emendato dal Senato, nel senso che quelle disposizioni precettive sono stabilite «con legge dello Stato». Chiediamo allora alla cortesia del relatore e dei rappresentanti del Governo quale significato abbia tale modifica. Forse che le procedure del piano sanitario nazionale sono fuori dal bilancio? E per quale motivo? E non viene così vanificata tutta la prima parte dell'articolo 20, che stabilisce che il piano sanitario nazionale deve essere elaborato in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale? Coloro che hanno suggerito questo disgraziato emendamento si rendono conto che hanno violato la legge n. 468 sulla contabilità generale dello Stato, stravolgendo i principi di programmazione cui essa cominciava, o avrebbe dovuto cominciare, ad ispirarsi, e creando una situazione per cui diventa impossibile

inserire il piano sanitario nazionale in un qualsiasi tentativo di programmazione di vasto respiro, che indubbiamente deve essere recepito da uno strumento che non può che essere rappresentato, per la sua durata triennale, se non dalla legge recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato? In questo modo con un colpo solo sono stati vanificati diversi presupposti, è stata inferta un'altra ferita alla «vostra» legge n. 468, si torna ad una politica della trattativa giorno per giorno sul piano sanitario nazionale, metodo che avevamo denunziato nel corso del dibattito in prima lettura, osservando come fosse strano che il piano fosse approvato dalle Camere con atto non legislativo. Adesso quell'atto non legislativo non viene neppure recepito dal bilancio triennale dello Stato! Spiegateci per quale motivo è stato introdotto un simile emendamento, perché senza spiegazioni abbiamo il dovere di pensare le cose peggiori, di ritenere che il piano sanitario nazionale costituisca l'ennesima occasione di incontro, di scontro, di trattativa e di soluzione più o meno conflittuale di determinate tensioni tra le varie forze politiche, all'insegna del «tu dai una cosa a me, io do una cosa a te».

In queste condizioni, la nostra opposizione al decreto-legge aumenta di tono e di intensità e si accresce il nostro allarme; anche perché nella manovra generale di politica economica, di cui il decreto stesso dovrebbe essere una componente, registriamo un «buco» di mille miliardi ed oltre, che non si sa in che modo possa essere coperto; tenuto poi conto che gli obiettivi di «contenimento della spesa pubblica» e di introduzione di «misure urgenti in materia previdenziale», di cui al titolo del provvedimento, risultano ampiamente vanificati dagli emendamenti che sono stati apportati al testo, anche nell'esame compiuto al Senato, dobbiamo concludere che questo decreto reca in sé i segni delle contraddizioni e delle tensioni esistenti nella maggioranza e rappresenta solo il disperato tentativo di un Governo che cerca di sopravvivere navigando sui flutti dei contrasti della sua maggioranza,

ancorandosi a disposizioni elaborate solo per dare l'impressione di aver fatto qualcosa, che in realtà è più dannoso che benefico per l'economia nazionale e per la società. Di qui il nostro voto contrario (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

NINO CRISTOFORI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali, anche se per molti aspetti più che intrattenersi sul contenuto degli emendamenti approvati dal Senato si sono soffermati sui temi più generali dei vari articoli del provvedimento.

Devo sottolineare, innanzitutto, che i vari oratori intervenuti hanno dato atto che il Senato ha apportato — ad eccezione dell'onorevole Valensise, che ha limitato questa valutazione solo alle norme introdotte agli articoli 6 e 8 — dei miglioramenti al provvedimento.

Nel cogliere questo concetto vorrei sottolineare e ribadire che nella Commissione bilancio della Camera e in Assemblea nella discussione sulle proposte che il Senato ha fatto proprie vi è stata una richiesta pressante. Se andiamo ad esaminare gli emendamenti proposti alla Camera dalle opposizioni, credo che a nessuno sfugga come non si pongano neppure questioni di carattere complessivamente sostanziale, il che, indirettamente, significa che le modifiche apportate dal Senato hanno fornito una risposta, se non in senso completo, certamente in senso incisivo a quelli che erano alcuni rilievi mossi.

Se i colleghi, come alcuni hanno fatto, affrontano tutta la tematica e pongono la domanda se, ad esempio, fosse stato meglio esaminare il contenuto dell'articolo 9 in sede di collocamento obbligatorio, l'articolo 6 in sede di riforma generale delle pensioni, l'articolo 8 in sede di riforma

dell'invalidità e le norme che riguardano il settore sanitario in una riforma organica, evidentemente non fanno altro che ripetere alcune osservazioni e interrogativi che anch'io, come relatore, mi sono posto.

Il Governo ha difeso questo provvedimento ritenendo di dover salvaguardare la manovra economica dimostrandosi di fatto aperto alle osservazioni e ai suggerimenti emersi in sede parlamentare. Io stesso, del resto, nella mia replica intendo ribadire un concetto che avevo illustrato nella relazione: il Governo e la maggioranza non è che non si rendano conto che le soluzioni trovate su alcuni articoli non sono idonee a risolvere i problemi che sono a monte. Del resto, le dichiarazioni rese dai ministri Degan e De Michelis in più sedi hanno dato atto con realismo dell'esigenza di pervenire a discipline organiche tali da poter assicurare un equilibrio più generale.

Quindi, ritengo che le osservazioni formulate dai colleghi non tengano conto delle indicazioni precise e delle volontà, alcune delle quali, nel caso del ministro del lavoro, trasformate in un disegno di legge presentato al Senato, riguardante la riforma dell'invalidità pensionabile.

Per queste valutazioni ritengo di dover esprimere nuovamente un giudizio complessivamente positivo delle modifiche apportate rispetto al testo originario e raccomando alla Camera la conversione del decreto-legge al nostro esame respingendo gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevole relatore, onorevoli colleghi, non ho molto da aggiungere al termine di questa seconda discussione sulle linee generali circa le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare, sulla scia di una storia piuttosto lunga durata mesi, questo decreto-legge per il quale oggi chiediamo il voto di conversione della Camera, perché, per quello che riguar-

da le singole questioni specifiche, attinenti alla materia previdenziale e sanitaria che il decreto-legge affronta, abbiamo molto discusso sia alla Camera sia al Senato, sia in Commissione sia in Assemblea, esponendo in maniera molto ampia le ragioni del Governo. Non pretendiamo che queste siano tali da convincere tutti, ma quanto meno abbiamo cercato di spiegare il perché della complessità degli argomenti contenuti nel decreto-legge.

Se esiste un argomento su cui vale la pena di soffermarsi un attimo, visto che è stato sollevato con forza nell'Assemblea del Senato al termine della votazione una settimana fa ed è stato riproposto da più parti questa sera, è quello riguardante la copertura finanziaria di un certo comma dell'articolo 4 relativo ad una misura di fiscalizzazione.

A prescindere dal fatto che quella certa copertura finanziaria per il 1984 si renderà necessaria solo ove si determinassero le condizioni previste dallo stesso articolo 4, devo dire senza molto compiacimento che i dati statistici in nostro possesso alla fine del 1983 ci fanno ahimé ritenere — dico ahimé perché credo sia interesse non solo del Governo ma di tutti poter constatare alla fine del 1983... (*Commenti del deputato Valensise*).

Quegli 800 miliardi preferirei pagarli perché ciò significherebbe che la battaglia contro l'inflazione — interesse non solo del Governo ma dell'intero paese — ha fatto grandi passi in avanti.

Ho la sensazione, sulla base di dati statistici non ancora perfetti ma di cui disporremo tra breve, ed essendo l'inflazione sui prezzi al consumo rimasta più elevata dell'obiettivo che ci eravamo prefissati, che quella certa norma rischia di non produrre i suoi effetti. Dico ciò senza soddisfazione perché credo che anche coloro che hanno mosso obiezioni per ragioni formali, di metodo, alla norma in questione, convengano col Governo che una drastica e rapida riduzione dell'inflazione sia comunque un beneficio tale per cui varrebbe anche la pena adottare questo meccanismo che abbiamo chiamato dei «premi e delle

punizioni» per indurre a comportamenti virtuosi e non incoerenti con la lotta all'inflazione stessa.

Ma a prescindere da tale aspetto, che potremo verificare solo nelle prossime settimane — il decreto-legge prevede che entro il 15 gennaio si effettuino i controlli oggettivi della situazione — sta di fatto che questa non è l'unica volta che in materia di copertura previdenziale si adotta un simile meccanismo. Ricorderò che un meccanismo di questo genere è stato adottato di fatto con la Cassa integrazione speciale, introdotta con una legge e coperta da una norma precisa di carattere generale, che viene inserita ogni anno nella legge finanziaria, relativa alla copertura del disavanzo di esercizio dell'INPS e quindi autorizzando per legge l'indebitamento dell'INPS presso la tesoreria al fine di coprire i propri disavanzi economici.

Nel caso della Cassa integrazione speciale è noto che la copertura formale, per circa 30-40 miliardi e per i 2-3 mila miliardi di consuntivo alla fine dell'anno, viene realizzata con un'altra norma di carattere globale. Altro esempio che l'onorevole Valensise ricorderà riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, introdotta con una norma la cui copertura è stata realizzata con una modificazione del «tetto» previsto dalla legge finanziaria per il 1983, che è stato portato da circa 20 mila miliardi a circa 23 mila miliardi. Posso quindi tranquillizzare la Camera dei deputati sul fatto che quando abbiamo presentato la legge finanziaria per il 1984 (attualmente in discussione al Senato, e che contiene una norma che stabilisce il tetto per il ricorso dell'INPS alla tesoreria dello Stato, sia a copertura dei disavanzi economici sia a copertura di ciò che lo Stato gli deve sulla base delle varie leggi) abbiamo tenuto conto del decreto in questione. Non vi è quindi alcun problema a questo proposito e dal punto di vista formale e da quello sostanziale: abbiamo fatto un calcolo complessivo, che riguardava non solo le norme relative alla legge finanziaria, ma anche le norme previste da questo decre-

to-legge, poiché il disegno di legge finanziaria è stato licenziato dal Consiglio dei ministri dopo l'emanazione del decreto.

Dal punto di vista sostanziale e formale, quindi, ripeto, l'obiezione non ha ragione di essere.

Ha ragione d'essere, ed io lo riconosco apertamente, un'altra obiezione, di carattere più generale, a cui speriamo di porre rimedio con la nuova legislazione, che proporremo nelle prossime settimane al Parlamento, di riassetto e riordino complessivo del sistema previdenziale. È sicuramente interesse di tutti che l'intera materia venga regolamentata in modo trasparente, che non ci sia questa sorta di monte globale in cui tutto va a finire, come una sorta di notte nera in cui tutte le vacche sono nere, in cui confluiscono tutte le varie voci che concorrono a determinare il disavanzo economico dell'INPS. È interesse di tutti che ci sia un chiarimento per quanto riguarda la situazione contributiva, per quanto riguarda la separazione tra assistenza e previdenza, e quindi l'obbligo dello Stato a concorrere alla copertura di determinate spese; che vi sia un chiarimento che distingua materie che non hanno nulla a che vedere con la previdenza, come per esempio quella della Cassa integrazione speciale; e che quindi, dal punto di vista contabile, tutto alla fine venga reso trasparente. In questo modo si potrà evitare anche di mettere insieme — come di fatto è avvenuto negli ultimi anni — ciò che lo Stato deve (perché leggi o comunque decisioni politiche come quelle di questo decreto prevedono) e ciò che invece lo Stato presta, e su cui, tra l'altro, chiede all'INPS interessi, sulla base di erogazioni di tesoreria.

Una obiezione di questo tipo, quindi, è legittima, ed è un'obiezione di carattere politico che recepiamo ed a cui intendiamo dare risposta e soluzione soddisfacente con un nuovo disegno di legge, che presenteremo nelle prossime settimane. L'obiezione di tipo formale, addirittura costituzionale, il richiamo all'articolo 81, invece, non è pertinente, e ci induce quindi a ritenere, con la coscienza a posto, che la Camera possa tranquillamente votare

la conversione in legge del decreto-legge anche da questo punto di vista.

Sulle altre questioni, ripeto, non intendo soffermarmi. Vorrei solo ricordare che, nonostante tutto quello che si è detto sia alla Camera dei deputati (nonostante il voto di fiducia) con il lavoro in Commissione e gli emendamenti introdotti in quella sede sia al Senato della Repubblica, con la discussione in Commissione ed in Assemblea, si è potuto operare intervenendo, migliorando, correggendo, e chiarendo i punti del decreto che potevano sembrare meno chiari o funzionanti. Il Governo ha difeso — e la maggioranza ha accettato questa impostazione del Governo — le linee di fondo del provvedimento, la sua *ratio* complessiva, sia per quanto riguardava gli aspetti di riordino e di riforma, sia per quanto riguardava gli aspetti di risanamento economico. Le abbiamo difese, le difendiamo anche a questo punto. Crediamo di poter tranquillamente dire che dopo cinque riedizioni, dopo mesi di discussioni, dopo il lavoro durato 58 giorni su quest'ultima versione, sia veramente interesse non solo del Governo, non solo della maggioranza, ma direi di tutti — del sistema previdenziale, del sistema sanitario, del buon funzionamento futuro di questi punti così essenziali del nostro stato sociale — che questo decreto-legge finalmente venga convertito, e rappresenti quindi un punto fermo rispetto al quale si possa continuare ad andare avanti.

Devo dare atto, a nome del Governo, ancora una volta, che la discussione è stata costruttiva, è entrata nel merito, non è stata una discussione evasiva o puramente negativa; e credo che sia interesse di tutti poter affrontare le prossime scadenze che abbiamo in questa materia, sia con la finanziaria (vedi previdenza e sanità), sia con i disegni di legge specifici che sono già all'attenzione del Parlamento, avendo messo questo mattone alle spalle.

Con queste ragioni, non posso che auspicare che la discussione che si svolge in quest'aula giunga ad una conclusione positiva e che, con il voto definitivo della

Camera dei deputati, si possa arrivare alla chiusura di questa vicenda mettendo a posto — parlo per la parte che mi riguarda come ministro per la previdenza sociale — la prima parte di quel disegno che ho avuto modo già più volte di illustrare. È tempo che passiamo alle parti successive; è interesse di tutti che, discutendole, finalmente ci si muova nella direzione della riforma della riforma.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

La Camera aveva approvato l'articolo unico del disegno di legge nel seguente testo:

«È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «entro termini unificati» *sono aggiunte le seguenti:* «in ogni caso non oltre il 25 del mese»;

al comma 2, dopo le parole: «sono versate distintamente» *sono aggiunte le seguenti:* «alle amministrazioni di competenza».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «anticipate o denunciate» *sono sostituite dalle seguenti:* «anticipate e denunciate» *e le parole:* «prima del promovimento dell'azione penale» *sono sostituite dalle seguenti:* «prima delle formalità di apertura del dibattimento»;

ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18, le parole: «31 ottobre 1983» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 novembre 1983»;

al comma 6, la parola: «sei» *è sostituita dalla seguente:* «nove»; *le parole:* «31 marzo 1984» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1984»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione»;

al comma 12, le parole: «30 aprile 1984» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 1984»;

al comma 13, le parole: «Le gestioni previdenziali ed assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti previdenziali e assistenziali impositori»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa»;

al comma 19, dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «ed all'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

al comma 20, le parole: «30 giugno 1983» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1983».

All'articolo 3:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di coordinamento effettuata»;

il comma 7 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento»;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate uguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si

riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è elevato a lire 960.000 a partire dal 1° gennaio 1984»;

al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982»;

dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima»;

dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va inter-

pretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna».

All'articolo 5:

al comma 6, le parole: «con contratto» *sono soppresse;*

al comma 9, le parole: «dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei lavoratori»;

al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

al comma 14, le parole: «alla relativa indennità economica» *sono sostituite dalle seguenti:* «a qualsiasi trattamento economico».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo la parola: «minatori» *sono aggiunte le seguenti:* «e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio»;

al comma 5, dopo le parole: «Le pensioni non integrate al trattamento minimo» *sono aggiunte le seguenti:* «di cui al presente articolo»;

al comma 6, le parole: «di cui al comma 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi precedenti» *e dopo le parole:* «in vigore alla data di decorrenza» *sono aggiunte le seguenti:* «della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili,»;

al comma 7, dopo le parole: «fino al» *è aggiunta la seguente:* «suo»;

al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni»;

al comma 9, dopo la parola: «pensioni» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma precedente»;

al comma 10, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9»;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979	1,2038
1980	1,1346
1981	1,3003
1982	1,2731
1983	1,2126.

10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni»;

dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.

11-ter. Chiunque compie dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma

pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.

11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «successivo al 1982» sono sostituite dalle seguenti: «successivo al 1983»; *nel secondo periodo, le parole: «Il limite minimo» sono sostituite dalle seguenti:* «A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo» *e le parole: «dell'anno considerato» sono sostituite dalle seguenti:* «di ciascun anno»;

al comma 3, le parole: «successivi al 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti: «successivi al 31 dicembre 1983» *e dopo le parole: «non pensionistiche» sono aggiunte le seguenti:* «, per le quali è previsto un requisito contributivo»;

al comma 6, le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1984»;

al comma 7, le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1984»;

al comma 8, dopo le parole: «lavoratori autonomi» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base,»;

al comma 9, le parole: «e della determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'anzianità contributiva per la determinazione» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 9.450 giornate per il diritto alla pensione di anzianità; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione»;

al comma 11, le parole: «successivi al 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti: «successivi al 31 dicembre 1983»;

al comma 12, le parole: «156 o 104 giornate per anno sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23» sono sostituite dalle seguenti: «270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi»;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno».

All'articolo 8:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo

mensile in vigore al 1^o gennaio di ciascun anno. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti»;

al terzo capoverso, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: «i soggetti stessi» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento»;

al comma 3, le parole: «che siano» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«ART. 9-bis. — Le disposizioni di cui al presente titolo I non si applicano ai lavoratori dipendenti o autonomi e ai pensionati che siano cittadini italiani residenti all'estero».

All'articolo 10:

al comma 6, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le se-

guenti: «, a seguito del loro inserimento nel prontuario,»;

il comma 8 è soppresso;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Le disposizioni relative alla partecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione».

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«ART. 10-bis. — 1. Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale sono sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni che hanno una dotazione superiore ai sei posti letto per mille abitanti con esclusione di quelli destinati al riequilibrio territoriale, nonché ai servizi di pronto soccorso e di emergenza secondo le disposizioni del comma 3.

2. Per le strutture ospedaliere in corso di costruzione, quali che siano le amministrazioni pubbliche finanziatrici, la prosecuzione dei lavori e la erogazione dei relativi finanziamenti è legata alla loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 3.

3. Le regioni definiscono, anche con provvedimenti a stralcio dei rispettivi piani sanitari regionali, misure che prevedano in particolare il riequilibrio territoriale, il ridimensionamento, l'accorpamento e la riconversione, sulla base delle esigenze territoriali, degli ospedali, loro divisioni, sezioni e servizi, per i quali l'indice di

utilizzo dei posti letto è inferiore al cinquanta per cento. In particolare le regioni che hanno una dotazione di posti letto superiore di un terzo a quella indicata nel comma 1 definiscono, con lo stesso provvedimento, misure di riconversione programmata di parte dei presidi ospedalieri in altre strutture sanitarie, secondo le esigenze territoriali, anche con riferimento all'obiettivo della riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero. Tali misure di riconversione devono concludersi, sulla base degli obiettivi fissati, entro il 31 dicembre 1986».

All'articolo 11:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Sono esentati, altresì, dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi del lavoro, i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti con invalidità superiore ai due terzi. Sono comunque concesse gratuitamente le prestazioni sanitarie specifiche, ortopediche e protesiche per le categorie sopra indicate»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Il ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagna e di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica)»;

al comma 9, la parola: «farmaceutiche» è soppressa.

All'articolo 12:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadriestrate per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»;

al comma 14, le parole: «Comitato interministeriale dei prezzi» sono sostituite dalla seguente: «CIP»; dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» è aggiunta la seguente: «CIPE»); le parole: «dallo stesso comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dal CIP».

All'articolo 13:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi»;

al comma 7, le parole: «Restano ferme» sono sostituite dalle seguenti: «Restano in vigore dal 1° gennaio 1983».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «titolari di pensione» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti previsti dal comma 2-bis»;

al comma 2, sono sopresse le parole: «anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro

dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attività professionale è dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni».

All'articolo 16:

il terzo capoverso è soppresso;

è aggiunto, infine, il seguente comma:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: «gli atti di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di cui al primo comma».

All'articolo 17:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 18:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983»;

al comma 2, la parola «predetti» è sostituita dalla seguente: «pregressi».

All'articolo 19:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni provvedono

alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento».

All'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

All'articolo 25:

al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , alla voce "Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti",»; *il secondo periodo è soppresso;*

al comma 18, le parole: «31 dicembre 1983» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1984»;

il comma 19 è sostituito dal seguente:

«All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire

15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984»;

dopo il comma 19, è aggiunto il seguente:

«19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, è prorogato al 31 dicembre 1985».

L'articolo 26 è soppresso.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2, degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio 1983, n. 317, nonché quelli instaurati anteriormente al 20 agosto 1983 per l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali».

Il Senato lo ha così modificato:

«È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «entro termini unificati» *sono aggiunte le seguenti:* «in ogni caso non oltre il 25 del mese»;

al comma 2, dopo le parole: «sono versate distintamente» *sono aggiunte le seguenti:* «alle amministrazioni di competenza».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «anticipate o denunciate» sono sostituite dalle seguenti: «anticipate e denunciate» e le parole: «Il relativo versamento, prima del promovimento dell'azione penale, estingue il reato» sono sostituite dalle seguenti: «Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso, e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato»;

ai commi 5, 6, 7, 8, 10, 17 e 18 le parole: «31 ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 1983»;

al comma 6, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»; le parole «31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1984»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.

6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa

integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione»;

al comma 12, le parole: «30 aprile 1984» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 1984»;

al comma 13, le parole: «Le gestioni previdenziali ed assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti previdenziali e assistenziali impositori»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa»;

al comma 19, dopo le parole: «all'Istitu-

to nazionale della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

al comma 20, le parole: «30 giugno 1983» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1983».

All'articolo 3:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di coordinamento effettuata»;

il comma 7 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento»;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono ver-

sati in due rate uguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate uguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è elevato a lire 960.000 a partire dal 1° gennaio 1984»;

al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982»;

dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

«14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima»;

dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna».

All'articolo 5:

al comma 6, le parole: «con contratto» sono soppresse;

al comma 9, le parole: «dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia» sono sostituite dalle seguenti: «dei lavoratori»;

al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo la parola: «minatori» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effe-

tiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda»;

al comma 5, dopo le parole: «Le pensioni non integrate al trattamento minimo» sono aggiunte le seguenti: «di cui al presente articolo»;

al comma 6, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti» e dopo le parole: «in vigore alla data di decorrenza» sono aggiunte le seguenti: «della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili,»;

al comma 7, dopo le parole: «fino al» è aggiunta la seguente: «suo»;

al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. È, tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 9, dopo la parola: «pensioni» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma precedente»;

al comma 10, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9»;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979	1,2038
1980	1,1346
1981	1,3003
1982	1,2731
1983	1,2126

10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni;

«dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.

11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.

11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti dalla normativa vigente in materia.

11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «successivo al 1982» sono sostituite dalle seguenti: «successivo al 1983»; nel secondo periodo, le parole: «Il limite minimo» sono

sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo» e le parole: «dell'anno considerato» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuno anno»;

al comma 3, le parole: «successivi al 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti: «successivi al 31 dicembre 1983» e dopo le parole: «Non pensionistiche» sono aggiunte le seguenti: «, per le quali è previsto un requisito contributivo»;

al comma 6, le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1984»;

al comma 7, le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1984»;

al comma 8, dopo le parole: «lavoratori autonomi» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base,»;

al comma 9, le parole: «e della determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'anzianità contributiva per la determinazione» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione»;

al comma 11, le parole: «successivi al 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti: «successivi al 31 dicembre 1983»;

al comma 12, le parole: «156 o 104 giornate per anno sono rivalutati, rispettiva-

mente, per i coefficienti 1,50 e 2,23» sono sostituite dalle seguenti: «270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi»;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno».

al comma 13, ultimo rigo, la parola: «obbligatori» è sostituita dalle seguenti: «effettivi e figurativi».

All'articolo 8:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurazione e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contri-

butivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti»;

al terzo capoverso, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,»;

dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente:

«I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente»;

È aggiunto in fine il seguente comma:

«1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: «i soggetti stessi» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La visita è disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidità non inferiore al 60 per cento sono considerati, ai fini della percentuale di obbligo com-

piessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti o autonomi, e ai pensionati residenti all'estero».

All'articolo 10:

al comma 6, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, a seguito del loro inserimento nel prontuario,»;

il comma 8 è soppresso;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Le disposizioni relative alla partecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 11:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misu-

ra superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1^a alla 5^a della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresì esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidità che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica), previste dal piano sanitario nazionale»;

al comma 9, la parola: «farmaceutiche» è soppressa.

All'articolo 12:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadri-

mestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»;

al comma 14, le parole: «Comitato interministeriale dei prezzi» sono sostituite dalla seguente: «CIP»; *dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» è aggiunta dal seguente: «(CIP)»;* *le parole: «dallo stesso comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dal CIP».*

il comma 6 è sostituito dalla seguente:

«I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi»;

al comma 7, le parole: «Restano ferme» sono sostituite dalle seguenti: «Restano in vigore dal 1° gennaio 1983».

All'articolo 13:

al comma 3, sono soppresse le parole: «connesse a stati patologici in atto»;

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «titolari di pensione» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti previsti dal comma 2-bis»;

al comma 2, sono soppresse le parole: «anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attività professio-

nale è dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni».

All'articolo 16:

il terzo capoverso è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "gli atti di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di cui al primo comma"».

All'articolo 17:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il collegio cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 18:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983»;

al comma 2, la parola: «predetti» è sostituita dalla seguente: «pregressi».

All'articolo 19:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento».

All'articolo 20, al secondo capoverso, le parole: «con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato» *sono sostituite dalle altre:* «con legge dello Stato».

All'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessati la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

All'articolo 23, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse».

All'articolo 25:

al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, alla voce "Amministrazioni diverse Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti",»; *il secondo periodo è soppresso;*

al comma 13, le parole: «rispettivamente differiti al 24 settembre e al 25 ottobre 1983» *sono sostituite dalle seguenti:* «rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983»;

al comma 14, le parole: «sono differiti al 15 settembre 1983» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono differiti al 10 novembre 1983»;

al comma 15, le parole: «entro il 15 settembre 1983» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 10 novembre 1983»; *le parole:* «sono differiti di 45 giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono differiti di novanta giorni»;

dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni»;

al comma 18, le parole: «31 dicembre 1983» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1983»;

il comma 19 è sostituito dal seguente:

«All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984».

dopo il comma 19, è aggiunto il seguente:

«19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, è prorogato al 31 dicembre 1985».

L'articolo 26 è soppresso.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2, degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio 1983, n. 317, nonché quelli instaurati anteriormente al 20 agosto 1983 per l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali».

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dal Senato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. Il relativo versamento, prima del promovimento dell'azione penale, estingue il reato.

2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a

due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorché la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

5. Entro il 31 ottobre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il 31 ottobre 1983, con applicazione sull'im-

porto delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 31 marzo 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

7. Per le imprese che alla data del 31 ottobre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al 31 ottobre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo

16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 ottobre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 30 aprile 1984.

13. Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalità per i versamenti.

14. Le disposizioni di cui ai commi dal 5 al 13 del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali, per la regolarizzazione della posizione debitoria relativa a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983.

15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare,

per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984.

16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. I termini per la presentazione all'istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al 31 ottobre 1983.

18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 31 ottobre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono so-

spesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 30 giugno 1983, in deroga all'articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'articolo 27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.

23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero con-

tributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo».

A questo articolo nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge) è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

I soggetti cui incombe l'obbligo di inoltrare all'autorità giudiziaria la denuncia del reato di cui sopra informano contestualmente il soggetto passivo dell'accertamento. L'oblazione entro dieci giorni dalla notifica dell'informazione di cui sopra estingue il reato.

2. 1.

FRACCHIA, MACCIOTTA, PALLANTI,
VIGNOLA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 5 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratti a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per

un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. I lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa

integrazione guadagni e ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario *ad acta* da parte del competente organo regionale.

12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari di

competenza, è altresì autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli indfortuni sul lavoro.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

14. Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo, decade dal diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero, salvo giustificato motivo».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato, (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Qualora il lavoratore pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto di qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo, escluso quello di ricovero ospedaliero e/o quello già accertato da precedente visita di controllo, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

5. 1.

PALLANTI, SANNELLA, VIGNOLA.

Al comma 14, sostituire le parole: per l'intero periodo sino a 10 giorni con le seguenti: per il giorno nel quale risulti assente.

5. 3.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al comma 14, sopprimere le parole: e nella misura della metà per l'ulteriore periodo.

5. 2.

GIANNI, CAFIERO, SERAFINI, CASTELLINA.

Al comma 14, sostituire le parole: e nella misura della metà per l'ulteriore periodo con le seguenti: nella misura di un terzo per l'ulteriore periodo.

5. 4.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 6 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. A decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non occorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è riconosciuta in mi-

sura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui al comma 5 dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della

cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.

7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6.

8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di lire 8.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nella gestione.

9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza della pensione.

11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitaro di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 1.

PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI,
BELARDI MERLO, VIGNOLA.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Su richiesta dei singoli interessati, ai lavoratori autonomi di cui al precedente comma 8 che intendono far valere contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, in sede di valutazione di detta contribuzione, sull'importo dei contributi base utili a pensione si applicano i coefficienti di rivalutazione previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

6. 2.

PALLANTI, OLIVI, VIGNOLA, BELARDI MERLO, GRASSUCCI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 8 del decreto stesso è del seguente tenore:

«All'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita viene revocata, nel caso in cui l'assicurato o il pensionato, di

età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, o di reddito da lavoro o autonomo o professionale o di impresa per un importo lordo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. I periodi di godimento della pensione revocata, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi richiesti per il diritto alla pensione di invalidità e per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella

indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

In attesa del provvedimento di riforma dell'invalidità pensionabile, restano in vigore le norme che attualmente disciplinano la materia, anche relative al trattamento pensionistico.

8. 3.

SOSPURI, VALENSISE, RAUTI, MEN-
NITTI, PAZZAGLIA, ABBATANGE-
LO, TRINGALI.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

8. 1.

PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI,
BELARDI MERLO.

Al comma 1, ultimo capoverso, sopprimere le parole: il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

8. 2.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE,
RONCHI, RUSSO FRANCO,
TAMINI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto legge, ricordo che l'articolo 9 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sot-

toporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi per controllare la permanenza dello stato invalidante.

2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e che siano riconosciuti invalidi per causa di lavoro o di servizio sono considerati, ai fini della copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sempreché l'invalidità sia del grado richiesto da quest'ultima legge.

4. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: entro il quindicesimo giorno con le seguenti: entro una settimana.

9. 1.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al comma 1, sopprimere le parole: salvo successivo accertamento.

9. 2.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non sono considerati ai fini della percentuale d'obbligo complessiva

di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

9. 5.

SOSPIRI, PAZZAGLIA, RAUTI, VALEN-
SISE, MENNITTI, ABBATANGELO,
TRINGALI.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidità non inferiore al 65 per cento sono considerati, ai fini della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, in misura non superiore ad un terzo della percentuale stessa.

9. 6.

GIANNI.

Al comma 3, sostituire le parole: non inferiore al 60 per cento con le seguenti: non inferiore ai due terzi.

9. 3.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nella misura non superiore ad un terzo della percentuale di obbligo complessiva.

9. 4.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, ricordo che all'articolo 9-bis del decreto medesimo nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai pensionati residenti all'estero.

9-bis. 2.

SOSPURI, ABBATANGELO, TRINGALI,
PAZZAGLIA, RAUTI, MENNITTI,
VALENSISE.

Aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai pensionati che godono dei benefici previsti dall'articolo 14-quater, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

9-bis .1.

PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI,
BELARDI MERLO.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis del decreto-legge, ricordo che l'articolo 10 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per so-

stanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazione quantitative.

3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:

a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a lire 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a lire 500;

b) una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescritti antibiotici e chemioterapici.

4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera a) del comma precedente non può superare lire 20.000 per ricetta.

5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del «Formulario nazionale», allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno eseguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.

6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal comitato interministeriali dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge

23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

7. Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.

8. Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali incluse nell'allegato II al decreto ministeriale 28 luglio 1983, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983; dette specialità sono concedibili fino al centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le condizioni di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito previste dal precedente comma 3, lettera a).

9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire 50.000».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 9-ter sostituire le parole: nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile con le seguenti: per le finalità stabilite dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, e dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

10. 1.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI, AMADEI FERRETTI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, CECI BONIFAZI, GELLI, VIGNOLA.

Al comma 9-ter sopprimere la parola: responsabile.

10. 2.

AMADEI FERRETTI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI, PASTORE, VIGNOLA, MACCIOTTA, CECI BONIFAZI, MONTANARI FORNARI.

Al comma 9-ter, sopprimere le parole: con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. 7.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al comma 9-ter, sostituire le parole da: con accesso agli esami di laboratorio fino alla fine, con le seguenti: nonché delle persone che usufruiscono degli ospedali diurni e dei servizi del pronto soccorso.

10. 8

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al comma 9-ter, sostituire le parole da: con accesso agli esami di laboratorio fino

alla fine, con le seguenti: nonché dei bambini di età inferiore ai dodici anni.

10. 9.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al comma 9-ter, sostituire le parole da: con accesso agli esami di laboratorio *fino alla fine, con le seguenti:* nonché delle persone affette da malattie croniche, comprese le malattie congenite ed ereditarie e le neoplasie accertate, nell'ambito della terapia finalizzata al controllo della malattia stessa.

10. 10

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al comma 9-ter, sostituire le parole da: con accesso agli esami di laboratorio *fino alla fine, con le seguenti:* e nell'ambito delle finalità e delle disposizioni della legge 22 maggio 1978, n. 194.

10. 11.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Al comma 9-ter, sopprimere le parole: in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di riconversione del presente decreto.

10. 3.

PALOPOLI, PASTORE, VIGNOLA, MACCIOTTA, CECI BONIFAZI, MONTANARI FORNARI.

Al comma 9-ter, aggiungere, in fine, le parole: Le stesse disposizioni non si applicano alle prestazioni erogate ai cittadini presso ospedali diurni e per esigenze di pronto soccorso e pronto intervento.

10. 4.

PALOPOLI, MONTANARI FORNARI, PASTORE, CECI BONIFAZI, VIGNOLA, MACCIOTTA.

Al comma 9-ter, aggiungere, in fine, le parole: Le stesse disposizioni non si applicano per le prestazioni a favore dei bambini minori di 12 anni.

10. 5.

PALOPOLI, PASTORE, CECI BONIFAZI, VIGNOLA, MACCIOTTA, MONTANARI FORNARI.

Al comma 9-ter, aggiungere, in fine, le parole: Le stesse disposizioni non si applicano alle prestazioni a favore dei cittadini per i quali esse costituiscano un ciclo unico con la terapia praticata o siano finalizzate al controllo della terapia durante trattamenti di malattie con andamento cronico.

10. 6.

PALOPOLI, PASTORE, VIGNOLA, MACCIOTTA, CECI BONIFAZI.

A tale articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. - Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale sono sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni che hanno una dotazione superiore ai sei posti letto per mille abitanti con esclusione di quelli destinati al riequilibrio territoriale, nonché ai servizi di pronto soccorso e di emergenza secondo le disposizioni del comma 3.

2. - Per le strutture ospedaliere in corso di costruzione, quali che siano le amministrazioni pubbliche finanziatrici, la prosecuzione dei lavori e la erogazione dei relativi finanziamenti è legata alla loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 3.

3. - Le regioni definiscono, anche con provvedimenti a stralcio dei rispettivi piani sanitari regionali, misure che prevedano in particolare il riequilibrio territoriale, il ridimensionamento, l'accorpamento e la riconversione, sulla base delle esigenze territoriali, degli ospedali, loro divisioni, sezioni e servizi, per i quali l'indice di utilizzazione dei posti letto è inferiore al 50 per cento. In particolare le regioni che hanno una dotazione di posti letto superiore di un terzo a quella indicata nel comma 1 definiscono, con lo stesso provvedimento, misure di riconversione programmata di parte dei presidi ospedalieri in altre strutture sanitarie, secondo le esigenze territoriali, anche con riferimento all'obiettivo della riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero. Tali misure di riconversione devono concludersi, sulla base degli obiettivi fissati, entro il 31 dicembre 1986.

10. 01.

PALOPOLI, PASTORE, VIGNOLA,
MACCIOTTA, CECI BONIFAZI,
MONTANARI, FORNARI.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. - Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale sono sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni che hanno una dotazione superiore ai sei posti letto per mille abitanti con esclusione di quelli destinati al riequilibrio territoriale, nonché ai servizi di pronto soccorso e di emergenza secondo le disposizioni del comma 3.

2. - Per le strutture ospedaliere in corso di costruzione, quali che siano le amministrazioni pubbliche finanziatrici, la prosecuzione dei lavori e la erogazione dei relativi finanziamenti è legata alla loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 3.

3. - Le regioni definiscono, anche con provvedimenti a stralcio dei rispettivi pia-

ni sanitari regionali, misure che prevedano in particolare il riequilibrio territoriale, il ridimensionamento, l'accorpamento e la riconversione, sulla base delle esigenze territoriali, degli ospedali, loro divisioni, sezioni e servizi, per i quali l'indice di utilizzazione dei posti letto è inferiore al cinquanta per cento. In particolare le regioni che hanno una dotazione di posti letto superiore di un terzo a quella indicata nel comma 1 definiscono, con lo stesso provvedimento, misure di riconversione programmata di parte dei presidi ospedalieri in altre strutture sanitarie, secondo le esigenze territoriali, anche con riferimento all'obiettivo della riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero. Tali misure di riconversione devono concludersi, sulla base degli obiettivi fissati, entro il 31 dicembre 1986.

10. 02.

GORLA; CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pastore. Ne ha facoltà.

ALDO PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, abbiamo ascoltato or ora le dichiarazioni del ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole De Michelis, sulla bontà di questo decreto-legge e sugli effetti positivi che esso porterebbe all'economia nazionale da un lato e ai settori della sanità e previdenza sociale dall'altro.

Dobbiamo dire in tutta onestà che noi non condividiamo le sue conclusioni, per una semplice considerazione, e cioè che questo decreto-legge persegue una vecchia logica di politica previdenziale e sanitaria, e quindi è destinato a peggiorare la situazione contingente e settoriale della sanità e della previdenza; ma parallelamente è un decreto-legge le cui norme non potranno apportare benefici all'economia nazionale nel suo complesso.

Voglio soffermarmi brevemente, signor

Presidente, su alcune questioni attinenti alla spesa sanitaria, perché gli articoli 10 e 11 riguardano prevalentemente tali questioni: come affrontare la spesa sanitaria nel nostro paese; dove e come realisticamente risparmiare nel settore della sanità.

Dobbiamo allora dire, signor sottosegretario per la sanità, che abbiamo assistito in questi ultimi tempi ad una continua costante criminalizzazione dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali. Abbiamo sentito ripetere da più parti che il sistema fondato sulle unità sanitarie locali è la causa fondamentale della dilatazione della spesa sanitaria nel nostro paese.

Abbiamo letto anche la relazione programmatica del ministro Degan, secondo la quale (cito testualmente) è necessario farla finita con i pagamenti a pie' di lista e è necessario sollevare lo Stato dagli effetti di cattive gestioni periferiche. Così dice la relazione programmatica del ministro Degan.

Ebbene, signor sottosegretario, vogliamo dirle subito che noi comunisti non intendiamo affatto coprire o attenuare eventuali responsabilità degli amministratori delle unità sanitarie locali; ma vogliamo ancora una volta ribadire due concetti. Sono affermazioni che ho già fatto in Commissione sanità, ma che intendo qui ripetere e riconfermare. Il primo concetto è questo: che la spesa sanitaria a livello di unità sanitarie locali è molto rigida, perché essa è sostenuta da voci che sono difficilmente modificabili a breve scadenza o addirittura imm modificabili. Mi riferisco soprattutto alle spese per il personale dipendente ed a quelle per il personale convenzionato, che, sommate assieme, rappresentano circa il 70 per cento della spesa sanitaria affrontata a livello periferico.

Il secondo concetto, che intendo ribadire, riguarda il fatto che la spesa sanitaria a livello di unità sanitarie locali è in gran parte una spesa indotta, nel senso che discende da scelte operate a livello centrale e principalmente dal Governo. Pensiamo, per esempio, al fatto che le spese

per i contratti, per le convenzioni e i prezzi dei farmaci vengono decisi in sede nazionale, e non certamente a livello di unità sanitarie locali; e tutti ormai sono concordi nel dire che la spesa sanitaria è collegata soltanto per il 10-20 per cento all'autonomo ed effettivo potere decisionale delle unità sanitarie locali, mentre il restante 80-90 per cento è invece collegato a scelte di politica sanitaria che vengono fatte in sede centrale.

È quindi l'ora di farla finita, signor sottosegretario, con questa storia dei pagamenti a pie' di lista! Non è il Governo che paga a pie' di lista le spese sostenute dalle unità sanitarie locali; sono invece queste che pagano a pie' di lista le spese secondarie a scelte che vengono fatte in sede governativa. Tuttavia, riteniamo che sia necessario contenere anche questo 10-20 per cento, ma occorre intervenire anche sulle entrate del fondo sanitario nazionale o sulle spese che sono di esclusiva competenza e responsabilità del Governo e dell'amministrazione centrale dello Stato.

Lei, signor sottosegretario, conoscerà perfettamente la relazione della Corte dei conti sulle spese del Ministero della sanità: sono spese che non vengono fatte dalle unità sanitarie locali, ma, centralmente, dal Ministero della sanità (basta leggere la tabella n. 19 del bilancio dello Stato). Ebbene, nel 1982 il Ministero della sanità ha avuto un incremento di spesa, rispetto al 1981, del 56 per cento; nessuna unità sanitaria locale in Italia ha avuto un incremento di spesa pari a quella del Ministero della sanità. Ancora, la relazione della Corte dei conti ci dice che nel 1982 lo stanziamento iniziale del Ministero della sanità è stato, per la competenza, di 259 miliardi, mentre lo stanziamento definitivo, sempre per quanto riguarda la competenza, è passata a 431 miliardi, con un incremento del 66,4 per cento. Per quanto riguarda la cassa, lo stanziamento iniziale è stato di 274 miliardi, mentre lo stanziamento definitivo è stato di 492 miliardi, con un incremento del 59,7 per cento.

Il ministro della sanità che cosa ha da dire su questi incrementi di spesa a livello

centrale, che non sono certamente di competenza delle unità sanitarie locali? Noi crediamo che, se tagli vanno fatti, devono riguardare anche questo settore, perché non si può costantemente porre la croce sopra gli amministratori dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Ma le responsabilità del Governo sono ben altre: i governi che si sono succeduti dal 1979 ad oggi hanno disatteso per gran parte la legge di riforma sanitaria o, nella più benevola delle versioni, hanno applicato in maniera distorta le norme in essa contenute. Ma questo che cosa ha comportato in termini economici ed in termini finanziari? Ha determinato gravi danni al paese, anche sul piano economico. Ed io le farò qualche esempio, signor sottosegretario per la sanità, in questo senso, cominciando dalle entrate del fondo sanitario nazionale. La legge di riforma sanitaria n. 833 è estremamente chiara e precisa: vi sono tre articoli (il 63, il 69 e il 76) che parlano delle entrate del Fondo sanitario nazionale, che indicano attraverso quali meccanismi lo Stato deve introitare le risorse destinate alla sanità.

Ebbene, questi articoli sono stati costantemente disattesi dai governi che si sono succeduti dal 1979 ad oggi. Anche la relazione programmatica del ministro Degan parla di erosione e di evasione contributiva, e sono anni che noi diciamo queste cose, che affermiamo questi concetti in Commissione e in Assemblea; ma da anni i Governi che si sono succeduti hanno fatto orecchie da mercante alle nostre parole. Ora anche il Governo parla di iniquità contributiva, ma noi da tempo tentiamo di dimostrare che esistono queste iniquità contributive; da tempo continuiamo a dire che ci sono ceti, gruppi, categorie sociali, che continuano a pagare in maniera inadeguata ed in misura insufficiente. In Commissione ho portato tutti i dati, riferiti a redditi di nove milioni e di venti milioni annui, per vedere quanto paga un coltivatore diretto, un commerciante, un lavoratore dipendente, un libero professionista.

Adesso anche il Governo ammette che esiste una iniquità contributiva; ma era compito del Governo cercare di attenuare, di limitare e di annullare questa iniquità contributiva. Invece cosa abbiamo visto nel frattempo? Abbiamo visto il decreto ministeriale, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 agosto, che eleva la quota percentuale del contributo per l'assicurazione di malattia per tutti coloro che nel 1979 non erano coperti da assicurazione mutualistica, elevandola appunto al 5,5 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1983.

Tutto questo può anche andar bene, ma nello stesso decreto ministeriale si dice in modo esplicito che tale contributo non può comunque superare il tetto massimo di 2 milioni e 500 mila lire annue. Noi domandiamo al Governo il perché di questa scelta, che va contro la necessità di arrivare ad una perequazione. Perché è stata definita per legge una quota, visto che per le altre categorie di cittadini, ed in particolare per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, non è stato preventivamente fissato alcun tetto?

Ci troviamo nella assurda situazione per cui un lavoratore dipendente che abbia un reddito annuo di 24 milioni viene a pagare 3 milioni e 100 mila lire all'anno per la sanità, mentre il suo datore di lavoro viene a pagare solo 2 milioni e mezzo. In altri termini, il datore di lavoro viene a pagare meno del proprio lavoratore dipendente. Tutto ciò per effetto di tale provvedimento emanato dal Governo in carica, perché il decreto è dell'agosto 1983.

Inoltre, nel provvedimento in esame l'aliquota complessiva per reddito di impresa commerciale è stata ridotta dal 3 al 2 per cento per gli uomini e al 2,60 per cento per le donne. Anche questo provvedimento, dunque — lo ha già affermato chiaramente il collega Pallanti, ma io desidero ribadirlo —, ha contribuito a dilatare ulteriormente la sperequazione contributiva tra categoria e categoria, e soprattutto ha ridotto le entrate del Fondo sanitario nazionale.

Anche con questo provvedimento si sono annullati gli effetti positivi che si

volevano determinare ai fini del contenimento della spesa pubblica. La fiscalizzazione per i commercianti, infatti, verrà a costare 220 miliardi all'anno.

Potrei fare altri esempi, signor Presidente, ma non li farò per la esiguità del tempo a mia disposizione. Mi consenta, però, un'ultima considerazione.

Con questo decreto si sono introdotte anche delle norme in tema di medicina legale e controllo dell'assenteismo. Noi siamo d'accordo sulla esigenza di combattere l'assenteismo, ma bisognava seguire la strada maestra, quella della attuazione dell'articolo 75 della legge n. 833, di riforma sanitaria.

In quel provvedimento si stabiliva che (si badi bene, con legge dello Stato) dovevano essere disciplinati i rapporti tra le unità sanitarie locali e gli enti previdenziali, in particolare l'INPS, in materia di medicina legale e di controlli medico-legali.

Il fatto che da parte del Governo non si sia provveduto in questo senso, ha determinato un costo di migliaia di miliardi per la nostra collettività. Non sono certo le disposizioni contraddittorie e pasticciate di questo provvedimento che possono sanare la situazione e ridurre la spesa dello Stato in questo settore.

Chiediamo perciò al Governo perché non abbia seguito la strada maestra indicata dalla stessa legge di riforma sanitaria.

A questo proposito, dobbiamo anche ricordare che l'applicazione della legge di riforma non comporta oneri aggiuntivi, bensì significativi risparmi per la nostra collettività.

Per quanto riguarda la spesa sanitaria, noi riteniamo che occorre cambiare radicalmente strada, riteniamo che occorra abbandonare la strada dei *ticket* e dei balzelli, che servono soltanto ad aggravare la situazione del settore, senza portare alcun beneficio all'economia generale del nostro paese.

A nostro giudizio, occorre muoversi in direzione della attuazione della riforma sanitaria perché questa attuazione, sia pure in tempi medi e lunghi, porterà dei

benefici sostanziali anche per quanto riguarda l'economia generale del nostro paese (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 11 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 4.000.000 aumentato di lire 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

2. Sono esentati altresì i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro ed i mutilati e gli invalidi civili di cui agli articoli 12 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché i ciechi assoluti e i sordomuti assoluti.

3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

4. Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti diversi da quelli suin-

dicati siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermità riconosciute per causa di guerra o di servizio.

7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'unità sanitaria locale verifica la veridicità di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell'ambito della propria competenza.

9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità

ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionate.

10. All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

“In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.

Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente è attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda”.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2 dopo le parole: 30 marzo 1971, n. 118, aggiungere le seguenti: , i pazienti affetti da malattie congenite ed ereditarie, i pazienti in trattamento dialitico, i pazienti affetti da neoplasie già accertate.

11. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI.

Al comma 2, sopprimere le parole: che saranno determinate con decreto del Mi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

nistro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. 2.

PALOPOLI, PASTORE, MONTANARI
FORNARI, VIGNOLA, MACCIOT-
TA, CECI BONIFAZI.

Al comma 2, sopprimere le parole: che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. 5.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLI-
CE, RONCHI, RUSSO FRANCO,
TAMINO.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Fino a quella data restano in vigore le attuali disposizioni per le prestazioni ortopediche e protesiche connesse attualmente all'invalidità.

11. 7.

MUSCARDINI PALLI, MAZZONE, DEL
DONNO, PAZZAGLIA.

Al comma 5-bis sopprimere le parole: previste dal piano sanitario nazionale.

11. 6.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLI-
CE, RONCHI, RUSSO FRANCO,
TAMIANO.

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per le prestazioni erogate in ospedali diurni e per finalità di pronto soccorso e di pronto intervento.

11. 3.

GIANNI, CAFIERO, CRUCIANELLI, SE-
RAFINI.

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: e non sono applicate nei confronti dei malati cronici e dei portatori di malat-

tie sociali (ad esempio diabetici) i quali debbono periodicamente eseguire esami di controllo.

11. 8.

MUSCARDINI PALLI, MAZZONE, DEL
DONNO, PAZZAGLIA.

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: e dai piani sanitari regionali.

11. 4.

PALOPOLI, PASTORE, VIGNOLA,
MACCIOTTA, CECI BONIFAZI,
MONTANARI FORNARI.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pastore. Ne ha facoltà.

ALDO PASTORE. Rinunzio, signor Presidente, ritenendo di aver già detto tutto in sede di articolo 10.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Muscardini Palli. Ne ha facoltà.

CRISTINA MUSCARDINI PALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, sull'articolo 11 come sugli altri di questo decreto-legge ci siamo già dilungati anche troppo in sede di primo esame da parte della Camera. Ciò non significa che abbiamo esaurito gli argomenti ma in quest'aula *verba volant* più che mai e parlare non serve, specialmente quando non si vuole intendere. Dice il vecchio proverbio che non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire. Infatti, da parte del Ministero, del Governo e di quanti si sono finora occupati di sanità incontriamo una totale sordità rispetto alle richieste avanzate in quest'Assemblea e, quello che più conta, da tutta la popolazione del nostro paese.

In merito a questo articolo 11, però, desideriamo sottolineare, in particolare per quanto riguarda il secondo comma,

come sia secondo noi assolutamente necessario aggiungere dopo le parole «del presente decreto» le altre «fino a quella data restano in vigore le attuali disposizioni per le prestazioni ortopediche e protesiche connesse attualmente all'invalidità».

Senza questa aggiunta, i portatori di *handicap* che hanno bisogno di determinate protesi rimarrebbero senza alcun tipo di assistenza dal punto di vista protesico fino ai famosi 90 giorni, sempre che poi i termini non siano più lunghi.

Per quanto riguarda il comma 5-bis dello stesso articolo riteniamo che l'esenzione totale dai *ticket* debba essere estesa anche a tutti coloro che sono affetti da una malattia sociale, ad esempio i diabetici, o una malattia cronica, o per lo meno a lunghissima durata e perciò costretti a periodici esami di laboratorio.

Il fatto che sia stato ancora una volta ignorato tale problema, è, a nostro giudizio, la dimostrazione più palese della disposizione solo a parole del Governo a prendersi cura delle classi più disagiate.

Negli ultimi anni si è inventato lo «Stato-assistenziale», ma poi non importa se questo sia assistenziale solo per se stesso, cioè a favore dei propri rappresentanti più autorevoli e se, viceversa, l'assistenza non viene prestata a coloro che ne hanno veramente bisogno.

L'assistenza per le classi più deboli costituisce un atto di giustizia e come tale dovrebbe essere inteso da tutti coloro che sono preposti istituzionalmente allo svolgimento di queste funzioni.

A prescindere dalla questione di fiducia che probabilmente verrà posta dal Governo sull'approvazione di questo provvedimento, rendendo ancora più inutile questa discussione, come quella che l'ha preceduta, invitiamo il Governo a prendere atto delle istanze da noi avanzate ed a modificare l'articolo 11 nel senso da noi indicato (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Sarò molto breve, si-

gnor Presidente, poiché non intendo portar via altro tempo a quest'Assemblea, che pure non ha visto in questo dibattito alcuna azione ostruzionistica. Lo stesso ministro ha ammesso che si è trattato di una opposizione costruttiva. Sottolineo questo punto per dire che non c'era e non c'è da parte di nessuna opposizione, la volontà di azioni tese ad impedire al Parlamento di esprimere, in coscienza, il proprio punto di vista.

La gravità delle norme contenute in questo decreto-legge pongono però, a nostro avviso, grossi problemi di coscienza alle opposizioni e alla maggioranza.

Di fronte a questa situazione e in questo contesto, invito il Governo a riflettere attentamente prima di ripetere per la seconda volta, se intende ripeterla, una mossa come quella della posizione della questione di fiducia sulla conversione in legge di questo decreto-legge. Infatti, se così fosse, questo Governo si assumerebbe la responsabilità di bloccare un sereno e costruttivo dibattito, che ha visto in quest'aula come unica forza ostruzionistica quella del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, avverto che agli articoli da 12 a 22 non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 23 del decreto-legge:

«1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse con le seguenti: salvo che i provveditori non abbiano provveduto all'assegnazione per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse.

23. 1.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Poiché nessuno chiede di parlare e poiché all'articolo 24 non sono riferiti emendamenti, ricordo che l'articolo 25 del decreto stesso è del seguente tenore:

«1. È prorogato di due anni il termine di cui alla legge 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è differito sino al 31 dicembre 1983.

3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, è differito al 30 giugno 1984.

4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolamentazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con riferimento al triennio 1° luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

6. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma è a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è differito al 31 dicembre 1983.

8. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1983.

9. Il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è differito al 31 dicembre 1983.

10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all'intendenza di finanza entro il termine prescritto.

13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti al 24 settembre e al 25 ottobre 1983. Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.

14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'articolo 2 della stessa legge, sono differiti al 15 settembre 1983.

15. I comuni di cui al precedente comma possono altresì adottare entro il 15 settembre 1983 le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l'aumento delle tariffe dell'imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 19 e dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La deliberazione per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati è immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo comma dell'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nell'anno 1984, nonché i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima sono differiti di 45 giorni.

16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, è differito al 31 dicembre 1983.

17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è differito al 30 giugno 1988.

18. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, è differito al 31 dicembre 1983.

19. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma 18, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983.

20. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

Al comma 17-bis, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1988, con le seguenti: entro il 31 dicembre 1984.

25. 1.

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 25 del decreto-legge, passiamo ai pareri della Commissione e del Governo sugli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge.

NINO CRISTOFORI, *Relatore*. A nome della maggioranza della Commissione esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, sia per le ragioni che ho già avuto occasione di illustrare durante la replica, sia per il rispetto dei tempi necessari per la conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANNI DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati, anche per l'assoluta necessità di rimanere entro i termini previsti dalla Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge.

Signor Presidente, al termine della discussione, colgo l'occasione, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, a nome del Governo, per porre la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e senza articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 424-B, nel testo della Com-

missione identico a quello approvato dal Senato (*Applausi polemici all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria, dei deputati del PDUP e a destra — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che, a norma dell'articolo 116, terzo comma, del regolamento, sulla questione di fiducia è previsto il voto per appello nominale, non prima di ventiquattr'ore dalla posizione della stessa.

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani giovedì 10 novembre 1983, alle 10 e alle 17;

Ore 10

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*
2. — *Interrogazioni.*

Ore 17

Seguito della discussione del disegno di legge:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (*modificato dal Senato*) (424-B)

Relatore: CRISTOFORI.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 19,25.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Resoconti alle 22,50.*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La IV Commissione,
considerato che:

la domanda di partecipazione, oggi espressa in termini nuovi da molte componenti sociali, proviene anche, magari incompleta e deviata, da fasce sempre più larghe di detenuti, alimentandosi della contraddizione fra la durezza delle condizioni da loro vissute e le acquisizioni generali del processo democratico;

così si fanno valere, dalla grande maggioranza dei reclusi, ragioni non diverse da quelle della collettività esterna: ed è impegno essenziale promuoverne lo sviluppo, nel rispetto dell'ordinamento penitenziario, e di difenderle da altre, contrarie e criminali, che premono entro le carceri con terribile violenza;

si tratta di realtà insopprimibili: la crisi d'identità, che è uno dei dati del malessere delle carceri, accentua per tutti, anche per l'amministrazione, il bisogno di punti di riferimento; d'altronde non si può intraprendere efficace iniziativa di rieducazione, o anche solo di freno alle spinte corruttrici, senza coinvolgere la volontà degli interessati;

le rappresentanze istituzionali dei detenuti, previste dagli articoli 9, 12 e 27 dell'ordinamento penitenziario, non rispondono affatto a tali esigenze, a causa della loro formazione mediante sorteggio e delle loro attribuzioni limitate;

appare arduo prevedere la legittimazione di rappresentanze diverse, per la grande mobilità della popolazione reclusa e per la difficoltà di impedire la coazione dei consensi, nella situazione data degli istituti penitenziari;

mentre cedere alla spontaneità degli organismi che si asseriscono rappresentativi, variamente sorti, tutt'altro che consolidati e dagli incerti esiti, significa accettarne un tasso anche esiguo di rappresentatività reale e l'esposizione a strumentalizzazioni pericolose, mancando un modello formale capace di costituire garanzia;

appare invece soluzione adeguata consentire la riunione in assemblea dei detenuti in uno stesso istituto penitenziario o di singoli comparti di esso, per discutere problemi generali o propri della loro condizione: infatti, ogni diritto dei detenuti, compreso quello di riunione, può subire solo le restrizioni giustificate dal mantenimento della sicurezza e dell'ordine o indispensabili ai fini giudiziari; la assemblea di cui si tratta, d'altronde, rientra fra la attività in comune di carattere culturale e formativo previste dagli articoli 5, 10, 12, 15 e 27 dell'ordinamento penitenziario e si risolve in un utile mezzo di trattamento;

tali scopi sono conseguibili allargando l'assemblea all'intervento di appartenenti alla collettività esterna, per superare la logica di chiusura e di separazione dell'istituzione penitenziaria;

è opportuno procedere a sperimentare l'iniziativa in questione negli istituti nei quali essa è compatibile con l'esigenza di mantenere la sicurezza e l'ordine,

impegna il Governo:

a sperimentare negli istituti penitenziari, anche per singole sezioni di essi, assemblee di detenuti, per discutere di questioni penitenziarie e di questioni interessanti comunque la collettività, ammettendovi, con diritto di parola, i soggetti indicati nell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario ed eventualmente i rappresentanti dell'amministrazione comunale e delle forze sociali;

a disciplinare le assemblee con le seguenti regole: 1) facoltà di partecipazione attribuita a tutti i reclusi ammessi alla vita in comune; 2) convocazione dell'as-

semblea, con provvedimento del direttore dell'istituto, a seguito della richiesta, formulata sulla base di un ordine del giorno, di almeno un quinto dei reclusi aventi diritto a parteciparvi; 3) possibilità di riesame della richiesta, nel caso d'un suo primo rigetto, da parte della commissione per il regolamento interno prevista dall'articolo 16 dell'ordinamento penitenziario; 4) presidenza dell'assemblea affidata al direttore dell'istituto o, per sua delega, ad un operatore penitenziario scelto fra gli educatori, assistenti sociali, assistenti volontari, esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, persone ammesse a fre-

quentare l'istituto ai sensi dell'articolo 17 dello stesso ordinamento; 5) facoltà del presidente di sciogliere l'assemblea quando ne sia impossibile lo svolgimento ordinato; 6) durata massima dell'assemblea pari a tre ore, fuori della giornata lavorativa; 7) previsione di un massimo di due assemblee al mese.

(7-00025) « MANNUZZU, GRANATI CARUSO, MACIS, ONORATO, RIZZO, VIOLANTE, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CURCIO, FABBRI SERONI, FRACCHIA, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI ».

★ ★ ★

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

POLI, VIOLANTE E MACIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che anche la Casa circondariale di pena di Verona risulta sovrappollata (come gli interroganti hanno avuto modo di verificare in una recente visita) con i problemi conseguenti, data anche la peculiarità della situazione veronese nell'ambito del mercato della droga —:

1) a quale stato di avanzamento siano giunti i lavori per la costruzione della nuova Casa circondariale di pena di Verona e quali ostacoli esistano per la massima accelerazione degli stessi;

2) se non intenda intervenire direttamente perché venga ristrutturata e resa operante, in attesa della agibilità della nuova sede, almeno una delle Case mandamentali che esistono in provincia di Verona per poter ovviare ai problemi derivanti dalla convivenza di tossicodipendenti piccoli spacciatori con i medio-grossi spacciatori. (5-00255)

SANLORENZO, CRIPPA E MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) se e quando intenda convocare il Comitato consultivo per la cooperazione e lo sviluppo previsto dagli articoli 7-8 della legge n. 38, mai convocato nel 1983 mentre la legge prevede che sia convocato almeno tre volte all'anno;

2) se non ritenga di proporre nella prima riunione, la costituzione di un segretariato del Comitato stesso come è stato più volte richiesto;

3) se non ritenga la attuale composizione della sezione speciale squilibrata rispetto alle varie componenti pubbliche e private rappresentate nel comitato consultivo e non corrispondente al dettato

dell'articolo 15 della legge 38, e se, in particolare, non ritenga fatto negativo, e perciò da correggere, che non sia prevista l'inclusione (neppure a rotazione come previsto per altri) di rappresentanti del movimento cooperativo, delle minori imprese e delle regioni che costituiscono tanta parte dell'impegno economico-sociale e politico-istituzionale dell'Italia nei confronti dei paesi in via di sviluppo. (5-00256)

SANLORENZO, CRIPPA E MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, che necessita di precise norme di esecuzione per una effettiva e completa attuazione, si basa invece sul regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

tali norme di esecuzione sono in larga misura incompatibili con la nuova disciplina;

la Corte dei conti ha rilevato come « la imperfetta corrispondenza tra il testo legislativo vigente e quello regolamentare prorogato e gli ampi spazi della legge n. 38 che risultano privi di specificazioni o integrazioni rendono improcrastinabile l'adozione di un regolamento completo e aggiornato » —:

se non intenda procedere con la massima urgenza all'emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 38, evitando di ripetere il ritardo che ha portato all'emanazione di quello per la legge n. 1222, oltre cinque anni dopo l'approvazione della legge stessa;

se non ritenga di sottoporre in via preliminare i contenuti della nuova normativa alla Commissione esteri della Camera. (5-00257)

SARTI ARMANDO, SATANASSI E BELLINI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere —

premessi che gli zuccherifici del gruppo Montesi che operano nella regione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

Emilia Romagna, e in particolare nella provincia di Bologna, non hanno ancora corrisposto il pagamento dei conferimenti ai bieticoltori che sono da lungo tempo creditori;

considerato che:

nel luglio scorso era stato sottoscritto un accordo per il pagamento dei crediti pregressi dei bieticoltori e delle bietole conferite nel 1983 con assicurazioni scritte delle banche di finanziare il gruppo Montesi;

tale accordo fu raggiunto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la firma del Ministro che si è fatto garante dell'accordo stesso;

le banche si sono rese responsabili di una grave e palese violazione degli impegni assunti;

il gruppo Montesi ha richiesto l'amministrazione controllata, dannosa per i bieticoltori che la respingeranno -;

a) quali iniziative si intendano assumere per superare l'attuale situazione e per far rispettare l'accordo sottoscritto all'inizio della campagna saccarifera;

b) se ritengano necessaria una precisa azione da parte del Governo per appoggiare la richiesta di commissariamento, ai sensi della legge Prodi, come richiesto dalle associazioni bieticole.

(5-00258)

BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI, GRANATI CARUSO E RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali si è impedito al Centro di servizio sociale adulti di Messina di incontrare una delegazione di parlamentari che, in occasione di una visita al carcere, aveva richiesto un incontro.

Gli interroganti, nel far rilevare la gravità del fatto che a parlamentari venga impedito di svolgere le proprie attività ispettive e di controllo, chiedono in particolare di sapere:

a) perché i Centri di servizio sociale sono obbligati a chiedere al Ministero l'autorizzazione per incontrare i parlamentari;

b) chi o quale ufficio dispone le suddette autorizzazioni;

c) quali siano i motivi per cui al Centro di servizio sociale adulti di Messina l'autorizzazione è stata negata;

d) quali iniziative intenda intraprendere perché - nel rispetto delle prerogative parlamentari - simili fatti non si ripetano in futuro. (5-00259)

CERRINA FERONI, VIRGILI, MARRUCCI E DONAZZON. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere -

considerato che la grave situazione di crisi del gruppo Montesi riguarda oltreché le produzioni agricolo-alimentari, molteplici attività produttive (Magnesio di Bolzano, Faisite di Longarone, BIACOR di Bottrighe, ecc.);

valutato che per le sole produzioni agricolo-alimentari (settore saccarifero), il Ministro dell'agricoltura ha proposto, nel quadro della preventiva applicazione dell'amministrazione straordinaria (legge Prodi), l'ipotesi di una finanziaria pubblica sul modello REL -

se il Ministro dell'industria intenda procedere con urgenza alla ricognizione delle partecipazioni Montesi nel settore industriale, dello stato delle relative aziende e dell'interesse nazionale alle produzioni del gruppo;

quali iniziative, e in che modo coordinate con il Ministro dell'agricoltura, il Ministro intenda assumere per garantire la continuità produttiva delle aziende e un programma di risanamento e sviluppo anche delle attività industriali del gruppo. (5-00260)

FRANCESE, BELARDI MERLO E LODI FAUSTINI FUSTINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

nel corso del 1981 si è costituita una Associazione nazionale intervistatori

professionali-ANIP con sede in via Gatteschi 26 a Roma, che il 27 febbraio 1982 ha approvato, con assemblea dei soci, un regolamento;

L'ANIP ha intrapreso trattative per ottenere un contratto collettivo di lavoro, ed in tal senso aveva presentato una cospicua documentazione al Ministro del lavoro nella precedente legislatura;

il problema del contratto di lavoro si presenta difficilissimo; le rilevazioni statistiche hanno infatti assunto enorme importanza sia nel settore politico sia in quello economico. Si tratta di un settore del « terziario avanzato » dove però vigono sistemi e criteri di lavoro nero: non si sa infatti ancora quante persone sono impegnate di volta in volta nelle rilevazioni, il pagamento avviene con tariffe decise dalle società interessate, un tanto ad « intervista », cifra che cambia a seconda che la rilevazione si faccia per telefono, oppure « porta a porta », o in determinati centri della provincia, o infine su determinati « campioni » di popolazione indicati con precisione;

le società, ormai migliaia, che operano nel settore della ricerca di mercato con profitti molto alti, hanno a disposizione una enorme massa di manodopera, soprattutto femminile, sempre disponibile su chiamata. Il meccanismo si attiva in modo molto « casalingo »: in ogni città c'è un certo numero di donne che, in qualità di « capogruppo », organizzano un gruppo di amiche e conoscenti, da 20 a 60 anni, e le mobilitano su richiesta. Aspra è spesso la lotta fra i vari gruppi e capogruppi per accaparrarsi le ricerche; si verificano anche fenomeni di esclusione nei confronti di personaggi « scomodi », che vengono eliminati e rifiutati da tutte le capogruppo;

non esiste assicurazione contro i gravi rischi che questo lavoro comporta (aggressioni, soprattutto, dovendo le intervistatrici andare negli ambienti più imprevedibili), ed è stato finora impossibile prendere anche soltanto contatto preliminare con le ditte del settore. Esse sono

numerossime, non rappresentate unitariamente, e sparse sull'intero territorio nazionale -

se i Ministri non ritengano urgente:

promuovere un incontro tra le organizzazioni sindacali, l'ANIP e le società interessate affinché si possa pervenire ad un contratto collettivo di lavoro;

individuare tutte le società interessate per costringerle a dichiarare, anche per motivi fiscali, le loro attività ed introiti. (5-00261)

MATTEOLI, FORNER E MUSCARDINI PALLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che una singolare delibera dell'amministrazione comunale di Roma regolamenta in maniera particolare il servizio di taxi all'aeroporto Leonardo da Vinci, in Fiumicino, e al centro urbano di Roma;

che tale regolamento non consente ai taxi in arrivo di ricevere passeggeri verso Roma;

che si verifica frequentemente che centinaia di passeggeri italiani e stranieri, debbano attendere lunghi tempi per avere disponibilità di un taxi, in assenza di adeguati servizi pubblici, onde accedere al centro urbano, con conseguenti inconvenienti, ritardi, eccetera;

che manca all'aerostazione di Fiumicino un servizio (transenne) che regolamenti in ordine di cortesia e di viciltà l'accesso ai taxi;

che la situazione denunciata evidenzia il degrado dei servizi aeroportuali nell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, con notevole diminuzione di prestigio verso gli utenti esteri e, comunque, con disagio per tutti gli utenti -

quali interventi intendano prendere, nei limiti delle loro funzioni istituzionali, presso l'amministrazione comunale di Roma, per ovviare agli inconvenienti sopra denunciati. (5-00262)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CANNELONGA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere per prevenire ed evitare lo smantellamento dello stabilimento Cirio di Vieste (Foggia), per includerlo in un piano di ristrutturazione e riconversione industriale SME per la lavorazione dei prodotti ittici ed agricoli, onde evitare un ulteriore attacco ai livelli di occupazione e alle potenzialità produttive della Capitanata, come risulta dal voto e dalle preoccupazioni espresse dal consiglio comunale di quella città.

(4-01237)

ALBERINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano, anche per l'anno 1984, le ragioni per cui alcuni generali e colonnelli delle tre Forze armate vengono trattenuti in servizio, in base all'articolo 50 della legge n. 113 del 10 aprile 1954.

Quanto sopra perché gli organici delle Forze armate sono tutti coperti e quasi sempre gli ufficiali trattenuti o richiamati sono utilizzati in incarichi inferiori al grado rivestito e tenendo conto, infine, che se proprio dovesse essere necessario l'impiego di personale aggiuntivo negli alti gradi, potrebbe essere esaminata la possibilità di utilizzare gli ufficiali in aspettativa, il tutto in relazione alla prevista riduzione del bilancio della difesa.

(4-01238)

ZOPPETTI E ZANINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere —

premesso che sono in corso da alcuni mesi i lavori per conto dell'ANAS per la sostituzione del ponte sulla Paulese (strada statale n. 425) sul fiume Adda e per quello che si trova al chilometro 25 della strada statale n. 9, sul canale Muz-

za, alla periferia di Tavazzano in corrispondenza della centrale elettrica ENEL;

constatato che a causa dei lavori è consentito l'attraversamento del ponte sull'Adda solo a senso unico alternato con divieto di accesso agli autocarri di peso superiore ai 150 quintali, vale a dire ai TIR e agli autotreni. Per quello di Tavazzano l'interruzione della viabilità è in atto dal mese di luglio scorso e comporta la deviazione di tutto il traffico sulla provinciale n. 140 Tavazzano-Borgo San Giovanni e sulla provinciale n. 155 Salerano-Lodi. Sono dieci chilometri di strada larga non più di cinque metri;

considerato che la già pesante situazione potrebbe diventare insopportabile con la nebbia, per una eventuale chiusura dell'autostrada del sole tra Piacenza e Milano per incidenti, cosa purtroppo assai frequente da novembre a marzo di ogni anno, e non troverebbe nella strada (statale n. 9), causa l'interruzione nel tratto di Tavazzano, un percorso alternativo, in grado di smaltire tutto il traffico;

considerata, pertanto, l'esigenza:

1) di evitare il rischio di paralizzare completamente i collegamenti stradali tra il nord ed il sud d'Italia;

2) di eliminare gli intralci al traffico, gli intasamenti, gli incidenti stradali su tutte e due le arterie stradali (Paulese e via Emilia) —

quali iniziative ha già preso o ritiene di dover prendere nei confronti dell'ANAS, cui compete l'esecuzione dei lavori, perché solleciti le imprese ad eseguire le opere più celermente, adottando cicli di lavorazione della durata di 24 ore; il tutto, con lo scopo di anticipare la fine dei lavori previsti dai contratti.

(4-01239)

RIGHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere di fronte al grave acuirsi dei fenomeni di criminalità organizzata in generale, ed in particolare nei confronti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

degli imprenditori specie del settore orafo del Veneto e segnatamente della provincia di Vicenza. (4-01240)

MACALUSO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quanti sportelli bancari (istituti di credito di diritto pubblico, istituti di credito SpA, banche cooperative, Casse rurali ed artigiane, eccetera) sono stati autorizzati dal 1° gennaio 1982 ad oggi in Sicilia.

In particolare per conoscere quanti sportelli stagionali sono stati autorizzati, quante assunzioni di personale ed i nominativi degli assunti dei predetti istituti di credito. (4-01241)

SOAVE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che lo stato in cui versa la pretura di Savigliano è vicino al dissesto totale, per l'assenza che perdura ormai da alcuni anni del pretore titolare, del cancelliere titolare (non essendo per nulla sufficiente l'applicazione temporanea e saltuaria del cancelliere del circondario), e oggi addirittura del vice-pretore onorario;

che la situazione più volte rappresentata dal presidente del tribunale di Saluzzo è aggravata dalla contemporanea assenza di titolari alle preture di Venasca e di Racconigi, mentre gravissimo disagio procura al tribunale di Saluzzo la sottrazione di cancellieri applicati, di volta in volta nominati per supplenza saltuaria;

che la pratica di nomina del vice-pretore di Savigliano è da tempo istruita, con parere favorevole del presidente del tribunale di Saluzzo e del presidente della corte d'appello di Torino;

che in data 22 settembre 1983, è stata presentata da magistrato di carriera domanda per ricoprire il ruolo di pretore in Savigliano —

quali siano le ragioni del ritardo che gli organi competenti (Ministero di grazia e giustizia e Consiglio superiore della ma-

gistratura) hanno mostrato nei confronti di un servizio vitale per l'area della pianura cuneese e che cosa osti al sollecito espletamento delle pratiche di nomina di pretore, vice-pretore e cancelliere fisso della pretura di Savigliano. (4-01242)

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che, come risulta dal verbale redatto e sottoscritto in data 30 maggio 1983 nell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Puglia in Bari, è stato espresso parere favorevole in ordine alla dichiarazione di condizione di crisi aziendale richiesta, ai sensi della legge n. 675 del 1977, dalla ditta fratelli Masselli s.d.f., industria di marmi e pietre di Apricena (Foggia) — se vi sia stata l'approvazione definitiva, come per legge, da parte degli organi competenti. (4-01243)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza del sindaco del 17 ottobre 1983 è stata chiusa l'unica scuola elementare di San Paolo Civitate (Foggia) perché pericolante;

l'amministrazione comunale, in data 27 ottobre 1983, ha messo a disposizione della direzione didattica venticinque aule;

detta scuola è composta da venticinque classi;

le attività didattiche sono iniziate solo in data 7 ottobre 1983 —:

se sia a conoscenza di tale situazione;

se sia a conoscenza del fatto che le attività curriculari siano riprese a giorni alterni con le libere attività integrative: tanto in contrasto con la legge n. 820 del 24 settembre 1971, articolo 1, che pre-

vede le libere attività integrative in aggiunta alle ore di attività curriculare e, comunque, come libera scelta dei genitori. (4-01244)

PIRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere come ritiene di agire per mantenere l'impegno del precedente Ministro delle finanze e rimuovere la discriminazione introdotta dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, nei confronti di alcune imprese di autotrasporto.

A tal proposito l'interrogante fa rilevare che:

la lettera a) del citato articolo 13 concede ai fini ILOR una ulteriore deduzione del reddito d'impresa per i redditi delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

vi sono piccoli imprenditori esercenti l'autotrasporto e attività connesse con le stesse caratteristiche dimensionali e strutturali delle imprese iscritte all'albo visto sopra, che sono iscritte unicamente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in quanto soci di cooperativa a proprietà divisa dei mezzi di produzione usufruenti di posizione contributiva e previdenziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970;

risulta che in sede di approvazione parlamentare della citata legge n. 72, a causa dei tempi stretti di discussione che non hanno consentito variazioni al testo presentato, si è rinviato ad apposite circolari la soluzione dei problemi che sarebbero potuti insorgere, tant'è che insieme al varo definitivo della legge 19 marzo 1983, n. 72, il Senato ha approvato all'unanimità e l'allora Ministro delle finanze Forte l'ha accolto, un ordine del giorno che impegnava il Governo « ad emanare direttive per chiarire che le agevolazioni di cui all'articolo 13, lettera a), devono intendersi estese alle imprese di trasporto ed attività connesse, socie di cooperative cui sono applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 »;

una locuzione tesa a far rientrare le imprese di cui trattasi è stata accolta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 888 del 30 novembre 1977, modificante l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e introducendo l'articolo 72-bis al decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973. (4-01245)

PIRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non si ritiene necessaria la modificazione del regime fiscale, ai fini IVA, esentando le attività di assistenza domiciliare e in comunità alloggio: agli anziani ed inabili adulti, agli handicappati, ai minori coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

L'interrogante, a tal proposito, fa rilevare che:

l'ente pubblico, dovendo assolvere i compiti di assistenza trasferitigli dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, mediante decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non potendo interamente soddisfare direttamente queste esigenze le svolge con l'ausilio di imprese operanti nel comparto dei servizi sociali; questa soluzione porta ad indubbi vantaggi: l'ente svolge meglio il proprio compito istituzionale concentrando l'attività sul programma e il controllo qualitativo e quantitativo non facendosi coinvolgere da fatti gestionali. L'attività così trasferita mediante convenzione è meno onerosa di quella pubblica in quanto più elastica e duttile;

tale vantaggio economico si sostanzia solamente se la tariffa fatturata all'ente è inferiore, col ricarico IVA, al costo della prestazione svolta direttamente dall'ente;

il legislatore, in sede di istituzione dell'IVA e con successive modificazioni, ha avuto l'attenzione di esentare alcune prestazioni rese per il carattere soggettivo nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie o, in merito all'oggetto del servizio, varie prestazioni di carattere generalmente sociale;

le attività di cui si parla non sono ricomprese nelle esenzioni viste nel capoverso precedente anche se simili in quanto la qualifica di assistente domiciliare, pur avendo una professionalità specifica raggiunta con corsi professionali avallati dall'ente pubblico, mancando una specifica legislazione nazionale, non rientra nelle professioni sanitarie previste ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

non sono soggette ad imposta le medesime prestazioni (servizi agli handicappati) rese da associazioni assistenziali riconosciute anche se dietro pagamento della prestazione e se esclusivamente prestate in conformità alle finalità istituzionali;

il Ministero delle finanze ha chiarito, con circolare n. 40 del 14 aprile 1983, che sono esenti da IVA le prestazioni da case di cura che abbiano stipulato con l'ente che effettua il rimborso all'assistito, convenzioni che prevedono tariffe analoghe a quelle stabilite nelle convenzioni con le regioni;

è profondamente contraddittorio che da un lato lo Stato cerchi di ridurre le spese socio-sanitarie comprimendo le quote di trasferimento agli enti pubblici e contenendo gli organici; d'altro lato vi sia un aumento delle aliquote IVA anche per le prestazioni svolte nei confronti degli stessi enti. (4-01246)

GORLA, CAPANNA E RUSSO FRANCO.
— *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso:

che il 7 settembre 1983, durante i sanguinosi episodi repressivi, accusati di aver preso parte all'attentato che costò la vita al generale Urzua, sindaco di Santiago, sono stati arrestati: Jorge Palma Donoso, Carlos Alberto Arenada Miranda, Hugo Jorge Marchani Moya, Susana Alejandra Capriles Rojas, Marta Silvia Soio Gonzales;

che dopo una segregazione durata fino al 22 settembre presso un centro della polizia segreta cilena, nel corso della

quale sono stati sottoposti a torture e successivamente posti a disposizione del pubblico ministero militare e detenuti nel carcere pubblico di Santiago, senza che a loro carico fosse stata prodotta prova alcuna;

che, dopo una sommaria indagine, gli imputati possono essere processati e condannati alla pena capitale in base al decreto legge n. 3655 promulgato dalla Giunta militare cilena nel 1981, che permette di istituire un Tribunale militare in « tempo di pace » —

quali passi il Governo italiano intenda compiere presso: l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Corte Suprema di Justicia di Santiago e altre autorità e/o enti internazionali per salvare la vita di questi imputati e garantire che il processo si svolga secondo le norme previste dalla dichiarazione universale dei diritti umani, di cui il Cile è firmatario. (4-01247)

MAZZONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il commissario prefettizio del comune di Napoli ha trasferito d'urgenza il dottor Capone, già capufficio stampa del comune da oltre sette anni.

Per sapere, altresì, se è vero che i motivi di detto trasferimento *ad horas* sarebbero stati determinati da un pretestuoso ritardo di un comunicato stampa per favorire un altro funzionario più pronto alle direttive degli ambienti politici democristiani.

Per sapere, infine, se non ritenga di intervenire per far revocare il provvedimento a tutela della dignità e della capacità professionale di un alto funzionario nei confronti del quale l'illegittimo provvedimento appare una odiosa persecuzione per il suo corretto comportamento apartitico nell'espletamento dei suoi doveri di pubblico funzionario. (4-01248)

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere —

in conseguenza della riduzione del « monte » delle ore di lavoro straordinario

nella misura di 132 ore annue *pro capite* a favore di ciascun dipendente civile del Ministero della difesa;

a fronte dei compiti addestrativi e promozionali del Centro cinefoto dell'esercito, ove il personale operaio per inderogabili e spesso imprevedibili esigenze di servizio, nonché per la particolare natura del lavoro (attività cinematografiche in poligoni di tiro, interventi addestrativi in zone disagiate e interventi reali in località colpite da calamità naturali), è spesso costretto a prestazioni straordinarie che vanno ben oltre il limite citato di 132 ore annue *pro capite* -:

se abbia predisposto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, gli opportuni rilevamenti, per individuare particolareggiate aree di attività, in cui si portano avanti progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, al fine di determinare il necessario «monte» di ore occorrente alla realizzazione di prestazioni straordinarie, quali quelle che sono così spesso chiamati ad effettuare gli operai del Centro cinefoto dell'esercito;

se tali rilevamenti siano stati compiuti entro il 31 ottobre 1983, ai fini della presentazione delle richieste alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la emanazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da concertare con il Ministro del tesoro a norma dell'articolo 12 sopra menzionato. (4-01249)

CORREALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se è vero che al dottor professor Eduardo Ieno, componente della commissione provinciale di Avellino, istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 219 del 1981, designato nella funzione dal consiglio regionale della Campania, sia stato negato il permesso, limitatamente in media ad un giorno al mese, non sempre peraltro coincidente con il servizio scolastico, di partecipazione alle riunioni della commissione predetta;

se è vero, inoltre, che detto diniego del preside dell'istituto professionale per il commercio « Francesco De Sanctis » di Napoli sia scaturito da una disposizione assunta telefonicamente dal capo di gabinetto del provveditore agli studi di Napoli.

In caso affermativo l'interrogante chiede se si intendono impartire gli opportuni chiarimenti a che il provveditore agli studi ed il preside dell'Istituto dianzi citato ottemperino alle disposizioni dell'articolo 51, terzo comma, della Carta costituzionale ed in particolare a quelle contenute nella circolare diramata dalla Direzione generale dell'amministrazione civile in data 30 gennaio 1981, n. 15900 1/Bis/10/B/1/2 che in via analogica nel caso di specie va applicata, attesa la natura delle funzioni pubbliche elettive (a suffragio indiretto), esercitate dal componente, nominato con decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 13811 dell'11 settembre 1981, su designazione del consiglio regionale. Tanto anche in armonia con le norme attuative per i componenti i comitati di controllo sugli atti della regione, anch'essi designati dal consiglio regionale. (4-01250)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere -

premesso che da due mesi la Ragioneria regionale di Palermo non vista nuovi decreti per la costruzione delle case per i terremotati del Belice;

tenuto presente che il Ministero dei lavori pubblici con la nota 1760 in data 8 ottobre 1983 ha chiesto la variazione di cassa di 20 miliardi -

se non ritiene urgente operare la suddetta variazione di cassa al fine di riattivare i lavori sospesi anche in considerazione del fatto che la chiusura dell'esercizio finanziario porterà ulteriori ritardi. (4-01251)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

premesso che l'articolo 85 della legge n. 312 del 1980 prevede l'inquadramento del personale nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte a prescindere dal possesso del titolo di studio;

considerato che alla data odierna, mancando i corsi di qualificazione professionale, soltanto il titolo di studio è il titolo valido a stabilire la preparazione culturale del personale;

considerato, altresì, che si sarebbe dovuto preferire, per svolgere mansioni superiori, personale in possesso del titolo di studio idoneo e che si verifica il caso che personale che ha svolto mansioni superiori al titolo di studio sarà inquadrato in un livello superiore del personale che non ha svolto tali mansioni pur possedendo, invece, il titolo di studio idoneo;

tenuto conto che la normativa finora emanata, compresa la legge n. 775 del 1970 concernente l'inquadramento nei ruoli organici dello Stato del personale avventizio universitario, prende in considerazione le mansioni svolte e il titolo di studio posseduto dagli interessati —

se non ritenga di esaminare il problema alla luce di quanto sopra e di adottare le soluzioni che tengano conto anche del personale in possesso del titolo di studio. (4-01252)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che i versamenti IVA in atto possono effettuarsi solo presso le banche della provincia ove ha sede fiscale la società o l'azienda; così come avviene per il pagamento delle altre imposte — se non ritenga di esaminare l'opportunità di autorizzare l'effettuazione degli stessi versamenti a mezzo di conto corrente e di permettere che la banca destini o indirizzi il versamento nella provincia di competenza, fa-

vorendo in tal modo i contribuenti che per qualsiasi motivo trovansi fuori sede ed evitando così inutili inconvenienti.

(4-01253)

CASINI PIER FERDINANDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sono allo studio del Governo provvedimenti atti a sanare la situazione creatasi tra i commercianti con l'introduzione dei registratori di cassa. Infatti i ritardi delle ditte fornitrici dei registratori e la mancata consegna dei moduli speciali di supporto determina una situazione di irregolarità in molte aziende commerciali non addebitabile a volontà di evadere le presenti disposizioni.

Per sapere se il Ministro delle finanze non ritenga opportuna l'introduzione di alcune misure transitorie urgenti per sanare la presente situazione. (4-01254)

POLI E FERRI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che la zona del Castelliere di Colognola ai Colli (Verona) è sottoposta a vincolo paesaggistico deliberato dalla Commissione provinciale nelle sedute del 30 maggio 1974 e del 30 gennaio 1975 e a vincolo archeologico parziale a partire dall'11 ottobre 1980;

premesso che risulta l'intenzione dell'amministrazione comunale di procedere a due nuove lottizzazioni nella località citata —

quali provvedimenti intenda prendere per il rispetto dei vincoli posti sulla zona a norma delle leggi vigenti. (4-01255)

FITTANTE, AMBROGIO E SAMA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'interno.* — Per sapere —

premesso:

che l'Italgas-Sud è titolare in Calabria di concessioni comunali per la realizzazione e gestione delle reti di metanizzazione per usi civili;

che i relativi lavori sono finanziati con fondi pubblici;

che è stata avviata la costruzione degli impianti in diversi comuni attraverso l'affidamento degli appalti a imprese private da parte dell'Italgas-Sud;

considerato:

che esistono sospetti circa la corretta applicazione delle procedure di appalto, specie per quanto attiene le norme della legge La Torre;

che in virtù delle distorsioni interpretative della citata legge e delle conseguenti omissioni, quote di lavori pare siano finite nelle mani di ditte che colludono con la mafia -;

se i comuni interessati (Vibo Valentia, Lamezia Terme, ecc.) e per essi l'Italgas-Sud, hanno accertato il possesso da parte delle imprese delle condizioni richieste dalla legge La Torre per poter concorrere agli appalti;

se sono in atto contratti o rapporti di subappalto o di cottimo nella realizzazione delle reti di metanizzazione; nel caso affermativo, se sono stati preventivamente autorizzati dai comuni e se anche per essi sono stati esercitati i controlli di cui alla legge citata;

se, infine, ai fini di diradare i sospetti e affermare la trasparenza in tutte le operazioni legate alla costruzione delle importanti opere, non intendano procedere ad una rapida e puntuale ricognizione per appurare l'eventuale presenza a qualsiasi livello (guardianie, cottimi, subappalti, eccetera) di soggetti legati ad aggregazioni delinquenziali di tipo mafioso. (4-01256)

MATTEOLI E MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere -

premesso che il Consiglio sanitario nazionale (prima sezione) ha nominato una commissione ai fini di « identificare i profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione per la col-

locazione nei ruoli nominativi regionali del personale delle USL;

premesso che la collocazione di cui sopra viene effettuata con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale -

se la commissione presieduta dal Ministro della sanità con vicepresidente Ferdinando Di Laura Frattura, assessore regionale del Molise, ha ultimato l'esame delle varie posizioni « atipiche » esprimendo parere consultivo per l'equiparazione al grado apicale e se ha incluso nelle posizioni parificabili al grado apicale (direttore amministrativo capo servizio) anche gli ex direttori delle casse mutue provinciali di malattia per artigiani, commercianti, coltivatori diretti. (4-01257)

SARTI ARMANDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come mai non si è dato ancora corso all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori alla cooperativa produzione e lavoro « Vittorio Marzolini », nonostante il parere favorevole del Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna. La domanda di iscrizione è stata presentata il 2 settembre 1982. (4-01258)

SARTI ARMANDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che la signora Maria Ferriani in Preti ha presentato regolare domanda e il certificato di invalidità rilasciato dall'ospedale militare di Bologna il 27 ottobre 1977 quale sorella superstite del soldato Aristide Ferriani - come mai, a tutt'oggi, non è stato dato alcun seguito alla richiesta. (4-01259)

FITTANTE, AMBROGIO, FANTÒ, PIERINO E SAMÀ. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza dei pesanti sospetti e della complicata situazione che gravano sull'Ente fiera agrumaria di Reggio Calabria e se intende disporre una

ispezione presso il menzionato ente per accertare:

se è vero che alcuni dipendenti sono stati sottoposti a misure di prevenzione e altri, addirittura, condannati a periodi di carcerazione per appartenenza ad associazioni delinquenti e di tipo mafioso;

secondo quali criteri selettivi si è pervenuti alle ultime assunzioni di personale e se è vero che è stato adottato il metodo della chiamata diretta per favorire l'immissione di parenti di alcuni presunti mafiosi e di noti dirigenti della DC calabrese;

se è vero che il vicepresidente della fiera si è opposto a tali assunzioni e che, prima delle sue dimissioni dall'incarico, è stato oggetto di un attentato. (4-01260)

AULETA, CALVANESE E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

da più di un anno gran parte dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione per il lavoro svolto in Venezuela, e in altri paesi, non percepiscono più tale pensione;

detta pensione costituisce quasi sempre l'unica residua fonte di sostentamento dei lavoratori interessati —

quali siano le ragioni per le quali, periodicamente, si producono (soprattutto per le pensioni maturate da lavoratori italiani emigrati nei paesi del Sud America) situazioni così gravi ed intollerabili;

quali iniziative intende adottare perché siano corrisposte, il più presto possibile, le ripetute, già maturate pensioni agli aventi diritto e per fare in modo che, per il futuro, l'erogazione di tali somme avvenga regolarmente alle scadenze fissate. (4-01261)

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere che cosa intendano fare circa il grave inquinamento che colpisce la bassa Val Nure e

segnatamente, allo stato, l'agro del comune di Pontedellolio, il cui sindaco ha ordinato la chiusura dei pozzi privati in molte frazioni del comune stesso. In particolare, in località Molino Croce è stata ordinata la chiusura del pozzo, appena costruito e collaudato, della signora Davoli Luigina, la quale aveva investito in quell'opera (comprensiva di impianto di depurazione e di potabilizzazione) ingenti somme, dell'ordine di decine di milioni ed ora, per il dissennato seppellimento di migliaia di fusti di sostanze nocive e tossiche in una cava (ove quel comune, senza badare ai necessari controlli, aveva peraltro autorizzato la collocazione di scorie!) vede inibita la possibilità di attingere l'acqua per gli usi domestici e di irrigazione.

Per sapere che cosa intendano fare in merito. (4-01262)

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere che cosa intendano fare in ordine al tentativo di ditte private di accedere alla cosiddetta « cava naturale del Monte Bercello » in località Le Moline San Gregorio, in agro del comune di Farini d'Olmo, la cui coltivazione comporterebbe la distruzione del corso d'acqua del torrente Lardana, unica ricchezza idrica di quella ridente vallata montana.

Per sapere se è da porre in relazione a tale fatto la richiesta di comuni limitrofi di impadronirsi delle fonti del Lardana per pretese loro esigenze idriche, il che comporterebbe, in pratica, la eliminazione definitiva del torrente Lardana.

Per sapere se tutto questo non comporterebbe poi il pratico utilizzo del letto abbandonato del torrente Lardana, così rinsecchito, come pista di accesso a quella « cava naturale ».

Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere in merito, oltre al pur tempestivo decreto di sequestro della pista abusivamente iniziata nella scorsa estate, fatto dal pretore di Bettola. (4-01263)

TASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere che cosa osti alla definizione della posizione relativa alla pensione privilegiata di guerra di Guidi Mario di La Spezia, via Roma 92, che dal 17 ottobre 1978 risultava liquidata come da lettera all'interessato del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, protocollo 12369RI-GE. (4-01264)

FANTO, BIANCHI BERETTA, CECI BONIFAZI E SAMA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il numero di alunni portatori di deficit psico-fisici e sensoriali inseriti nelle scuole dell'obbligo nella provincia di Reggio Calabria sono circa 2.000;

il numero di insegnanti di sostegno è ancora molto esiguo;

con le dotazioni organiche aggiuntive, i circoli didattici dispongono di un numero di insegnanti superiore alle esigenze di utilizzazione per le attività didattiche —

se non ritengano di dover disporre — limitatamente all'anno scolastico in corso — che quando e dove ciò si rende necessario, gli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive, anche se privi di specifici requisiti, vengano utilizzati per affiancare gli insegnanti di classi con bambini handicappati. (4-01265)

RUSSO RAFFAELE. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con legge del 18 gennaio di quest'anno è fatto obbligo a tutti gli esercizi commerciali, con fatturato oltre i 200 milioni l'anno, di installare i registratori di cassa con decorrenza 1° ottobre, a seguito della proroga dei 90 giorni a far tempo dal 1° luglio quale originaria data dell'obbligo; proroga accordata onde consentire agli esercenti obbligati di regolarizzare la

posizione con l'installazione dei misuratori fiscali regolarmente acquistati ma di cui non sempre si era potuti venire in possesso a causa dei ritardi delle ditte fornitrici;

l'inosservanza della legge contempla multe fra le 200 e le 900 mila lire per ogni operazione commerciale non registrata e che il penultimo comma dell'articolo 2 della legge, se applicato alla lettera, impone ai sindaci di disporre la chiusura degli esercizi (fino a 60 giorni a seguito di verbale della Guardia di finanza) trovati sprovvisti del registratore anche senza attendere la proposta di sanzione dell'Ufficio IVA di zona come già successo alla titolare di una farmacia di Campobello di Mazara in provincia di Trapani;

obiettive situazioni determinatesi — pur avendo gli esercenti obbligati alla installazione dei registratori per tempo debito provveduto a commissionare i misuratori — connesse con la mancata consegna dei registratori da parte delle ditte autorizzate che a loro volta lamentano i ritardi con i quali il Ministero delle finanze omologa i tipi di registratori nonché quelli dell'UTE e dell'UTIF, hanno già provocato e continuano a provocare un contenzioso a catena indipendentemente dalle migliaia di verbali già elevati dalla Guardia di finanza a carico di commercianti che hanno dato prova delle commissioni effettuate ma che non sono ancora venuti in possesso dei registratori;

per evitare l'ulteriore aggravarsi del contenzioso già in atto e per evitare, altresì, i rischi di chiusura degli esercizi, gli esperti dell'apposita Commissione ministeriale e della Direzione generale delle tasse del Ministero delle finanze hanno ideato una circolare, peraltro non ancora ufficializzata, secondo la quale la richiamata proroga di 90 giorni va interpretata in maniera estensiva: in pratica in base a questa circolare il termine verrebbe fatto decorrere non dalla data in cui il negoziante ha sottoscritto l'acquisto, ma da quella in cui la ditta ha comunicato la sua accettazione, appellandosi al

codice civile che indica in questo secondo momento la vera conclusione di un contratto;

la scappatoia trovata dagli esperti è giuridicamente e fiscalmente inammissibile per l'impossibilità, per i commercianti, a coprire il periodo tra il primo luglio ed il giorno dell'accettazione del contratto considerato che la legge fissa una data certa per la conclusione del contratto e considerata, inoltre, la ferma determinazione del Ministero delle finanze di non concedere più alcuna dilazione -

quali urgenti, chiare ed immediate disposizioni intendano emanare affinché:

in luogo di una circolare estensiva, che può provocare interpretazioni che diano luogo ad altro contenzioso, ne sia emanata un'altra che, tenuto conto delle complesse situazioni determinatesi non disgiunte dagli adempimenti obbligatori connessi con le autorizzazioni che devono accordare gli Uffici periferici del Ministero delle finanze, fissi ad ulteriore data certa ed obbligatoria l'entrata in funzione dei registratori di cassa;

che i sindaci dei comuni, in attesa delle iniziative e delle disposizioni volte a chiarire la situazione determinatasi, sospendano i provvedimenti loro demandati a seguito dei verbali della Guardia di finanza tenuto conto che la chiusura di importanti esercizi, per il periodo di 60 giorni, lascerebbe migliaia di lavoratori senza lavoro e senza salario;

che per gli esercenti già incorsi nelle multe si proceda per la necessaria sanatoria ovvero vengano autorizzati alla riapertura degli esercizi stessi in caso di intervenuta applicazione del penultimo comma dell'articolo 2 della legge.

(4-01266)

TASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere che cosa osti alla liquidazione della pensione privilegiata di guerra a favore di Marchi Ezio e per esso della ve-

dova Prativa Wanda nata a Reggio Emilia Villa Fogliano il 27 giugno 1928 e residente in quella città via Mascagni 20 (numero di posizione 815778). (4-01267)

TASSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere che cosa osti all'accoglimento della domanda di congedo dal servizio militare per il giovane Orlando Antonino nato il 10 ottobre 1964, figlio maggiore, tra ben sei fratelli in tenera età, di Orlando Domenico assolutamente inabile al lavoro per gravissime cardiopatia, epatopatia e neuropatia, già chiamato alle armi all'84° BTG. F « Venezia » di Falconara Marittima con cartolina precetto per il 16 dicembre 1984. La famiglia di ben nove persone, con il capofamiglia nelle descritte condizioni di salute, vive con la pensione di invalidità del padre di lire 600.000 ogni due mesi, mentre la madre è disoccupata, oltre che casalinga, ed egli è l'unico sostegno materiale e morale. (4-01268)

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa osti alla definizione della rivalutazione dello stato di servizio dell'agente di custodia in pensione Pirozzi Giuseppe, nato a Vacri il 23 giugno 1935 residente a Parma, via Sassari 6, con assegno provvisorio di pensione dal 1° gennaio 1980, e avente diritto ai benefici della legge n. 336 quale orfano di guerra. (4-01269)

BERSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale, presso la Corte dei conti, del ricorso per pensione di guerra n. 1576778 del signor Sartori Leo, nato a Spilimbergo il 23 giugno 1915, ed ivi residente. (4-01270)

MUSCARDINI PALLI E SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere - considerato che:

la terapia iperbarica ha avuto negli ultimi anni un eccezionale sviluppo e che dalle prime applicazioni che risalgono al

1930 si è avuto dal 1950 in avanti un salto di qualità abbinando alla pressione la somministrazione di ossigeno puro che ha portato alla nascita dell'ossigeno-terapia iperbarica (OTI) terapia che si è dimostrata sempre utile e spesso indispensabile nei casi di carenze locali di ossigenazione e di fronte a patologie sostenute da germi anaerobici;

questa terapia cura con efficacia malattie come la cancrena gassosa, l'osteomielite, le ustioni, le intossicazioni da ossido di carbonio e i problemi neurologici legati a ipossia cellulare e altre patologie;

in altre nazioni come gli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica, la Francia si sono, in questi anni, notevolmente ampliate le strutture mentre in Italia non corrispondono all'evoluzione dell'OTI e alla richiesta dell'utenza;

a Milano esiste una sola « camera » a due posti presso l'istituto Galeazzi e in Lombardia è in funzione solo un centro privato a Zingonia con tre camere, che le altre strutture di tal genere sono a Genova, Roma, Napoli, Lecce e che, cioè, in tutta Italia esistono complessivamente solo nove « camere » che si occupano assiduamente di ossigeno-terapia;

nella struttura di Zingonia l'attesa media è più di un mese e che la camera presso il Galeazzi, nonostante lavori 14 ore al giorno, è in grado di trattare solo 500 casi l'anno, risposta di molto inferiore alle esigenze dei malati;

questa terapia, risolutiva, è indispensabile in molti casi ed è molto costosa e non ha convenzioni ambulatorie cosicché il paziente, per ottenere gratuitamente questo tipo di intervento, è costretto a farsi ricoverare, il che comporta un inutile aggravio al servizio sanitario nazionale (soltanto la regione Abruzzi riconosce ai suoi amministratori le spese dell'OTI) -;

se non intendano intervenire, nell'ambito delle loro competenze, per convenzionare ambulatorialmente la terapia OTI;

se non intendano provvedere all'istituzione di nuove sedi iperbariche per garantire nel più breve tempo possibile risposta alle effettive esigenze dei malati. (4-01271)

ALOI E VALENSISE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

i motivi per cui il distretto calabrese dell'ENEL ha predisposto la soppressione del nucleo di intervento sito presso il comune di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria;

se non ritengano che siffatto provvedimento sia di notevole nocimento all'economia agricola ed industriale della zona, trattandosi di uno dei più importanti centri produttivi della Piana di Gioia Tauro, già abbondantemente danneggiata per le oltremodo errate scelte degli anni '70;

se - anche in considerazione del fatto che, essendo frequenti le interruzioni di energia elettrica durante il periodo invernale per il deterioramento della rete, a ciò si viene a sopperire attraverso l'intervento degli operai addetti al nucleo che si vuole sopprimere - non ritengano di dovere tempestivamente intervenire presso l'ENEL al fine di fare revocare l'inconcepibile ed ingiusto provvedimento di soppressione del posto di lavoro nel comune di Cittanova. (4-01272)

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa osti a che l'Ufficio liquidazione della cosiddetta « ex ONMI » del Ministero del tesoro con sede in Roma, via Lariano 15, provveda al versamento della cosiddetta indennità di buonuscita oltre a quella di anzianità, onde consentire all'Istituto nazionale dipendenti di provvedere alla definitiva liquidazione dell'indennità premio per servizio prestato dell'ex dipendente Gazzola Dante, residente a Piacenza, via Alberici 3 (posizione n. 531501, giusta ultimo sollecito dell'INADEL di Roma - Servizio previdenza). (4-01273)

ALOI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e per gli affari regionali.* — Per sapere:

le ragioni per cui non viene dato inizio al III corso per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia, corso che dovrebbe essere gestito dalla competente USL, patrocinato e finanziato dalla regione Calabria e tenuto, come è avvenuto per il passato, presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria;

se non ritengano che, ove non dovesse tenersi il corso in questione, si verrebbe a privare il mondo paramedico reggino di personale qualificato, con l'intuibile incidenza negativa a livello di occupazione giovanile;

perché da oltre due anni non si dà avvio ai primi due corsi professionali per infermieri e vigilatrici d'infanzia, nonché a quelli per tecnici di laboratorio e di radiologia, cosa che viene a costituire altro elemento negativo in ordine alla carenza di prospettive di lavoro per numerosi giovani reggini e calabresi;

se risponde a verità che il mancato inizio dei corsi (soprattutto del III) sia dovuto al dirottamento verso altri settori, da parte della regione Calabria, dei fondi previsti e *ad hoc* destinati dalla CEE.

(4-01274)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga che la risposta data da codesto Ministero al Provveditorato agli studi di Reggio Calabria in ordine alla questione della « periodicità » prevista dalla circolare ministeriale n. 61 del febbraio 1982, che fa riferimento all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, riguardante l'utilizzazione del personale docente in compiti diversi da quello dell'insegnamento, sia oltremodo riduttiva ed in contrasto con lo spirito e la lettera delle suddette disposizioni, dal momento che l'avere circoscritto ad un solo anno l'ambito della « periodicità », del tempo cioè necessario per accertare se permangono o meno le condizioni

di inabilità previste dal citato articolo 113, significa operare forzature restrittive, quantomeno d'ordine interpretativo, al giudizio di « inabilità permanente » precedentemente pronunciato;

se non ritenga di dover riconsiderare l'opportunità di dare al problema della « periodicità » una risposta meno restrittiva e, comunque, non in contrasto con il senso autentico dato dal legislatore alle disposizioni riguardanti la materia in questione.

(4-01275)

BERSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale, presso la Corte dei conti, del ricorso per pensione di guerra n. 742521 presentato il 18 gennaio 1968 dal signor Govoni Renato, nato a Ferrara l'8 ottobre 1914 e residente a Ferrara in via Ticchioni n. 14.

(4-01276)

TATARELLA E AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso:

che in provincia di Foggia, a 10 chilometri da Manfredonia, sulla strada statale 89 per Foggia, sorge la chiesa di San Leonardo di Siponto, insigne complesso abbaziale dei cavalieri teutonici, sorto tra la fine dell'XI e i principi del XII secolo;

che la chiesa, ammirata e citata in numerosissime opere per la sua bellezza, ha bisogno urgente di restauro e di manutenzione;

che un pregevole crocifisso del XIII secolo, appartenente alla chiesa, si trova da anni presso la soprintendenza ai monumenti di Bari —;

quali iniziative siano state attuate o si intenda attuare per avviare con la necessaria urgenza il restauro della chiesa e per restituire il crocifisso alla città di Manfredonia, così come da tempo richiedono l'Azienda soggiorno e turismo ed altre associazioni culturali di quella città.

(4-01277)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

ROGNONI, SEGNI, ZAMBERLETTI, ASTORI E BONALUMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere lo stato della procedura relativa alla doppia decisione NATO, seguita dalla ratifica parlamentare italiana del novembre 1979, sullo spiegamento dei missili nucleari di teatro in Europa ed in particolare relativamente alle fasi di trasporto e di allocazione dei missili presso la base di Comiso. (3-00327)

AUGELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere in merito alla carente disponibilità di misuratori fiscali sul mercato.

Tale stato di cose crea un grave pregiudizio agli interessi di quei contribuenti che, obbligati dalla legge n. 18 del 1983 all'adozione di detti apparecchi per la emissione dello scontrino fiscale, non possono ottenerne la consegna e l'installazione a causa di ritardi imputabili unicamente alle ditte produttrici di detti apparecchi, nonostante che l'acquisto sia stato effettuato anteriormente al 1° luglio 1983.

Appare d'altra parte intensa ed incentrata all'adozione di illogici provvedimenti sanzionatori l'attività della Guardia di finanza che, in caso di mancata installazione del misuratore fiscale, provvede all'elevazione di verbali in cui sono evidenziate sanzioni gravissime nei confronti di contribuenti che non sono riusciti ad ottenere la consegna o l'installazione del misuratore fiscale dalla ditta produttrice per specifica inadempienza contrattuale di questa ultima, permettendo così alla normativa in questione di divenire vessatoria ed illogica.

Ed infatti risulta che, in relazione al verbale di contestazione n. 296 del 2 ot-

tobre 1983 della Guardia di finanza di Castelvetro (Trapani), elevato nei confronti di una farmacia di Campobello di Mazara, questa sia stata sospesa dal sindaco dall'autorizzazione comunale per un periodo di 15 giorni decorrente dal 23 ottobre.

Successivamente, la medesima farmacia è stata sospesa dall'autorizzazione all'esercizio dal medico provinciale per un periodo di 15 giorni decorrenti dal 13 novembre.

E da rimarcare che i provvedimenti sanzionatori in questione sono stati adottati nonostante che dal verbale citato risultasse che la titolare di detta farmacia aveva provveduto nei termini previsti dalla normativa a stipulare un contratto di acquisto dell'apparecchio misuratore fiscale e aveva dato notizia all'ufficio IVA competente della mancata consegna dello stesso da parte del fornitore nei termini contrattualmente convenuti. (3-00328)

GORLA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, CALAMIDA, RUSSO FRANCO E TAMINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità che il Governo italiano ha consentito che, in attesa della costruzione della base missilistica di Comiso, nell'area dell'aeroporto di Sigonella vengano depositati i missili con testata atomica *Cruise*.

Se tale notizia risponde a verità gli interroganti intendono conoscere quali siano le fonti normative o gli impegni dettati dalle Camere che consentirebbero al Governo di assumere decisioni di rilevanza politica e sociale tale da incidere sulla sovranità nazionale.

Gli interroganti, infine, intendono conoscere, in mancanza di precise indicazioni sulla legge di bilancio, quali siano i capitoli di spesa sui quali sono iscritte le somme necessarie a tale operazione e quali provvedimenti intendano adottare al fine di impedire l'ulteriore corsa agli armamenti nucleari. (3-00329)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

GUNNELLA, BATTAGLIA, FUSARO, DUTTO E DI RE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel dicembre 1979 il Parlamento ha approvato le linee della politica di difesa nell'ambito della doppia decisione NATO di trattare con l'URSS la riduzione o la eliminazione dei missili a medio raggio in Europa e di procedere entro il 31 dicembre 1983 allo schieramento dei primi missili di tale tipo da parte NATO in caso di esito negativo della trattativa;

la scadenza del 31 dicembre si sta approssimando e che pertanto si avvicina il momento in cui tale schieramento potrà avere inizio —

in quale modo il Governo, in relazione all'andamento delle trattative sui missili a medio raggio a Ginevra, sta dando attuazione alla decisione parlamentare su richiamata. (3-00330)

RINDONE, OCCHETTO, BOTTARI, COLUMBA, MANCUSO, MANNINO ANTONINO, PERNICE, RIZZO, ROSSINO, SANFILIPPO E SPATARO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere se il Governo non ritenga di dovere illustrare in Parlamento la visione generale a cui si ispirano i programmi di progressiva e accelerata militarizzazione della Sicilia e delle isole minori. Ciò appare più necessario e urgente anche in rapporto alla allarmante notizia, di cui si chiede se risponda a vero, che l'aeroporto militare di Sigonella sarà utilizzato per ricevere e sistemare i missili *Cruise* in attesa della loro installazione a Comiso. (3-00331)

RUTELLI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, MELLINI, MELEGA, NEGRI GIOVANNI, PANNELLA, SPADACCIA E TEODORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde al vero la notizia circa l'installazione nella base di Sigonella presso Catania dei primi missili *Cruise* destinati all'Italia, in at-

tesa del completamento dei lavori presso l'aeroporto Generale Magliocco di Comiso. (3-00332)

MANCINI VINCENZO, FERRARA, SCAGLIONE, BOSCO MANFREDI, BELLOCHIO E CALDORO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —

rilevato che da tempo si trascina la pesante situazione dell'azienda IPLAVE (ex Pozzi), stabilimento di Sparanise (Caserta), con le maestranze da anni in trattamento di integrazione salariale, senza finora alcuna concreta prospettiva che, garantendo la tutela del posto di lavoro di circa 700 dipendenti, preveda la ripresa dell'attività del complesso industriale;

ricordato che il 5 dicembre 1983 scade il termine della gestione commissariale e che sarà necessario prorogarla;

richiamato l'ordine del giorno 9.11593 del 20 novembre 1980 presentato al Senato della Repubblica ed accolto dal Governo come raccomandazione;

osservato che contatti sono stati avviati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le organizzazioni sindacali e rappresentanti della GEPI, senza che, però, finora siano state prospettate, neppure in via di indicazione e di ipotesi, possibili soluzioni;

tenuto conto che il perdurare dello stato di inattività dello stabilimento IPLAVE con il rischio, a breve, del licenziamento delle maestranze, aggrava una situazione economico-occupazionale già pesante dell'intera area campana, con aspetti di maggiore drammaticità per la vasta zona territoriale interessata alla sopravvivenza dell'IPLAVE —

quali valutazioni siano state espresse in ordine ai programmi presentati dal commissario straordinario, nonché quali concrete ed urgenti iniziative si intendano assumere e quali provvedimenti adottare in ordine alle ipotesi di soluzioni

prospettate o in relazione ad ipotesi diverse per avviare a conclusione la vertenza assicurando la ripresa produttiva dell'intero complesso IPLAVE e garantendo l'occupazione per i lavoratori interessati.

(3-00333)

PAZZAGLIA E MICELI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga di dover esporre alla Camera che la collocazione di parti di missili nell'aeroporto di Sigonella rientra nei programmi di installazione di missili già prevista dagli accordi NATO e che pertanto il Governo, per adempiere a tali indispensabili impegni, non può e non deve recedere da tale collocazione a Sigonella, pena la riduzione se non l'annullamento della sicurezza, condizione per il mantenimento della pace in Europa.

(3-00334)

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia nota al Governo la gravissima questione dell'inesistente aggiornamento dei dati su precedenti penali e pendenze giudiziarie, a carico dei cittadini italiani e stranieri, acquisiti al « terminale » del Ministero dell'interno, che provoca gravissimi e pericolosissimi equivoci e incresciosi incidenti agli ignari interessati. Infatti, non solo per casi di omonimia e per errori di dati anagrafici, ma anche, e soprattutto, per il mancato aggiornamento dei dati, fermo da anni e forse mai eseguito, capita a molti cittadini che in passato anche remoto di anni, avevano avuto un indizio di reato, di vedersi bloccati per via da pattuglie di pubblica sicurezza, essere condotti sotto scorta ai commissariati, passare brutti momenti e rischiosi contatti con gli agenti armati e all'erta, per le notizie errate del « cervellone ».

L'ultimo caso è quello di un piacentino, tale Armando Fontanella nato a Gragnano a Trebbia il 6 marzo 1945, e anni or sono indiziato di rapina, subito scagionato in sede di confronto e ricognizione di persona, sì da essere proscioltto in istruttoria, che in breve volgere di tempo venne fermato e trattenuto solo perché, nel cervellone, c'era ancora, a distanza di lustri, la notizia dell'indizio a suo carico e non quella del suo proscioglimento pieno e già in sede istruttoria.

Per sapere se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno segnalare agli uffici giudiziari l'opportunità di comunicare i proscioglimenti istruttori degli imputati e indiziati.

(3-00335)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che la zona della Versilia, e soprattutto la città di Viareggio per il suo particolare benessere economico derivante dai commerci e dal turismo e per il fatto che risulta affollata d'estate quanto spopolata d'inverno, sarebbe al centro della malavita organizzata con episodi inquietanti come estorsioni, rapine, traffico di droga, giuoco di azzardo, episodi di mafia, *racket*;

che tale stato di cose sembra derivare dal dato disoccupazionale di tipo particolare (la sola città di Viareggio su sessantamila abitanti, duemila disoccupati), perché è evidente che la malavita attinge negli ambienti di chi non lavora —

se possano quantificare l'ammontare della cifra gestita dalla malavita e se, in ordine a quanto denunciato, risulti loro che la Magistratura abbia compiuto indagini presso le banche della zona in ottemperanza alla legge n. 646 del 13 settembre 1982: legge sulle organizzazioni di stampo mafioso.

(3-00336)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per conoscere i suoi orientamenti in materia di politica energetica e se e quali correzioni sono state previste in presenza della modificata situazione generale.

L'interpellante chiede di conoscere:

a) le ragioni - qualora siano note al Governo - che hanno impedito finora la nomina della Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati prevista dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 880 e 2 ottobre 1975, n. 393, di fronte alla quale Commissione il presidente dell'ENEL è tenuto a illustrare l'attività dell'ente con specifico riferimento alla costruzione di nuovi impianti elettrici;

b) le ragioni che hanno consentito all'ENEL di non tenere in alcuna considerazione - per quanto riguarda la Calabria, regione produttrice di energia elettrica e non consumatrice - le tassative indicazioni dell'articolo 2 della legge citata n. 880 riguardanti le aree geografiche nelle quali sia opportuna la localizzazione di impianti per la produzione elettrica;

c) le ragioni che hanno determinato nei giorni scorsi una riunione del CIPE attraverso la quale, sovvertendo le procedure tassativamente previste dalle leggi, si è cercato di imporre, per la megacentrale di Gioia Tauro, una scelta contraria agli orientamenti unanimi finora manifestati dalle amministrazioni provinciali di Reggio Calabria e di Catanzaro e dalla unanimità meno uno di tutti i comuni dell'area Gioia Tauro, Palmi, Rosarno.

L'interpellante chiede di sapere se, in considerazione di quanto sopra, si ritenga opportuno procedere per la Calabria osservando rigorosamente i criteri stabiliti dal piano energetico nazionale e dalle leggi citate, sospendendo qualsiasi intervento

del CIPE e richiedendo, in conformità di quanto fatto per tutte le altre regioni, il motivato parere del consiglio regionale della Calabria.

(2-00149)

« MANCINI GIACOMO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere - premesso che:

1) la lettera (b) dell'articolo 1 del trattato per l'interdizione degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio extratmosferico e sott'acqua, sottoscritto da USA, Gran Bretagna ed URSS il 5 agosto 1963 a Mosca, ricorda che i limiti del trattato stesso non intendono pregiudicare la conclusione di accordi di più ampio respiro, per la totale messa al bando degli esperimenti nucleari « compresa ogni esplosione sotterranea », che anzi restano negli auspici delle parti firmatarie del trattato;

2) il comma terzo dell'articolo 1 del trattato per la limitazione degli esperimenti nucleari sotterranei, sottoscritto il 3 luglio 1974 da USA ed URSS, dichiarava che « le parti continueranno i negoziati allo scopo di trovare una soluzione al problema dell'interruzione di tutti gli esperimenti nucleari sotterranei »;

3) nonostante questi auspici, e nonostante la coscienza diffusa in larga parte dell'opinione pubblica mondiale sulla follia insita nella corsa al riarmo nucleare, gli esperimenti nucleari a fine militare non sono cessati, ed anzi hanno consentito la messa a punto di nuovi sistemi d'arma, sempre più sofisticati, precisi e pericolosi -

quali iniziative il Governo italiano abbia intrapreso nelle opportune sedi internazionali per favorire un nuovo negoziato multilaterale che giunga ad un accordo per la totale interdizione degli esperimenti nucleari a scopo militare.

(2-00150) « CRUCIANELLI, CASTELLINA, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1983

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma